

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND**

---

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI  
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

**SEDUTA**

**70.**

**SITZUNG**

**5-7-1962**

**Presidente: ROSA**

**Vicepresidente: PUPP**

**IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE**



## INDICE

**Disegno di legge n. 24 :**  
**« Ordinamento dei Comuni »**

**pag. 3**

## INHALTSANGABE

**Gesetzentwurf Nr. 24 :**  
**« Gemeindeordnung »**

**Seite 3**

A CURA DELL'UFFICIO  
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9,55.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):  
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 4-7-1962.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):  
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

La Presidenza comunica all'on. Consiglio che sarebbe intenzione di esaurire la trattazione di questa legge entro domani, di giorno o di notte; perché mercoledì c'è la convocazione già fissata del Consiglio provinciale di Trento, e potremmo eventualmente riprendere il Consiglio regionale giovedì o venerdì. Questa legge però, sentito anche qualche capogruppo, cioè quelli che ho potuto avvicinare, dovremmo esaurirla entro domani.

Continua la discussione sul *Disegno di legge n. 24: « Ordinamento dei Comuni »*.

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Signor Presidente, io volevo far presente che ci sono due o tre articoli rimasti sospesi, per i quali si attende uno studio oltre ai colloqui con la Giunta, e non so se per domani sera si potrà dare una risposta definitiva. C'è per esempio l'articolo che riguarda la materia del culto, per il quale sono in corso degli studi per vedere fino a che punto è legittimo l'articolo che proporremo. Quindi, pur essendo d'accordo e grato che la materia venga esaurita, direi che quei tre-quattro articoli potrebbero essere discussi in una seduta qualunque della prossima settimana ed anche il voto finale potrebbe essere dato in tale seduta. Quindi oggi si potrebbe, sottoponendoci ad un lavoro intenso, terminare il grosso della legge, lasciando quei tre-quattro articoli sospesi alla prossima settimana.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Volevo proporre, dopo aver sentito anche l'Assessore, di continuare oggi la discussione fino ad esaurire la legge, eccetto gli articoli che necessitano di ulteriori studi, lasciando libera la giornata di domani per gli altri impegni che particolarmente le Giunte hanno. Cosicché potremmo poi ar-

rivare a discutere gli articoli sospesi nella prossima settimana.

**PRESIDENTE:** La proposta dell'Assessore è senz'altro da accogliersi, perché interessa a tutti che questa legge venga esaminata e approfondita nei limiti del possibile, in modo da soddisfare tutti.

Per quanto riguarda la proposta del cons. Brugger, debbo osservare che ho già ventilato io questa idea, cioè di esaurire tutto ciò che è possibile entro questa sera, però alcuni mi hanno fatto osservare che preferiscono un'eventuale seduta notturna, domani, poiché oggi non sono stati avvertiti. Vorrà dire che questa proposta la metterò poi in votazione.

La parola al cons. Brugger.

**BRUGGER (S.V.P.):** Dopo quanto era stato detto ieri l'altro, noi abbiamo assunto degli impegni per domani. Quindi, se non c'è altra possibilità, pregherei di convocare il Consiglio dopopranzo, perché in mattinata dobbiamo assolvere degli impegni, che debbono essere assolti.

**PRESIDENTE:** Lei domani vorrebbe aver libero tutto il giorno?

**BRUGGER (S.V.P.):** Possibilmente sì. Se potessimo fare seduta notturna oggi, allora domani avremmo libera tutta la giornata.

**PRESIDENTE:** Dobbiamo fissare la sessione ordinaria.

La parola al dr. Segnana.

**SEGNANA (D.C.):** Anche a me sembra che sia accoglibile la proposta fatta dal cons. Brugger; però dal momento che eravamo d'accordo di esaurire possibilmente la discussione di questa legge durante questa settimana, — almeno così era stato interpretato il pensiero

espresso dal signor Presidente —, io direi che potremmo oggi fare seduta tutto il giorno e possibilmente fare anche una seduta questa sera dopo cena, in modo da poter esaurire nella maniera più ampia possibile la discussione della legge per gli articoli che non comportano particolari difficoltà e soprattutto non comportano ancora un approfondimento di studio da parte della Giunta. Quindi la mia proposta sarebbe quella di aderire alla proposta del cons. Brugger e possibilmente di fare seduta anche questa sera, lasciando libera invece la giornata di domani.

**PRESIDENTE:** Non c'è dubbio che dobbiamo inserire in un modo o nell'altro la sessione ordinaria prevista dallo Statuto. Bisogna che sappiamo regolarci anche su quello.

Mi pare che la maggioranza qui sia d'accordo.

La parola al cons. Canestrini.

**CANESTRINI (P.C.I.):** Il medico non ci ha ordinato di finire questa sera, direi che semmai il medico ci consiglia di non prenderci l'esaurimento nervoso. Non vedo le ragioni per le quali si debba strangolare la discussione di una legge, che è tra le più importanti che in questa legislatura siano mai capitate sotto gli occhi del Consiglio regionale. Siamo a nemmeno metà strada. È vero che alcuni articoli importanti sono stati discussi, è vero però che già stamattina ci sono emendamenti importanti, ci sono importanti decisioni da prendere. Io prendo atto delle necessità dei partiti politici che hanno parlato fino a questo momento, e della opportunità, se si crede, di non fare riunione domani; di non fare riunione quando che sia, ma questa non deve andare a danno della esauriente e completa discussione della legge, soprattutto quando la decisione di finire domani è diventata la decisione di fi-

nire oggi; soprattutto quando tutta questa fretta va evidentemente a danno non solo dell'approfondimento della discussione ma va a danno di chi intende, con gli emendamenti che ha diritto di presentare, se non dar fondo alla materia, certamente proporre dei suggerimenti che crede utili alla materia. Se è vero che domani non si può per una giornata o per mezza giornata esaurire la discussione, la si continui oggi alle ore lecite; non c'è nessuna ragione per cui si debba andare alle sedute notturne. Si riprenda la discussione la settimana prossima, nei giorni che la Presidenza riterrà opportuno, possibilmente non facendola coincidere con la riunione del Consiglio provinciale. Veramente io non ho sentito qui dei colleghi giustificare le ragioni per cui non si possa esaurire con serenità e pacatezza la discussione la settimana prossima. Per fortuna la settimana prossima non è neanche la settimana di ferragosto, quindi c'è ancora qualche giorno utile, senza che questa corsa nei sacchi che dovremmo apprestarci a compiere ci faccia fare dei capitomboli sul traguardo, che è veramente troppo importante per essere sottovalutato in questa maniera.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Volevo solo far presente che la commissione affari generali ha deliberato di riunirsi martedì prossimo e di concludere sulla questione della legge-voto in materia di nazionalizzazione dell'industria elettrica, e che quindi è da presumere che dovrebbe presentare subito la sua relazione perché possa poi essere ripresa dal Consiglio al più presto possibile. Lo scopo è di inserirsi nella discussione che si sta svolgendo dalla commissione speciale al Parlamento, di inserirsi in questa discussione per eventualmente migliorare una cer-

ta dizione di un certo articolo. Quindi dovrebbe essere tenuta presente l'opportunità di una convocazione del Consiglio, immediatamente dopo la conclusione dei lavori di questa commissione.

PRESIDENTE: Potrebbe essere, lo avevo già detto, giovedì o venerdì della settimana prossima, perché mercoledì c'è il Consiglio provinciale.

La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Domani mattina facciamo seduta, le Giunte provinciali facciano loro la seduta notturna, se occorre. Non mi pare giusto scomodare un Consiglio per dieci persone. Loro vengono qua a proporre le sedute notturne al Consiglio, se le proponcano a se stessi, facciano le sedute notturne i membri delle Giunte provinciali!

PRESIDENTE: Importante adesso è andare avanti.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, per associarmi a quanto detto dal cons. Canestrini. Non vedo effettivamente la necessità di fare sedute notturne; questa sera, poi, mi pare che sia un po' tardi deliberarla adesso, perché ognuno ha i propri impegni che deve prendere a distanza di qualche ora. In secondo luogo, se facendo la seduta notturna oggi e lavorando tutto il giorno domani avessimo la presunzione e la speranza di poter concludere, si potrebbe anche fare uno sforzo; ma abbiamo sentito dalla Giunta che alcuni degli articoli comunque devono essere rimandati alla discussione della settimana prossima. Non vedo proprio neppure io perché si debba strozzare la discussione di una legge tanto importante.

In secondo luogo, signor Presidente, sul-

le sue comunicazioni. Ho sentito che la settimana ventura tornano a lavorare le commissioni legislative. Io rinnovo qui formalmente la richiesta che venga riunito il consiglio dei capigruppo, perché un gruppo, il gruppo misto, è escluso attualmente da tutte quante le commissioni. Ora, io non credo sia una cosa lecita che, tirando avanti le cose in questo modo, le commissioni continuino a lavorare, mentre un gruppo ha diritto di essere rappresentato in qualcuna di esse.

PRESIDENTE: In proposito allora pregherei i signori capigruppo di riunirsi verso le ore 15. Ora io direi di proseguire, di lavorare stamattina, nel pomeriggio o domani mattina.

BRUGGER (S.V.P.): No.

PRESIDENTE: Ma, insomma, mezza giornata perlomeno dobbiamo lavorare, avete libero il pomeriggio, caro Brugger.

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Se i signori consiglieri, che sono all'opposizione nei Consigli provinciali o nel Consiglio regionale, vogliono fare una opposizione reale e motivata, allora certamente le Giunte dovranno lavorare. Se non lavorassero le Giunte o se loro vogliono che le Giunte non lavorino, quale opposizione si potrà fare all'amministrazione? Per questo io ritengo necessario dare alla Giunta la possibilità di lavorare.

PRESIDENTE: Ma lei stesso aveva ammesso prima di accontentarsi di mezza giornata, no? Quindi, abbiate pazienza. Facciamo una sentenza salomonica: metà a lei e metà agli altri, domani.

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Forse si potrebbe votare se fare o no seduta notturna, oggi.

PRESIDENTE: Resta stabilito per domani mattina.

BRUGGER (S.V.P.): Posso ancora prendere la parola?

PRESIDENTE: Sì, dica.

BRUGGER (S.V.P.): Noi ci siamo dati la direttiva di far lavorare in mattinata le commissioni, nel pomeriggio il Consiglio. Ieri l'altro abbiamo detto che il venerdì mattina non si farà la seduta, perché si riteneva probabile una seduta notturna il giovedì. Ora noi non possiamo più far niente se ogni giorno cambiamo l'orario dei lavori del Consiglio. Perciò pregherei vivamente di attenersi strettamente al programma di lavoro, che viene in precedenza fissato.

PRESIDENTE: È un'osservazione che non possiamo accettare, cons. Brugger, perché avevamo stabilito quel programma in vista del notevole lavoro delle Commissioni legislative. D'altra parte si era anche stabilito che questa legge deve essere portata a termine, senza tener conto di quel tal programma. Comunque se cominciamo a lavorare, resta stabilita la seduta di oggi e di domani mattina.

Confermo quanto ebbe a dire già il cons. Benedikter, e lo comunico, che alle ore 9,30 di martedì si riunirà la commissione affari generali per trattare la legge-voto connessa con la nazionalizzazione.

Riprendiamo l'esame della legge sull'**Ordinamento dei Comuni**, all'art. 47 e sugli emendamenti che ho già letto, mi pare, presentati dal cons. Ceccon e dai cons. Canestrini-Vinante-Nicolodi. Chi prende la parola?

La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Ieri sera io avevo illustrato l'emendamento abolitivo della parola « occorrendo », e la discussione si è interrotta nel momento in cui su questa proposta stava per parlare l'Assessore. Mi pare quindi che per chiudere questo argomento, se i colleghi naturalmente nulla hanno in contrario, sia opportuno dare la parola all'Assessore, se è pronto a rispondere.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Io dunque ieri avevo detto che va bene quell'emendamento. Mi pareva che il presidente della commissione avesse intenzione di presentare un emendamento nel quale volesse escludere dal secondo comma dell'art. 47 quelle deliberazioni che non sono soggette in base a questa legge al controllo. Non so se l'ha presentato, la cosa per altro potrebbe essere ovvia. Veda lui se ritiene . . .

CANESTRINI (P.C.I.): È ovvio, va bene.

PRESIDENTE: È stato presentato un emendamento a firma Canestrini-Vinante-Nicolodi per aggiungere il seguente capoverso: « La Giunta provinciale deve rispondere a denunce di cittadini ».

La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): In commissione si era discusso a lungo su questo punto e avevamo avuto anche il piacere di sentire a questo proposito il parere di un tecnico, allora consigliere regionale, e che da allora è assunto a più alto seggio. A questo proposito noi avevamo sottolineato l'opportunità di inserire nell'articolo una norma che desse al cittadino alcune garanzie, e queste garanzie sono minime,

sono la garanzia di una risposta. Come si chiama questo istituto? Questo istituto si chiama « la denuncia ». Ora, non ha niente a che fare con l'identica parola che regola alcuni aspetti del diritto e della procedura penale. La denuncia amministrativa, come i colleghi mi insegnano, è una cosa del tutto diversa, ed è lo strumento con il quale *quisque de populo*, un qualsiasi cittadino, può lagnarsi presso l'autorità di provvedimenti presi, nel caso in cui ritenga di appoggiare con la sua lagnanza formali ricorsi eventualmente presentati da altri, o nel caso in cui intenda surrogare con la sua attività il silenzio di chi invece avrebbe avuto il diritto, se non il dovere, di presentare lagnanze e ricorsi. Cosa dice il Guicciardi a questo proposito? « Un mezzo particolare per far sorgere dei dubbi sulla validità di un atto amministrativo e per indurre l'autorità controllante ad esercitare su di esso i suoi poteri, è posto a disposizione del cittadino: ed è la denuncia. Essa consiste semplicemente nella segnalazione dell'atto ritenuto invalido all'autorità di controllo e a differenza di ricorsi amministrativi, non è sottoposta ad alcun requisito o formalità. Nessun particolare interesse all'atto deve avere il denunziante, che può essere *quisque de populo*, nessun termine è prescritto per la presentazione, nessuna forma è richiesta, nessuna specificazione di motivi di impugnativa è obbligatoria. Ma corrispondentemente, e a differenza di quanto avviene per i ricorsi in via amministrativa, nessun obbligo sorge nell'autorità controllante, di prendere in considerazione la denuncia e nessun risultato deve essere assicurato al cittadino per il fatto della sua presentazione. L'autorità che l'ha ricevuta rimane libera di provvedere o meno su di essa, e se provvede, la sua attività si considererà sempre esercitata d'ufficio e non nell'adempimento di un obbligo che la presentazione della de-

nuncia non vale a costituire. Perciò la denuncia non è per il cittadino, a differenza dei ricorsi amministrativi, un rimedio giuridico. Merita tuttavia di essere ricordata, sia per la sua utilità pratica, sia perché qualunque ricorso amministrativo privo di un requisito, anche essenziale o presentato a termine scaduto, può sempre avere almeno il valore di una denuncia e come tale lasciare adito all'eventualità di un risultato positivo ».

Ma pare che non si poteva dire meglio l'aspetto tutto positivo di un istituto di questa natura, che nasce prima ancora nella pratica che nella legge. Qualunque cittadino, che ritiene che le cose non vanno bene, prende una penna, e scrive su di un pezzo di carta, invia la sua lagnanza all'autorità. Sforata di ogni formalità, sfornita di ogni garanzia, sfornita di ogni termine, però è una segnalazione che una autorità democraticamente costituita, sensibile a quelle che possono essere le ripercussioni nell'opinione pubblica dei suoi atti, non può trascurare. Ed ecco che il Guicciardi la definisce « mezzo squisitamente pratico ed utile per un governo di cosa locale, democraticamente organizzato, per venire a conoscenza di suggerimenti, di segnalazioni, di lagnanze, che per una ragione o per l'altra sfuggono al ricorso vero e proprio o sfuggono magari alla impugnativa formale, regolare, da parte di chi avrebbe il diritto e dovere di questa iniziativa proporre ».

Qual è l'obiezione che abbiamo sentito in commissione di fronte a questa proposta? Un'obiezione onesta, un'obiezione modesta: « Riconosciamo il fondamento pratico di questo istituto, previsto dalla legge nazionale, previsto dall'ordinamento giuridico nazionale, previsto dalla prassi, però che la Giunta provinciale debba proprio rispondere a tutti? Ha altro da fare, possono anche essere le lettere di

un pazzo, di un esaltato ». L'argomento può senz'altro avere un certo significato, conosciamo anche noi dei grafomani che si dilettono di queste cose; però non direi che la cosa è così semplice, non possiamo tacciare di grafomania pregiudiziale, presunta, tutti coloro che intendessero presentare le loro segnalazioni alla Giunta provinciale. Tanto più, e i colleghi Assessori provinciali mi danno atto di questo, che si è sempre dichiarato, e che in commissione l'Assessore presente lo dichiarò, che poi nella pratica si risponde a tutti. Ci fu un Assessore, mi pare che c'è anche nel verbale, che disse: io ricordo che a memoria d'uomo nel mio Assessorato, due righe di presa d'atto quanto meno le abbiamo sempre siglate. Ebbene, sanzioniamo; non è un ricorso, non vi è obbligo a provvedere, non vi è obbligo ad entrare nel merito. Sanzioniamo l'obbligo morale di educazione, prima ancora che giuridico e politico di due righe di ricevuta, di due righe con le quali la Giunta provinciale dica: abbiamo ricevuto la sua segnalazione, ci penseremo, punto e stop; abbiamo ricevuto la sua segnalazione che abbiamo messa agli atti perché evidentemente assurda, punto e stop; abbiamo ricevuto la sua segnalazione sulla quale ci riserviamo di tornare perché vi sono elementi interessanti, punto e stop. Mi pare sia giusto ed onesto che i cittadini sappiano che di fronte a loro sta una Giunta provinciale che, fra i suoi compiti, ha anche quello di rispondere alle lettere, quello di dar atto di avere ricevuto della corrispondenza; mi pare sia giusto che tutti i cittadini sappiano che quando si spedisce una lettera alla Giunta provinciale, a meno che la posta non faccia degli scherzi, questa lettera è rubricata, è protocollata e avrà una risposta. Nessun termine neanche per la risposta, ma il diritto a una risposta, ripeto, è prima ancora morale che politico e giuridico.

Per questo io ritengo che non dovrebbero esserci delle difficoltà ad accettare l'emendamento che noi abbiamo proposto.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Vinante.

**VINANTE** (Segretario questore - P.S.I.): Abbiamo anche noi sottoscritto questo emendamento, perché riteniamo opportuno stabilire nell'attuale legge un dovere della Giunta provinciale, dovere che finora non è stato sentito, in quanto molti che hanno segnalato alla Giunta provinciale eventuali deficienze e irregolarità amministrative dei comuni, non hanno avuto la risposta, una risposta adeguata, una risposta tranquillante. Noi dobbiamo aiutare il cittadino a far sì che si renda utile alla buona amministrazione di un comune, facilitandogli la segnalazione alla Giunta provinciale. Il ricorso comporta già di per sé delle difficoltà, — carte bollate, avvocati —, in quanto naturalmente il cittadino, attraverso il ricorso, deve esporre la situazione, da un punto di vista legale, con tutti gli argomenti che possano eventualmente richiamare la Giunta provinciale alle disposizioni di legge.

La segnalazione ha un carattere diverso; cioè il cittadino richiama la Giunta provinciale sul fatto che una amministrazione comunale ha preso una deliberazione o non ha preso alcuna deliberazione riguardo a un determinato argomento, invitando quindi la Giunta provinciale ad interessarsi, ad effettuare dei controlli per constatare se veramente la segnalazione corrisponde a verità. Facendo questo, si infonde anche nel cittadino stesso una maggiore fiducia nell'organo tutorio e nello stesso tempo si stabilisce una partecipazione del cittadino alla vita pubblica, in quanto anche al di fuori del Consiglio comunale è consentito al cittadino di richiamare l'organo tutorio a intervenire.

Io ho presenti diverse segnalazioni che sono state fatte anche recentemente per amministrazioni comunali, ho avuto purtroppo la convinzione che la Giunta provinciale non sempre si rende conto forse della gravità delle segnalazioni. I funzionari qualche volta pensano che si tratti di questioni personali, lasciano perdere, non prendono in serietà le segnalazioni e tutto finisce là. Però, in questa maniera che cosa si può verificare? Che si autorizzano tacitamente o esplicitamente le amministrazioni comunali a procedere tranquillamente, perché anche di fronte a segnalazioni la Giunta provinciale non interviene. Così si delude il cittadino, il quale naturalmente molte volte lo fa per senso civico, non lo fa per questioni personali e quindi si crea un senso di disorientamento, di disinteresse, di delusione. Se viceversa si stabilisce che alla Giunta provinciale deve rispondere alle eventuali segnalazioni, noi creiamo uno strumento di facile accesso anche da parte dei singoli cittadini. Però io penso che sarebbe opportuno che la Giunta provinciale non si limitasse, come ha fatto in certi casi, a rispondere semplicemente: abbiamo preso atto, non ci sono elementi sufficienti; perché in questo caso si crea purtroppo ancora un senso di maggiore delusione nei confronti dei cittadini, nei confronti di coloro che hanno segnalato la eventuale violazione della legge. Ora, dato che abbiamo la possibilità di poter inserire in questo provvedimento di legge uno strumento che in sostanza cerca di contribuire a regolare maggiormente la vita dei nostri comuni, dando una maggiore garanzia al cittadino, mi pare che non dovrebbe essere difficile di accettare questo emendamento.

Per quanto riguarda il precedente emendamento che è stato presentato, cioè di togliere « occorrendo », anche noi siamo d'accordo e l'abbiamo firmato, per stabilire non sempli-

cemente una facoltà, ma un obbligo per la Giunta provinciale di richiedere, in caso di mancata trasmissione delle deliberazioni entro i termini, di imporre alle amministrazioni comunali l'obbligo di trasmettere le delibere. Fatti che si sono verificati e che devono servire a noi come base di indicazione, devono servire come esperienza per far sì che questo non si verifichi più.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Corsini.

**CORSINI (P.L.I.):** Per dire che l'emendamento proposto . . .

**BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.):** Vorrei spiegare alcune cose che poi potrebbero facilitare la discussione. Ora, la Giunta non è che sia contraria o favorevole a questo emendamento, la Giunta vorrebbe richiamare i consiglieri proponenti a una serie di considerazioni, dopo di che essi sono liberi di insistere o no sul loro emendamento.

Premetto che è inutile qui chiamare in causa la democrazia; siamo tutti d'accordo che ogni amministrazione corretta, sia regionale che provinciale, che comunale, ricevuta la lettera da un cittadino dovrebbe rispondere. Su questo punto non c'è discussione, perché ogni cittadino ha diritto di chiedere una informazione, fare una denuncia, svolgere una serie di domande, e ha diritto di avere una risposta. Però, nel momento in cui si pone nella legge un principio: « la Giunta provinciale deve rispondere a una denuncia di cittadini », si viene a introdurre un istituto implicitamente, che non è il ricorso gerarchico improprio, che non è un ricorso giurisdizionale, ma che è un qualche cosa di nuovo. Perché evidentemente quando si dice « la Giunta provinciale deve rispondere », si pone un obbligo, un obbligo tra il resto non

circondato da particolari norme. Quindi è soltanto un principio morale che rimane per aria, tanto che se una Giunta provinciale sistematicamente non risponde, al consigliere provinciale non resta altro che da fare che denunciare il fatto, in seduta di Consiglio, attraverso interpellanze, mozioni, interrogazioni.

Ora, non penso che sia intenzione dei proponenti introdurre un nuovo istituto, che si chiama « l'istituto della denuncia ». Penso che essi vogliano più che altro sollecitare l'amministrazione provinciale a dare una risposta a quei cittadini che vogliono denunciare determinate situazioni. Ma a che pro denunciarle, se poi la risposta può essere completamente evasiva? se poi non c'è alcun obbligo di risposta? Un diritto di denuncia spetta, ad esempio, al consigliere che può presentare un'interrogazione, un'interpellanza, una mozione; ma il cittadino non è un consigliere con una rappresentanza pubblica, con un mandato pubblico di rappresentanza.

Nell'attuale legislazione, noi troviamo quei ricorsi di cui fa cenno l'art. 46 della legge, approvato ieri: « La Giunta provinciale conosce dei ricorsi avverso i provvedimenti dei comuni e degli altri enti ed istituti locali, di cui al primo comma, in tutti i casi nei quali le leggi dello Stato attribuiscono tali poteri alla Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa ». Questo è un caso.

Poi, senza particolari sanzioni, è introdotto un altro istituto, che è quello dell'opposizione: « Su tutte le delibere che vengono presentate alla Giunta provinciale per il controllo di legittimità o di merito, il cittadino può presentare un'opposizione ». La Giunta provinciale prende sempre in considerazione questa opposizione; non è tenuta a dare risposta, perché non si tratta di un ricorso formale, ma ne tiene conto nel momento in cui va ad approva-

re o ad annullare la deliberazione. I consiglieri provinciali hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni; in questo caso possono far valere con tutte le garanzie previste dalla legge il loro diritto di denunciare una determinata situazione all'amministrazione provinciale e di ottenere una risposta. Quindi io direi ai consiglieri proponenti di formulare diversamente questo articolo, perché altrimenti si presta ad una interpretazione che mette in imbarazzo la Giunta e chi vi parla. Trovino un altro modo per riaffermare quel principio generalissimo che in democrazia si deve sempre tener presente, per cui la pubblica amministrazione è tenuta a rispondere a tutte le lettere che il cittadino invia. Io non so come si può formulare ciò. Forse si può accantonare e studiare questo punto per affermare il principio della risposta dell'ente pubblico al privato cittadino. Dicendo che la Giunta provinciale deve rispondere alle denunce dei cittadini, si viene a dare un volto particolare alla denuncia, si viene ad istituire un nuovo istituto. E credo che questa non sia l'intenzione dei presentatori, perché non è detto che si tratti sempre di una denuncia, può darsi benissimo che si chiedano soltanto informazioni. È il principio della risposta al cittadino, che, secondo me, va affermato. Costringere la Giunta a dare una risposta credo che sia un po' difficile, infatti non ci sarà una legge che stabilisca delle pene per una amministrazione che non risponde ad una lettera. Questo è affidato anche al costume democratico, al senso di responsabilità degli amministratori, i quali non lascieranno inascoltata alcuna voce di cittadino.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Corsini.

**CORSINI (P.L.I.):** Io non sono completamente contrario all'emendamento proposto

dal cons. Canestrini ed altri, ma non sono neanche completamente favorevole nella sua formulazione. Mi pare innanzitutto di ritenere che non sia opportuno accantonare anche questo argomento perché se nel momento in cui ci troviamo di fronte a qualche difficoltà continuiamo ad accantonare gli articoli, alla fine dovremmo ridiscutere pressoché tutta la legge. Siamo di fronte poi ad un argomento, che penso possa essere risolto abbastanza facilmente qui. Questo istituto della denuncia, a mio avviso, non va respinto così in toto, ma mi pare che dovrebbe essere mantenuto proprio entro quelle linee illustrate dal Guicciardi, come ha letto il cons. Canestrini. Cioè dovrebbe essere ammesso non per qualsiasi motivo e per qualsiasi fatto, per qualsiasi sentimento che possa sorgere nella persona del possibile denunciante, ma dovrebbe essere ammesso per eventuali irregolarità formali dell'atto che viene segnalato, per sostituirsi all'inerzia di altri che avrebbero potuto e dovuto fare la stessa segnalazione. Se mantenuta entro questi limiti, la cosa diventa sempre di una certa importanza e di un certo impegno; avremmo anche il vantaggio correlativo di non moltiplicare all'infinito questi scritti e queste denunce. Perciò tutti sappiamo che si tratta di un istituto che nella prassi viene già adoperato abbastanza largamente, abbastanza continuamente, e se lo codifichiamo in questo modo forse creeremo un'enorme congerie di lettere che arrivano, e le quali spesse volte hanno all'origine risentimenti personali, o dubbi, o sospetti, o interessi anche personali, il che non è certo nelle intenzioni dei proponenti stessi dell'emendamento.

Per cui se questo istituto della denuncia fosse precisato, avente lo scopo innanzitutto di sostituirsi all'inerzia di altri aventi dovere o aventi interesse e che non lo fanno, e fosse

mantenuto nei limiti di segnalazioni di irregolarità formali degli atti che vengono portati così in rilievo alla Giunta provinciale, io penso che potremmo accoglierlo tranquillamente, sicuri di aver dato anche un maggior respiro democratico alla partecipazione di tutti i cittadini alla vita pubblica.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):

Io ritengo che la Giunta provinciale dovrebbe essere la prima, il primo organismo che gradisce di conoscere l'andamento, le situazioni, le gestioni, i procedimenti, il comportamento delle amministrazioni comunali della provincia. Quindi il fatto di avere delle segnalazioni su eventuali irregolarità amministrative non dovrebbe turbare la Giunta, la quale dovrebbe apprezzare l'opera del cittadino intesa a sanare eventuali situazioni. Il cons. Corsini dice adesso: non sono molto d'accordo, in quanto già oggi abbiamo una manifestazione abbastanza vasta di denunce, quindi non mi pare che si debba eccessivamente incoraggiare il cittadino ad agire in questo senso. Ma io mi rifiuto di credere che il cittadino, solo per il fatto che ha la risposta, possa intensificare le sue denunce. Mi rifiuto di credere che sia questo il motivo che può eventualmente stimolare il cittadino a segnalare solo per il fatto di avere la risposta. Io viceversa considero utile, anche per la serietà della Giunta provinciale, che il cittadino sia posto a conoscenza di quale provvedimento ha preso la Giunta provinciale, se ha preso provvedimento di un'eventuale dichiarazione di inesistenza dei fatti segnalati, anche perché, attraverso queste eventuali segnalazioni, il cittadino ha la conferma che la Giunta provinciale non cestina le denunce. Ora, mi si potrebbe dire: ma insomma, questa eventuale preoccupazione, che la Giunta provincia-

le non abbia da prendere neanche in esame le eventuali denunce, non ha alcun fondamento.

Ora, io non voglio affermare che la Giunta provinciale si sia comportata in questa maniera, ma al cittadino che ha effettuato delle denunce e non ha avuto nessuna risposta, è sorta la convinzione che la Giunta provinciale, anziché andare alla ricerca delle responsabilità, se responsabilità ci sono, sia la protettrice delle amministrazioni, specialmente se sono di un eventuale indirizzo politico, nel senso di coprire eventuali violazioni di legge. Ora, o noi accettiamo il principio che effettivamente questa denuncia da parte del cittadino ha un valore, una certa serietà e che quindi se noi attribuiamo a questa il carattere di una denuncia seria, allora mi pare che richiedere una risposta sia una cosa ovvia, sia perlomeno una cosa utile nei confronti del denunciante. Viceversa, se le denunce non hanno neanche il diritto di avere una risposta, allora succederà quello che è già successo: che si crea nel cittadino, anziché un senso di fiducia nell'organo tutorio, si crea proprio quel senso di sfiducia, che oggi purtroppo esiste, non giustificato in certi casi, ma che però si crea soltanto perché sorge la convinzione che la Giunta provinciale non vuole andare alla ricerca dei fatti e della verità, ma preferisce il quieto vivere.

Quindi non dobbiamo allarmarci se noi inseriamo eventualmente anche il dovere della risposta da parte della Giunta provinciale; mi pare che si introduca una innovazione che da un certo punto di vista dovrebbe essere accolta con entusiasmo, in quanto si ricerca la collaborazione di tutta la cittadinanza della provincia al buon andamento delle amministrazioni comunali.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Segnana.

SEGNANA (D.C.): Io penso di poter rispondere al cons. Vinante, innanzitutto che ritengo senz'altro che le Giunte provinciali gradiscano effettivamente la collaborazione dei cittadini, soprattutto in materie delicate, quali possono essere in modo particolare la tutela e la vigilanza sui comuni e quindi l'attività dei comuni, e ritengo che veramente possa essere considerata anche utile alla comunità in genere questa collaborazione che i cittadini possono offrire alla Giunta provinciale, denunciando fatti che non sono a conoscenza della Giunta stessa, chiarendo determinate situazioni, delle quali le Giunte non sono al corrente.

Io però, se in via di massima apprezzo questa collaborazione, ritengo che non sia da accettare il principio che statuisce l'obbligo per la Giunta provinciale di rispondere, nel modo in cui ha parlato il cons. Vinante. Potrei anche essere d'accordo nel dire: senz'altro la Giunta deve rispondere perlomeno al cittadino, dicendo che prende atto della denuncia che è stata fatta, e quindi dà perlomeno una risposta, dalla quale il cittadino evince che la sua denuncia è stata presa in considerazione. Ma da questo a statuire che la Giunta provinciale deve rispondere dando ulteriori informazioni ecc., credo che vi sia veramente una tale possibilità di casistica, da rendere veramente difficile l'accettazione di questo principio. Io personalmente, nella mia qualità di Assessore provinciale, ho sempre cercato di rispondere a tutte le lettere, a tutte le denunce, anche a tutte le istanze che mi sono arrivate e che mi hanno rivelato situazioni di particolare interesse, delle quali non ero a conoscenza. Però ho dovuto constatare che in qualche caso, quando si risponde, con la risposta assolutamente non si esaurisce l'istanza del cittadino, perché molte volte ci si trova di fronte a persone le quali, o per partito preso, o per una loro particolare

mentalità, o perché hanno una partita aperta con i cittadini che essi denunciano, non si accontentano mai della risposta. Per cui tra l'amministrazione e il cittadino si instaura un giro tale di risposte e di nuove richieste di informazioni che ad un certo momento non può continuare lasciando insoddisfatto anche il cittadino che ha presentato l'istanza.

Quindi io sono d'accordo nel dire che l'amministrazione è tenuta a dare una risposta, una risposta almeno di presa d'atto; ma non sono d'accordo sull'impostazione data dal cons. Vinante, perché credo che questa darebbe adito ad una tale casistica, dalla quale sarebbe veramente difficile poter uscire.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi pare opportuno innanzitutto fare una distinzione fra la corrispondenza di cui è stato parlato, e la istituzione della denuncia-segnalazione di cui ci occupiamo.

Evidentemente si può ridicolizzare anche l'ipotesi se facciamo riferimento al grafomane che esiste dappertutto o al maniaco della perfetta funzionalità degli enti, come lui solo la immagina e la pretende. Allora uno segnala, chiede ecc.; gli rispondono; lui dice non va ancora bene, riscrive; e il giro non si chiuderebbe mai se non intervenisse la chiusura unilaterale da parte dell'amministrazione che mi pare ovvia e che ognuno farebbe, al posto degli Assessori o degli amministratori. Ma quello è il caso della corrispondenza coi lettori. Ci sono anche i giornali perseguitati dai lettori di questo tipo. Abbiamo avuto dei casi abbastanza clamorosi, che forse qualcuno ricorda anche a Trento. A un certo momento il rapporto bilaterale si chiude da una parte e quindi dall'altra può continuare all'infinito con il solo di-

sturbo di cestinare la lettera, letta o anche non letta. E questa è una parte.

L'altra parte è la denuncia-segnalazione. Io non ho le letture fresche e il testo sottomano or ora letto opportunamente dal collega Canestrini, ricordo però, — e mi pare che non fosse il Guicciardi, ma lo Zanobini o l'Orlando —, di aver letto, quando si stava discutendo la proposta di legge per l'istituzione del tribunale di giustizia amministrativa, di aver letto anch'io delle pagine ispiranti simpatia nei confronti di questo istituto, che è considerato dai giuristi il più semplice e il più alla portata di tutti. Ed è effettivamente tale, perché quando incominciamo a parlare di ricorso vero e proprio, sia esso gerarchico che giurisdizionale, cominciamo a dover impugnare carta bollata il più delle volte e comunque a mantenere termini, forme ecc., per cui il cittadino semplice, dovendo ricorrere ad una consulenza o magari ad un avvocato, si scoraggia, preferisce piuttosto non farlo. Ecco che la denuncia-segnalazione rimane l'unico strumento agile e semplice alla portata di tutti. Naturalmente si tratta di discriminare e fra questo e la semplice lettera di altra natura, richiesta di informazioni, recriminazioni magari infondate. Cioè la Giunta dovrebbe essere tenuta a dare una risposta a queste segnalazioni-denunce che abbiano la caratteristica voluta, cioè quella di indicare una effettiva o presunta illegittimità degli atti assunti dalle amministrazioni locali. Io voglio essere meno pessimista di altri che mi hanno preceduto, e ricordare l'esperienza positiva che in materia io ho potuto fare, non in maniera diretta, perché dispongo, essendo consigliere provinciale e regionale, di quegli strumenti che ha ricordato l'Assessore Bertorelle, ma l'ho fatto in qualità di pubblico scrivano, cosa che penso capiti un po' a tutti noi, cioè l'ho fatta stilando alcune di queste denunce-segnalazio-

ni, per conto di cittadini che mi chiedevano come si può fare a segnalare, a intervenire, a ricordare, — così dicevano loro, perché la sfumatura tra il ricorso vero e proprio e questa denuncia-segnalazione non tutti la afferrano. Devo dire, qui non c'è il Presidente della Giunta provinciale che me ne potrebbe dare atto, devo dire che più di una volta la segnalazione ha effettivamente centrato nel segno e ha avuto come effetto il rinvio della delibera segnalata, il richiamo per l'amministrazione alla legittimità degli atti, alla necessità di osservare la legittimità degli atti. Quindi indiscussa la utilità dell'istituto. Ora, in quei casi, se non vado errato, se non mi manca qualche elemento di informazione, che cosa è avvenuto? È avvenuto che la Giunta provinciale ha preso in considerazione la denuncia-segnalazione, ha esaminato la delibera a carico della quale si segnalavano le irregolarità o le illegittimità, e l'ha rinviata, senza darne comunicazione a chi aveva fatto la segnalazione, con un inconveniente molto leggero: l'inconveniente cioè che quel Tizio anziché saperlo direttamente l'ha saputo indirettamente perché poi ha visto che la delibera non aveva avuto corso. Se noi approviamo l'emendamento che è stato presentato, cosa succede di nuovo? Succede questo: che nel momento in cui la Giunta prende la sua decisione circa la delibera di cui è stata segnalata la vera o presunta illegittimità, fa scrivere due righe dai funzionari o dagli impiegati, e dice: abbiamo preso atto della sua denuncia ed è stato provveduto o verrà provveduto di conseguenza. Penso che anche una risposta così evasiva qualche volta può essere sufficiente, perché l'agire di conseguenza può voler dire appunto rinviare la delibera che è stata riscontrata illegittima. Oppure può andare più in là e dire: abbiamo preso atto della vostra denuncia-segnalazione, abbiamo esami-

nato il caso, non abbiamo riscontrato gli elementi di illegittimità da voi segnalati perché non esistono, quindi ci spiace. Punto. Cordiali saluti, od ossequi o arrivederci, qualche cosa del genere. Facciamo il conto che questa statuizione potesse anche indurre cittadini che non hanno mai scritto a scrivere, cittadini che hanno scritto una volta a scrivere con più facilità perché aspettano la risposta; alla fine dell'anno cosa avremmo creato? Avremmo creato un lavoro di 100, 200, 300 lettere da parte degli uffici della Provincia, che non sono poi un super lavoro; e allora vale effettivamente la pena, secondo me, proprio stabilire ciò, in modo che i cittadini sappiano essere un loro diritto e non una loro facoltà soltanto che può essere presa in considerazione o disattesa dalla Giunta provinciale.

Per questo mi pare che non si dia luogo agli inconvenienti paventati, mentre si arriverebbe effettivamente a sveltire un po' i rapporti e a rendere più concreti e più fruttuosi i rapporti tra il singolo cittadino e la pubblica amministrazione.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Benedikter.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Ich möchte die Diskussion nicht weiter ausdehnen, aber doch noch einen anderen Gesichtspunkt zur Beurteilung dieser Angelegenheit, nämlich der Gemeindeautonomie, hinzufügen. Mit ganz geringen Ausnahmen, glaube ich, sind wir hier im Regionalrat alle darüber einig, daß diese Autonomie der Gemeinde konsequent durchgeführt und verwirklicht werden soll, und zwar irgendwie nach dem Beispiel, wie wir uns die Provinzautonomie bzw. die Regionalautonomie vorstellen. Von diesem Standpunkt aus war es folgerichtig, daß im Gesetz das Recht der Gemeinderäte auf die politische Kontrolle

durch Anfragen, durch Beschlußanträge, das Recht, eine Geschäftsordnung zu verabschieden, eingeführt worden ist, daß die sogenannte politische Kontrolle, unabhängig von der Gesetzmäßigkeitskontrolle, über die Verwaltung in erster Linie vom Gemeinderat als solchem ausgeübt werden soll, wie es im Landtag durch die Landtagsabgeordneten, im Regionalrat durch die Regionalratsabgeordneten erfolgt. Das besagt, daß diese Kontrolle nicht von außen oder von oben ausgeübt werden soll und sich das Mitglied des Gemeinderates, dieses örtlichen Parlaments, an eine andere Behörde wendet, um etwa eine Anzeige zu erstatten, von der es dann erhofft, daß eine Untersuchung über die Verwaltung ausgelöst wird und dementsprechend darüber dann von der Kontrollbehörde irgendein Bescheid erlassen wird. Ich glaube, man darf diesen Aspekt nicht vergessen. Entweder soll die Gemeindeautonomie als solche als die untere autonome, parlamentarische und demokratische Institution ausgebaut werden, so daß es meiner Ansicht nach nicht gut vereinbar ist, wenn die Gemeindeverwaltung, die ja in erster Linie und eigentlich grundsätzlich nur dem Gemeinderat gegenüber Rede und Antwort stehen soll, gewissermaßen in einem Zustand der ständigen Untersuchung von seiten der Aufsichtsbehörde versetzt wird. Die Aufgabe derselben soll sich ja nur auf die Überprüfung der Gesetzmäßigkeit der Amtshandlungen beschränken und zwar gewisser, nicht einmal aller, sondern nur der wichtigeren Amtshandlungen. Darüber hinaus darf sie aber nicht als ständiges Untersuchungsorgan aufgefasst werden. Entweder wird also auf Grund einer Anzeige ein Verfahren eingeleitet und dann die Behörde verpflichtet, eine Untersuchung zu führen und einen Bescheid zu erlassen, gegen den dann wieder die Möglichkeit besteht, beim

Verwaltungsgerichtshof weiter Einspruch zu erheben, oder es bleibt nur die Möglichkeit, die Kontrollbehörde auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen. Ich glaube, soweit ein besonderer Bedarf besteht, daß dieser Bedarf, nach dem Ausbau dieser Einrichtung, durch die Einrichtung des Verwaltungsgerichtshofes weitgehend aufgehoben würde, so daß nicht ein Rekurs an den Staatsrat, sondern an den Verwaltungsgerichtshof, der in der Provinzhauptstadt seinen Sitz hat, dann die Anzeige ersetzt. Auf der anderen Seite aber, wenn man schon diese Einrichtung, wie sie der Abgeordnete Canestrini aus der Rechtslehre von Guicciardi zitiert hat, kodifizieren möchte, so ist daraus nicht gegeben, daß die Verwaltung antworten muß. Es steht hier, daß die Verwaltung, da es kein Rekurs ist, in keiner Weise verpflichtet ist, die Anzeige überhaupt in Betracht zu ziehen und der Bürger in keiner Weise berechtigt ist, irgendein Ergebnis aus dieser seiner Anzeige zu erwarten. Und wenn man schon den Stand der Rechtslehre hierüber sozusagen kodifizieren möchte, dann bliebe eigentlich nur übrig zu sagen, der Landesauschuß müsse den Eingang einer solchen Anzeige formell bestätigen, was immerhin auch eine offizielle Bestätigung dafür wäre, daß man sich gerührt hat. Aber darüber hinaus würde diese Einrichtung in etwas anderes verwandelt, was man ja nicht will, weil sonst ein echter Rekurs, ein sogenannter Verwaltungsrekurs herauskäme, wie z.B. bei der Tiroler Gemeindeordnung, die im Jahr 1949 vom Landtag in Innsbruck verabschiedet worden ist, wo ein echter Rekurs gegen einen Gemeindebeschuß vorgesehen ist, den derjenige einbringen kann, der sich durch einen solchen Beschuß oder durch eine Verfügung in seinen Rechten verletzt fühlt. « . . . kann also Einspruch erheben . . . », heißt es und dann muß

die Bezirkshauptmannschaft einen Bescheid geben, also antworten, und gegen diesen Bescheid kann dann im Verwaltungswege weiter rekuriert werden. Es ist also ein regelrechtes Rekursverfahren, das abgewickelt wird und das dann die Voraussetzung für die Anfechtung bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit bildet. Aber das alles kommt hier nicht in Frage, weil wir ja nicht befugt sind, einen neuen Grundsatz einzuführen, nachdem wir hier an die Grundsätze der einschlägigen staatlichen Gesetze gebunden sind und dies nicht beabsichtigt ist. Wenn es also bei der Anzeige, beim Hinweisen bleibt und wenn man über die bestehende Rechtslehre nicht hinausgehen will, so bliebe zum Kodifizieren nichts anderes übrig, als lediglich vorzuschreiben, daß der Eingang dieser Anzeige regelrecht bestätigt werden muß. Auf der anderen Seite, glaube ich, sollte man nicht weiter gehen; abgesehen von der Frage der Einführung eines echten Rekurses. Dies weil sich sowohl der Gemeinderat als auch der Gemeindeauschuß gewissermaßen nicht in einen solchen Zustand versetzt fühlen sollen, als ob sie ständig in ihrer gesamten Amtsführung einer Untersuchungs Gewalt ausgesetzt wären. Die Autonomie müßte sich jedoch so auswirken, daß abgesehen von der Gesetzmäßigkeitskontrolle, die Kontrolle sich in erster Linie im Rahmen der Gemeindeg Demokratie abspielt.

*(Non ho intenzione di allargare ancora di più la discussione bensì di aggiungere un altro punto di vista per giudicare la questione dell'autonomia comunale. Con pochissime eccezioni qui in Consiglio regionale siamo tutti del parere, credo, che l'autonomia comunale debba essere realizzata sull'esempio quasi di come immaginiamo l'autonomia provinciale o regionale. Da questo punto di vista è stato coerente che si sia introdotto nella legge*

*il diritto dei consiglieri comunali ad un controllo politico attraverso richieste e proposte di deliberazioni, il diritto di emanare un ordinamento interno e che il cosiddetto controllo politico sull'amministrazione, indipendente dal controllo di legittimità, sia esercitato in prima linea dal Consiglio comunale in quanto tale così come avviene nel Consiglio provinciale da parte dei consiglieri provinciali e nel Consiglio regionale da parte dei consiglieri regionali. Tutto ciò sta ad indicare che il controllo non verrà esercitato dal di fuori o dall'alto e che un membro del Consiglio comunale, di questo Parlamento locale, non si rivolgerà ad un'autorità esterna per fare per esempio una denuncia, autorità da cui spera che venga intrapresa un'inchiesta sull'amministrazione in base alla quale l'autorità di controllo emetta un qualsiasi decreto. Credo che non si debba dimenticare questo aspetto. L'autonomia comunale in quanto tale deve essere organizzata come un'istituzione di grado inferiore ma autonoma, parlamentare e democratica, cosicché a mio parere non è del tutto compatibile se la amministrazione comunale, la quale deve render ragione in prima linea anzi per principio soltanto al Consiglio comunale, in un certo senso è tenuta continuamente sotto inchiesta dall'autorità di vigilanza. Il compito di questa dovrebbe invece limitarsi al controllo di legittimità degli atti ufficiali e cioè di certi, non di tutti, gli atti ufficiali di qualche importanza; al di là di questo tale autorità non dovrebbe venir interpretata come stabile organo di controllo. Insomma, o in base ad una denuncia viene iniziato un procedimento e impegnata l'autorità a condurre un'inchiesta e ad emettere un decreto contro cui esiste poi la possibilità di ricorso presso la Corte di giustizia amministrativa, oppure rimane soltanto la possibilità di segnalare certe cose all'autorità di controllo.*

*Credo che per la misura in cui queste necessità particolari esistono, esse sarebbero largamente risolte, dopo il perfezionamento di questa organizzazione, dall'istituzione della Corte di giustizia amministrativa, cosicché le denunce verrebbero sostituite da un ricorso alla Corte di giustizia amministrativa con sede nel capoluogo di provincia, anziché al Consiglio di Stato. D'altra parte però se si vuole codificare questa istituzione tale quale l'ha citata il cons. Canestrini della giurisprudenza del Guicciardi, non ne risulterà necessariamente che l'amministrazione debba dare una risposta. È detto qui che l'amministrazione non è tenuta assolutamente a tenere in qualche considerazione la denuncia, visto che non si tratta di un ricorso, e che il cittadino non è in nessun modo autorizzato ad aspettarsi un qualsivoglia risultato dalla sua denuncia. E se si vuole per così dire codificare la posizione della giurisprudenza su questo argomento, non rimane che affermare che la Giunta provinciale dovrebbe accusare ricevuta di tale denuncia, il che costituirebbe già una conferma ufficiale che si è fatto qualcosa al riguardo. Oltre questo limite tale istituzione verrebbe trasformata in qualcosa di diverso, il che non è nelle nostre intenzioni, altrimenti ne risulterebbe un vero e proprio ricorso, un cosiddetto ricorso amministrativo, come per es. nell'ordinamento comunale tirolese emanato nel 1949 dalla Dieta di Innsbruck, in cui è previsto un vero e proprio ricorso contro una delibera comunale, ricorso che può venire inoltrato da chiunque si senta leso nei suoi diritti da un provvedimento o da una deliberazione. Vi si dice: « . . . può dunque inoltrare ricorso . . . » ed in seguito a ciò la Capitaneria distrettuale darà una risposta contro cui può venir inoltrato ricorso in via amministrativa. Si tratta dunque dello svolgimento di un vero e proprio procedimento di ricorso che forma poi*

*la premessa per la contestazione in sede di giurisdizione amministrativa. Ma di tutto questo non occorre occuparsi perché non siamo competenti ad introdurre un nuovo principio, essendo legati alle leggi statali relative, né abbiamo intenzione di farlo. Volendo rimanere perciò sulla denuncia e non volendo uscire dai limiti dell'attuale giurisprudenza, per codificare non ci rimarrà nient'altro da fare che prescrivere una regolare ricevuta della denuncia stessa. D'altra parte credo che non bisognerebbe andare oltre, a parte la questione dell'introduzione di un vero e proprio ricorso; questo perché tanto il Consiglio quanto la Giunta comunale non devono sentirsi continuamente sottoposti ad una potestà di vigilanza in tutta la loro attività ufficiale. L'autonomia però dovrebbe esplicarsi in modo tale che, controllo di legalità a parte, un controllo si svolga prima di tutto entro i limiti della democrazia comunale.)*

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Dopo aver sentito gli interventi dei vari colleghi, mi pare che la questione possa esser utilmente posta in questo modo. L'istituto della denuncia non è un istituto nuovo, ha già una sua regolamentazione. Vogliamo recepirlo così come ormai esso è o vogliamo innovare in merito ad esso? Se vogliamo innovare qualche cosa dobbiamo sapere con esattezza che cosa vogliamo apportarvi di nuovo. Se il fine dell'emendamento proposto è quello di rendere obbligatorio l'atto di ricevuta della denuncia stessa, io penso che sarà utile arrivarci, anche se è qualche cosa che nella prassi avviene formalmente. Però o si tace completamente o non si introduce nessun emendamento, o se questo si introduce deve esser ben chiaramente definito che cosa si intenda per denuncia. E allora mi pare utile leggere

quanto dice lo Zanobini a proposito, il quale precisa che la denuncia è una semplice esposizione delle ragioni che possono giustificare lo annullamento o la revoca di un atto amministrativo. Non dunque denunce così come vengono, di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, segnalazioni di torti subiti o supposti od altro, ma la esposizione delle ragioni che possano giustificare l'annullamento o la revoca di un atto amministrativo, fatta da qualunque persona per richiamare su di essa l'attenzione dell'autorità, in modo che questa possa tenerne conto nell'esercizio dei suoi poteri di revoca o di annullamento d'ufficio. La denuncia è una semplice dichiarazione di conoscenza, mentre il ricorso è anche soprattutto una dichiarazione di volontà. Ora, se la denuncia non è che una semplice dichiarazione di conoscenza, alla Giunta o all'organo a cui la denuncia stessa viene inviata, compete un altrettanto dovere di affermare di esser venuta a conoscenza dei fatti esposti e delle ragioni esposte nella denuncia stessa. Lo Zanobini prosegue e ritiene che l'organo non abbia nessun obbligo di prendere in considerazione la denuncia stessa; questo potremmo forse, introducendo questa norma, anche oltrepassarlo. Dove invece mi pare che ci metteremo su un piano quanto mai pericoloso, sarebbe nel pretendere che nella risposta dell'autorità si entrasse anche minimamente nel merito, anche nel senso di dire: « non crediamo di prendere in esame o di prendere in considerazione i fatti esposti », perché in quel momento avremmo una vera e propria pronuncia da parte dell'autorità a cui la denuncia è stata rivolta. Questa pronuncia potrebbe essere sindacabile come ogni altro atto amministrativo e si aprirebbe un altro atto su cui poter innestare la procedura del ricorso.

Per cui io ripeto quanto avevo detto nel primo intervento, che sono favorevole all'in-

troduzione di questo emendamento, purché risulti chiaro che cos'è questo istituto della denuncia e particolarmente che è rivolto esclusivamente a portare a conoscenza ragioni per le quali l'atto amministrativo potrebbe essere annullato d'autorità.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich wollte nur sagen, daß meiner Ansicht nach aus dieser sehr nützlichen Diskussion sich schon etwas ergibt, nämlich daß, wenn man diese Einrichtung kodifizieren will, man ohne über die bestehenden Grundsätze hinauszugehen, sagen könnte, die Landesausschüsse müssen die Kenntnisnahme dieser Anzeigen bestätigen. Was immerhin bedeutet, daß diese Kenntnisnahme eben auch irgendeine Wirkung auslöst, denn wenn der Inhalt der Anzeige derart ist, daß er tatsächlich zu Folgerungen führen muß, dann kann man das nicht einfach schriftlich bestätigen: « Ich habe es zur Kenntnis genommen, aber im übrigen . . . ». Ich glaube, das wäre immerhin ein Ergebnis, das rechtlich auch eine gewisse Bedeutung hat.

*(Volevo soltanto dire che a mio parere da questa utilissima discussione si può già trarre un risultato: quello cioè che se si vuole codificare questa istituzione senza uscire dai principi attualmente validi, si può dire che le Giunte regionali devono convalidare la conoscenza di tali denunce. Ciò assumerà il significato che questa conoscenza avrà un qualsiasi seguito, poiché quando il contenuto della denuncia fosse tale da portare ad effettive conseguenze, non sarà possibile convalidare semplicemente per iscritto nella formula: « Ne ho preso debita conoscenza, ma per il resto . . . ». Credo che questo sarebbe comunque un risultato che avrebbe un certo significato legale.)*

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Io non so se dopo queste spiegazioni i signori proponenti ritengono di insistere sul loro testo e che su questo si voti. Avranno certamente compreso che su questo testo non c'è l'accordo di tutti, per i motivi qui esposti. Quindi se loro ritengono di modificarlo . . .

PRESIDENTE: Il nuovo emendamento sarebbe questo: nuovo comma all'art. 47: «Ogni cittadino ha diritto di produrre direttamente alla Giunta provinciale denunce motivate o segnalazioni anche per mancato invio di delibere regolarmente adottate dagli organi comunali ».

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Bisognerebbe togliere la parte che riguarda « segnalare il mancato invio », perché è già compresa nella denuncia.

PRESIDENTE: Quindi, cons. Canestrini, l'emendamento sarebbe questo: « Ogni cittadino ha diritto di produrre direttamente alla Giunta provinciale denunce motivate o segnalazioni ».

CANESTRINI (P.C.I.): È inteso che valeva poi l'emendamento già presentato in ordine all'obbligo di presa d'atto.

PRESIDENTE: Non è stato presentato.

CANESTRINI (P.C.I.): Credevo che lo avesse già presentato Benedikter!

PRESIDENTE: È in arrivo.

CANESTRINI (P.C.I.): È in arrivo sul direttissimo di Bolzano.

PRESIDENTE: E se si dicesse «Le Giunte provinciali ne accusano ricevuta?». Dunque, fondendo i due emendamenti, — Canestrini intestatario dell'emendamento primo, e Benedikter del secondo —, si avrebbe questo risultato: «Ogni cittadino ha diritto di produrre direttamente alla Giunta provinciale denunce motivate o segnalazioni. La Giunta provinciale ne accusa ricevuta».

La parola al cons. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Dall'indicazione dell'emendamento presentato, secondo il testo che ho sentito leggere un minuto fa, a me pare evidente che non viene chiarito il punto centrale della questione. Questa cosiddetta «denuncia», termine uguale a quello, di contenuto però totalmente diverso, che si usa nella parola procedura penale, questa benedetta denuncia, secondo quanto la dottrina ha ritenuto, (mi riferisco al Guicciardi letto dal cons. Canestrini, ed al parere dello Zanobini qui riferito), ha per contenuto l'esposizione di motivi che possano giustificare l'annullamento o la revoca di un atto amministrativo.

Questa è la sostanza della cosa. Qui dobbiamo assolutamente fermare il nostro pensiero e dare la definizione dell'istituto, altrimenti chi legge un testo in cui si parla di denuncia o di informazione, o di indicazione, può ritenere che qualunque cosa sembri opportuno segnalare, anche accogliendo pettegolezzi o dati che devono essere ancora controllati, chiacchiere che possono servire piuttosto a disturbare che a facilitare l'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa, tutto debba essere ammesso. Questo non è assolutamente. Quindi io mi permetto di presentare un emendamento che chiarisca questo concetto. L'emendamento è steso così: «Ogni cittadino ha diritto di produrre direttamente alla Giunta provinciale denunce

contenenti l'esposizione dei motivi che possano giustificare l'annullamento o la revoca di un atto amministrativo. La Giunta ne accusa ricevuta — o come dice lì, la stessa cosa insomma — ne prende atto o ne dà atto».

PRESIDENTE: La parola al consigliere Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Signor Presidente, sono decisamente contrario al testo presentato in questo momento dall'avv. Odorizzi che è ancora più restrittivo, salvo la presa d'atto della Giunta provinciale, di quella che è la norma nazionale, la prassi nazionale, la codificazione nazionale. Il Guicciardi dice che la denuncia non ha neppure obbligo di essere motivata. È una segnalazione. L'emendamento Odorizzi aggrava la situazione, perché addirittura inserisce, al posto di un allargamento di questo istituto, una restrizione di questo istituto, obbligando alla motivazione. Anche noi abbiamo messo nel nostro emendamento la motivazione, ma abbiamo allargato dicendo «o segnalazione». L'avv. Odorizzi toglie la segnalazione che era l'elemento più democratico, più largo, lascia la denuncia e alla denuncia aggiunge l'elemento della motivazione, che non fa parte istituzionalmente dell'istituto, come giuridicamente inteso, della denuncia, perché la denuncia è soltanto una segnalazione che può anche non essere motivata. Quindi evidentemente si può anche approvare, però allora due ore di discussione sono messe in non cale, perché tale emendamento rovescia completamente tutto il senso della discussione che si è avuta ora, in cui tutti i settori si sono sforzati di allargare un po' questo concetto, e si ritorna ad un concetto che è, — salvo l'ultimo comma relativo alla presa d'atto della Giunta provinciale —, è un elemento ancora più restrittivo di quello che è il concetto tradizionale, giuridicamente inte-

so, di denuncia. Quindi naturalmente chi invece lo vuole allargare non può essere d'accordo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Diese Anzeige soll eine Begründung oder Angaben enthalten, damit ein Verwaltungsakt annulliert oder widerrufen werden kann. Meiner Ansicht nach hat dieser Widerruf hier keine Existenzberechtigung, denn der Landesausschuß kann einen Beschluß der Gemeinde entweder annullieren oder rückverweisen, wo die sogenannte meritorische Kontrolle vorgesehen ist, oder er kann eine Rückverweisung zum Zwecke einer neuerlichen Überprüfung und eventuellen Beharrungsbeschlußfassung vornehmen. Also das Wort « revoca » ist meiner Ansicht nach nicht am Platze. Aber warum bleiben wir nicht bei der einfacheren Fassung? Diese « denuncia », diese Einrichtung, ist bereits von der Rechtslehre ausgearbeitet; es besteht hier also ein eindeutiger Begriff. Wir brauchen ja nicht in einem Gesetz die Begriffe näher zu bestimmen, die « denuncia » hat bereits eine Prägung und jeder Bürger kann also eine solche « denuncia », wie es bisher war, einbringen. Wenn es wahr ist, daß diese « denuncia » nur dann zulässig ist, wenn sie die Begründungen für eine eventuelle Annullierung enthält, dann soll es eben so sein, aber ohne daß wir in eine Definition eingehen. Der Bürger hat das Recht, eine « denuncia » und sonst nichts einzubringen, ohne weitere Aufzählung von anderen Dingen.

*(Questa denuncia deve contenere una motivazione o dei dati affinché un atto amministrativo possa essere annullato o richiamato. A parer mio questo richiamo non ha alcuna ragione di esistere, dato che la Giunta provincia-*

*le può annullare o rifiutare, dove sia previsto un controllo di merito, una deliberazione del Comune o anche respingerla ai fini di un nuovo controllo ed eventualmente di una deliberazione confermando la prima. La parola « revoca » non è dunque a parer mio al posto giusto. Perché non restiamo alla versione più semplice? Tale istituzione della « denuncia » è già stata elaborata dalla dottrina legale e perciò esiste su quest'argomento un concetto univoco. In una legge non occorre che definiamo più esattamente i concetti; la « denuncia » ha ormai un determinato significato ed ogni cittadino può, com'era finora, fare una tale « denuncia ». Se è vero che questa denuncia è permessa soltanto se contiene motivazioni per un eventuale annullamento, allora lasciamola così, senza entrare in una definizione. Il cittadino possiede il diritto di presentare una « denuncia » e nient'altro, senza un ulteriore elenco.)*

PRESIDENTE: Quindi lei sarebbe contrario allora in parte all'emendamento, dove dice « segnalazioni »? Lei non sarebbe d'accordo?

La parola al cons. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Abbiamo detto più volte che dobbiamo proporci di fare delle leggi, la cui comprensione ed interpretazione sia quanto più possibile facile e sicura. Ciò che mi ha indotto a presentare l'emendamento fu proprio l'incertezza del concetto di denuncia, così come mi apparì dalle parole del cons. Canestrini, il quale lesse quella parte di dottrina, che riguarda l'istituto, che è tolta dal trattato del Guicciardi. Il Guicciardi si esprime esplicitamente nel senso che la denuncia deve avere per oggetto l'annullamento o la revoca di un atto amministrativo. Deve presupporre cioè l'accertamento della esistenza di vizi, di illegittimità o di

altra natura, se è ammissibile anche un esame nel merito. Questo è il concetto della denuncia. Nell'esposizione orale invece, io ho capito che il cons. Canestrini intendeva —, e mi pare forse anche qualche altro — ammettere indiscriminatamente qualsiasi intervento che il cittadino possa voler svolgere nei confronti della Giunta provinciale, obbligando la Giunta provinciale a rispondere anche quando si trattasse di cose che con l'amministrazione non hanno alcuna ragione d'essere o alcun addentellato, quando si trattasse di errori, di spropositi o di stranezze, come nella vita e nell'esperienza amministrativa di ciascuno di noi è avvenuto e avviene. Ed allora io dico: diamo a questa denuncia il suo reale contenuto. « È l'atto inteso a portare a conoscenza ragioni per cui un atto amministrativo possa essere revocato, modificato, perché irregolare negli aspetti formali o negli aspetti sostanziali ». Quel testo che io ho scritto è tolto tale e quale dallo Zanobini. È necessario che si faccia questo sforzo di precisione, perché altrimenti, ripeto, secondo me, di questo istituto si potrà fare un uso talmente indiscriminato, talmente largo, talmente contrario anche a quelli che sono i fini che noi ci proponiamo, che ce ne troveremmo male, per aver male esercitato il nostro dovere di legiferare con precisione.

Per quanto riguarda l'esigenza della motivazione, a me pare che è implicita. Come può un cittadino dire semplicemente: l'atto tale è illegittimo, o l'atto tale va riformato? Dirà il perché. Se ha la convinzione che l'atto vada riformato, l'avrà perché ha constatato o che non si è rispettata una determinata disposizione procedurale, o perché si è violata una disposizione sostanziale della legge, o perché esistono altre situazioni, altre condizioni, per cui l'atto come tale debba

essere revocato. Quindi l'esigenza della motivazione è implicita, è ovvia. Come si fa altrimenti a rivolgersi a una autorità per chiedere un suo intervento? I motivi si dicono di sicuro. In ogni caso può esser tolta per me la parola « motivazione » da quell'emendamento, perché mi pare che implicitamente in 99 casi su 100 la motivazione sarà data da chi prende l'iniziativa di denunciare l'irregolarità di un atto alla Giunta provinciale. Ciò che invece mi pare assolutamente necessario è che sia incluso quel testo nella legge, di affermare il concetto che la denuncia deve tendere alla riforma di illegittimità formali o sostanziali dell'atto amministrativo.

BENEDIKTER (S.V.P.): E per la parola « revoca »?

ODORIZZI (D.C.): Per la parola « revoca », non è che con ciò si sia inteso modificare quello che è l'ordinamento ormai dato in tema di controlli. È evidente che la revoca, in quanto debba essere pronunciata, lo sarà dall'organo che la può pronunciare. La Giunta provinciale non può che provocare il riesame di una deliberazione. La revoca la pronuncerà, se vuole, il Consiglio comunale se constaterà, a seguito della iniziativa presa da *quisque de populo*, di aver sbagliato. Evidentemente non è che con l'accento alla revoca in quel testo si voglia modificare la disposizione comune di questa materia, per cui nel merito, noi sappiamo, la Giunta provinciale non può che fare l'invito al riesame, come è detto in altre parti poi della legge stessa. E la revoca può essere pronunciata soltanto dall'organo che ha emesso il provvedimento.

PRESIDENTE: « Ogni cittadino ha diritto di introdurre direttamente alla Giunta

provinciale denuncie contenenti l'esposizione dei motivi che possano giustificare l'annullamento o la revoca di un atto amministrativo ».

CANESTRINI (P.C.I.): Signor Presidente, io avevo detto anche le mie ragioni e desidererei che anche su quello si votasse.

PRESIDENTE: Sì, ma sto leggendo . . .

CANESTRINI (P.C.I.): Il mio emendamento.

PRESIDENTE: No.

CANESTRINI (P.C.I.): Ah no? Perché il testo è identico.

PRESIDENTE: Lasciatemi finirlo. « Ogni cittadino ha diritto di produrre direttamente alla Giunta provinciale denuncie contenenti l'esposizione dei motivi che possano giustificare l'annullamento o la revoca di un atto amministrativo. La Giunta ne accusa ricevuta », a firma Odorizzi, Corsini e Ziller.

La parola al cons. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Si può subito modificare così « denuncie per chiedere l'annullamento o la revoca di atti amministrativi ». Ecco, basta, così non si parla di motivazione. « L'annullamento o il rinvio per riesame », se volete proprio essere tecnici. « O il rinvio per riesame di un atto amministrativo ».

CANESTRINI (P.C.I.): La traduzione della parola « revoca ».

ODORIZZI (D.C.): La traduzione della parola « revoca ». Ecco, così avete tolto la frase « motivazione ».

PRESIDENTE: Allora niente « conte-

nenti esposizioni di motivi che possano giustificare »?

ODORIZZI (D.C.): « l'annullamento o il rinvio per riesame di un atto amministrativo ».

PRESIDENTE: « per chiedere l'annullamento o il rinvio per riesame », andrebbe bene così? Su questa correzione i tre firmatari sono d'accordo? Corsini e Ziller, sono d'accordo? Va bene.

La parola al cons. Vinante.

VINANTE (Segret. questore - P.S.I.): Io penso che questo emendamento sia troppo restrittivo. Infatti la denuncia non deve essere ammessa soltanto per l'annullamento o la revoca di un atto amministrativo, ma dovrebbe essere consentita anche nel caso di mancata attuazione di determinate deliberazioni prese dall'amministrazione. Casi frequenti si hanno nel campo dei lavori pubblici, dove una ditta appaltante non rispetta, ad esempio, i capitoli d'onori. Il comune non li fa rispettare, perché? Per molte ragioni, che non vado adesso ricercando. Il cittadino, che è a conoscenza di ciò, denuncia all'organo tutorio la violazione di questa clausola. Ora, qui non c'è la revoca di un atto amministrativo, qui non c'è l'annullamento di un atto amministrativo; qui c'è la richiesta di intervento dell'organo tutorio, perché si facciano rispettare le deliberazioni, si facciano rispettare i capitoli d'onori.

Altro caso: non avviene la pubblicazione delle delibere, come effettivamente è avvenuto in qualche caso. Io penso che il cittadino possa denunciare questo fatto all'organo tutorio e dire: la deliberazione tale non è stata pubblicata. L'organo tutorio indagherà, verificherà. In questo senso io intendo consenti-

re la possibilità ai cittadini di poter segnalare, denunciare violazioni in ogni campo e in ogni senso alla Giunta provinciale, la quale ne farà l'uso che naturalmente crede. Però la segnalazione per me era estesa a tutta l'attività amministrativa del comune, non soltanto limitata alla revoca o all'annullamento dell'atto amministrativo, ma a tutta l'attività del comune. Penso che ciò non violi l'autonomia dei comuni, perché se per autonomia dei comuni si intende la violazione della legge, la illegittimità o il sopruso, ebbene, allora questa non è più autonomia; allora mi pare giusto che si debba limitarla questa autonomia, se è interpretata in questo senso.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, è molto interessante constatare come dalla discussione di ieri sera a quella di tutta la mattinata odierna, si sia giunti alla constatazione che la sapienza degli antichi è sempre immensa e incommensurabile, perché ci troviamo di fronte alla montagna che ha partorito il topolino. Non v'ha dubbio, io ho seguito con estrema attenzione queste discussioni sul ripristino dell'istituto giuridico della denuncia che la Serenissima aveva per suo conto, molti secoli fa, legittimato con la introduzione della *bocca della verità* nelle piazze di Venezia e provvedeva con i suoi messi comunali alla sera a ritirare le denunce pei cittadini. Va bene, noi lo ripristiniamo. Ma mi pare che il concetto dei proponenti fosse ben altro. Soltanto se ancorato a questa mia supposizione ha valore quanto si era proposto, ed ora non ne possiede più. Io la trovo perfettamente legittima e giusta la limitazione proposta dal cons. Odorizzi, la sottoscrivo, è valida. Però non

era questo il problema. Il problema era che la innovazione introdotta con la proposta, rendeva obbligatorio alla Giunta provinciale di pronunciarsi sul merito per ogni denuncia fatta. Se questo si manteneva aveva un valore tutto quanto è stato proposto qui dentro e aveva un suo logico scopo la battaglia ingaggiata, ma se si elimina questo non ha valore assolutamente nulla quanto si è qui prospettato. Perché cosa vuol dire « prenderne atto »? Vuol dire dare al cittadino la garanzia che le poste della Repubblica italiana funzionano. La denuncia è arrivata, il postino l'ha consegnata, la Giunta provinciale prende da sotto il banco il formulario già pronto che ha fatto stampare, con appalto o senza appalto, dalle varie tipografie, in cui si scrive: « Egregio signore tal dei tali, in data odierna si accusa ricevuta della sua denuncia inoltrata a termini dell'articolo tale della legge regionale sull'ordinamento dei comuni. La ringrazio, distinti ossequi. Stop ». Ecco che cosa vuol dire.

Quindi io trovo assolutamente assurda tutta questa grande discussione che si è fatta, ma se gli onorevoli proponenti sono a loro volta soddisfatti, a me non resta altro che prendere atto della soddisfazione altrui.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Noi stiamo esaminando una serie di articoli che sta sotto il titolo III - Dei controlli: potere di controllo della Giunta provinciale; controllo di legittimità, art. 47; controllo di merito, art. 48 ecc. Stiamo esaminando cioè una materia che disciplina il controllo dell'organo competente, Giunta provinciale di Trento e Bolzano, sugli atti dei comuni e degli altri enti locali. In questo quadro allora va inserito tutto il discorso che abbiamo

fatto fino adesso, e solo in questo quadro, cioè noi intendiamo legalizzare, intendiamo inserire nello strumento legislativo ciò che in pratica esiste già da molto tempo: l'istituto della denuncia, della segnalazione. Un istituto che non è circondato da alcuna garanzia, che ha soltanto lo scopo di sollecitare l'amministrazione provinciale che sta controllando un atto ad avere maggior attenzione, ad aprire di più gli occhi, e questa sollecitazione in molti casi può essere utile, perché non sempre nella documentazione in possesso della Giunta provinciale, ci sono tutti gli elementi di giudizio, elementi che possono anche essere forniti se non altro sotto forma semplicemente di un sospetto da parte del cittadino interessato.

Se questo è lo scopo del discorso che noi stiamo facendo, è evidente quindi che l'emendamento presentato dal cons. Odorizzi è il più corretto, mentre il discorso fatto dal cons. Vinante, che verrebbe a estendere questa denuncia o questa segnalazione a tutti i casi possibili ed immaginabili, ha un altro significato, va prodotto in altra sede evidentemente, va prodotto quando si discuteranno le norme transitorie della legge od altro. Ma qui anch'egli è obbligato a passare attraverso questo stretto passaggio che è quello semplicemente della segnalazione che privati cittadini fanno alla Giunta provinciale, nel mentre sta per esaminare gli atti degli enti locali e sta per approvarli o sta per annullarli.

In questo senso quindi a me sembra, cons. Ceccon, che il discorso non sia stato assolutamente inutile, che nel momento in cui noi approviamo una legge così importante facciamo rientrare nel patrimonio di questa legge anche una consuetudine che da tempo è invalsa, la discipliniamo aggiungendo che a testimoniare la importanza che la Giunta provinciale dà a questa segnalazione del cittadino ci

deve essere una ricevuta, il che vuol dire che è arrivata e che la Giunta ne ha preso atto, e quindi diamo al cittadino in ultima analisi una maggior garanzia che le sue lamentele, le sue segnalazioni in ordine a quelle delibere avranno un certo seguito. In questo senso la Giunta è d'accordo sull'emendamento del cons. Odorizzi.

PRESIDENTE: Possiamo incominciare a votare gli emendamenti.

NARDIN P.C.I.): Così stasera finiamo il disegno di legge, come volevasi dimostrare.

PRESIDENTE: È ottimista lei, sempre. Dunque, cominciamo con gli emendamenti Ceccon.

Emendamento al 1° comma. Chi è d'accordo con l'emendamento del cons. Ceccon al 1° comma dell'art. 47 è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto a maggio-

Secondo emendamento, soppressione del 2° comma.

PREVE CECCON (M.S.I.): Lo ritiro.

PRESIDENTE: Lo ritira.

PREVE CECCON (M.S.I.): Posso motivare il ritiro? Per me era assurdo dover codificare una disposizione del genere che non entrava nella mia concezione dell'ordinamento giuridico, però ho sentito che ci sono degli esempi, e soprattutto chi mi convince a doverlo ritirare è il fatto che noi continuiamo a stampare sui biglietti di banca che chi spaccia biglietti falsi sarà punito secondo la legge. Quindi anche qua chi non fa il suo dovere sarà punito.

PRESIDENTE: Al secondo comma c'è anche l'emendamento Canestrini che propone la soppressione della parola « occorrendo ». Lo pongo in votazione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: accolto all'unanimità.

Poi c'è l'emendamento Ceccon al 3° comma. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto a maggioranza.

Emendamento del cons. Ceccon al 4° comma. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto a maggioranza.

Ho corretto d'ufficio « a scanso » e ho messo « a pena di decadenza », quello perlo meno lo abbiamo accolto.

Ora pongo in votazione l'emendamento Canestrini, Vinante ecc.; lo rileggo. È un emendamento aggiuntivo, dice: « Ogni cittadino ha il diritto di produrre direttamente alla Giunta provinciale denunce motivate o segnalazioni ».

Questo si può votare ed era completato, mi pare, contemporaneamente dall'emendamento Benedikter che diceva « Le Giunte provinciali ne accusano ricevuta ».

BRUGGER (S.V.P.): C'è un altro emendamento.

PRESIDENTE: Ma quello è diverso, questo è più largo, più esteso, ed evidentemente comprende anche quello Odorizzi. Quindi pongo in votazione questo. Uniamo l'emendamento Canestrini-Vinante-Raffaelli-Nicolodi e Nardin con quello presentato dal dr. Benedikter-Brugger e Wahlmüller, che aggiunge « Le Giunte provinciali ne accusano ricevuta. Così sarebbe completo. È posto in votazione questo doppio emendamento.

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Se lei mette in votazione congiunta-

mente l'emendamento presentato dal cons. Canestrini con l'emendamento presentato dal cons. Benedikter, costringe il cons. Benedikter e il suo gruppo a votare anche l'altro per mantenere fede all'emendamento che ha approvato, il che non mi sembra giusto. Il cons. Benedikter voti il suo e gli altri votino come credono.

*(Interruzioni)*

NARDIN (P.C.I.): Il nostro è il bicchiere, il suo è il contenuto. Non si può bere senza il bicchiere.

PRESIDENTE: Scusate, un po' di attenzione. Allora poniamo in votazione l'emendamento Canestrini e altri, così completato: « Le Giunte provinciali ne accusano ricevuta ». Questo naturalmente fa cadere l'emendamento Benedikter. È posto in votazione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Viene posto in votazione l'emendamento Odorizzi-Corsini e Ziller, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è accolto a maggioranza, con 5 contrari e 5 astenuti.

Poniamo in votazione l'art. 47, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato a maggioranza.

Art. 48

*Le deliberazioni dei consigli comunali e delle giunte comunali soggette a controllo anche di merito, diventano esecutive qualora, entro 30 giorni dal ricevimento, la Giunta provinciale non faccia pervenire, con provvedimento motivato, la richiesta del riesame, all'organo normalmente competente.*

*Ove tale organo confermi la deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, essa diventa esecutiva dopo la pubblicazione ed il controllo di legittimità. La deliberazione non può essere annullata per vizio di legittimità già esistente nella prima deliberazione. Alla conferma della deliberazione l'ente non può procedere durante il periodo di amministrazione straordinaria.*

*Sono sottoposte al controllo di merito le deliberazioni riguardanti gli oggetti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 7, 9 e 12 dell'art. 21.*

Emendamenti del cons. Ceccon:

1° comma: «... all'organo che ha adottato la deliberazione», invece che «la richiesta di riesame all'organo normalmente competente».

Poi altri due emendamenti che propongono la soppressione sia del 2° che del 3° comma.

È aperta la discussione. La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): 1° comma. Dice l'ultima riga «all'organo normalmente competente». Io mi domando che significato possenga questo «normalmente». Vuol dire forse che non può essere talvolta competente? Io penso di no. Quindi, per superare questo dilemma, propongo la dizione «all'organo che ha adottato la deliberazione». È chiaro; quindi ogni possibilità di essere più o meno competente viene tolta.

E poi il titolo dice: controllo di merito. Non mi pare tanto giusto questo titolo, perché secondo me si tratta di un invito al riesame e non altro. Proprio da questo motivo nasce la mia proposta di stralcio del 2° e del 3° comma. E nasce dopo aver ascoltato con somma attenzione quanto l'allora Ministro agli

Interni on. Scelba disse ad una conferenza televisiva in merito a questa proposta, da noi mutuata, e che egli ha introdotto nella legge sulla riforma del testo unico dei comuni e delle province. Disse che queste disposizioni altro non erano che un atto di fede e un atto di fiducia, che bisognava accordare agli amministratori comunali. Disse che non si nascondeva affatto gli immensi pericoli che potevano nascondersi dietro queste disposizioni. «Ciò non toglie che la Repubblica italiana — precisò — dovesse, nei confronti di chi amministra la cosa pubblica, compiere coscientemente questo pericolo, correre coscientemente e volontariamente questo pericolo, perché — soggiungeva — chi avrebbe in definitiva poi convalidato la bontà dell'atto o avrebbe in definitiva respinto e condannato l'atto, sarebbe stato il corpo elettorale, perché a scadenza della legislatura, ogni 4 anni, i cittadini avrebbero provveduto con il loro voto a confermare le amministrazioni che bene avevano fatto, a bocciare le amministrazioni che male avevano fatto».

Ora, on. Assessore, questa esposizione dell'allora Ministro agli Interni può essere senz'altro valida dal punto di vista della conferenza televisiva, può essere senz'altro valida dal punto di vista della manifestazione di piazza, della manifestazione oratoria, della concessione che bisogna fare alla demagogia talvolta, ma non credo assolutamente che possa essere accolta come norma che regola la vita delle nostre amministrazioni. Io sono pronto a tutti gli atti di fede, però so che purtroppo dopo l'atto di fede esiste anche l'atto di carità ed esiste l'atto di dolore. Ora io non vorrei affatto che a un certo momento, sulla linea dei principi generali noi facessimo l'atto di fede e poi l'atto di speranza lo reciti l'amministrazione colpevole, l'atto di dolore sia costretto

a recitarlo l'amministrato che male è stato amministrato, e quindi ecco il motivo in definitiva della mia proposta. So già che non potrà accogliere l'incontro favorevole dell'on. Consiglio, però proprio perché confortato da quella conferenza televisiva dell'on. Scelba che nell'atto stesso in cui affermava la grande conquista dell'autonomia delle nostre amministrazioni, si affannava a mettere i cerotti su questa conquista che egli aveva accordata perché ne riconosceva tutta la pericolosità, io rimango ancorato ai cerotti e non agli atti di fede.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ziller.

ZILLER (D.C.): Qui siamo nell'ambito dell'art. 48, relativo alle deliberazioni che sono soggette al controllo di merito delle Giunte provinciali. Io vorrei associarmi, se non fosse troppa presunzione, all'atto di fede dell'on. Scelba, ma devo dire che ci sono taluni atti dell'amministrazione comunale che non possono essere eventualmente riconfermati, come dice al 2° capoverso, quando la maggioranza assoluta dei componenti voglia appunto insistere. Il testo dice che « ove l'organo confermi la deliberazione a maggioranza di voti, essa diventa esecutiva dopo la pubblicazione ed il controllo di legittimità », cioè diventa esecutiva dopo 15 giorni, in sostanza. Ora, noi dobbiamo tener presente che almeno tre atti: il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la accensione di mutui, dovrebbero sicuramente essere soggetti a quel periodo di esame da parte della Giunta provinciale, previsto dall'art. 50. Se noi lasciamo invariato il secondo capoverso dell'art. 48, praticamente le amministrazioni comunali si sottraggono anche ai termini previsti dall'art. 50, ove dice che i termini son raddoppiati, portati cioè a 60 giorni. Per quanta fiducia si possa avere nelle amministra-

zioni comunali, qui siamo nell'ambito degli atti più importanti, per i quali è assolutamente necessario che l'organo tutorio, quando si tratta di un esame di merito, abbia anche il tempo materiale per poter fare un esame approfondito. Quindi direi che da un punto di vista del meccanismo dell'art. 50, sia necessario escludere da questa conferma di delibera questi tre atti che sono fondamentali: il bilancio preventivo, il conto consuntivo e l'accensione di mutui. Diversamente non ha efficacia l'art. 50, perché l'art. 50 dice: « I termini di cui agli art. 47 e 48 sono raddoppiati per le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e dei regolamenti, o quando per l'esercizio del controllo la legge prescriva l'audizione di un organo tecnico. In quest'ultimo caso, qualora il parere non intervenga tempestivamente, la Giunta provinciale può prescindere, oppure fissare un nuovo termine fino al massimo di un mese, dandone comunicazione ai comuni ». « I termini — dice il secondo capoverso dell'art. 50 — di cui al primo comma e quelli previsti all'art. 48, non si applicano per i bilanci deficitari, per i quali viene chiesta integrazione . . . » Io gradirei sapere se la fattispecie prevista nel secondo comma dell'art. 48 si ritiene che possa essere soggetta ai famosi 60 giorni, oppure se diventa esecutiva dopo i 30 giorni, quando la maggioranza del Consiglio debba insistere nel varare il provvedimento. In questo caso io sarei decisamente contrario e proporrei un emendamento semmai. Io vorrei pregare il signor Assessore di voler chiarire come è inteso il congegno tra l'art. 48 e l'art. 50.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ja, der Herr Abgeordnete Ziller hat zwar den Assessor be-

fragt, aber ich möchte zuerst Stellung nehmen. Der Herr Abgeordnete Ceccon versteht nicht, warum vom Organ die Rede ist, das normalerweise zuständig ist. Das ist so zu erklären, daß es Dringlichkeitsbeschlüsse von seiten des Gemeindeausschusses geben kann, die dieser Kontrolle unterworfen sind und die, wenn sie rückverwiesen werden, nicht an den Gemeindeausschuß zurückgehen, sondern an den Gemeinderat. Die Überprüfung eines solchen Beschlusses, die vom Landesausschuß verlangt wird, wenn der Beschluß der sogenannten meritorischen Kontrolle unterworfen ist, muß durch den Gemeinderat, durch das von Haus aus zuständige Organ erfolgen, nicht durch den Gemeindeausschuß, der den Beschluß nur im Wege der Dringlichkeit gefaßt hat. So ist das gemeint. Es ist dann Sache des Assessors. Der Art. 130 der Verfassung sagt, daß nur in gewissen Fällen, also in Ausnahmefällen, diese meritorische Kontrolle in Form eines begründeten Verlangens erfolgen kann, daß der Beschluß überprüft und es im Falle eines Beharrungsbeschlusses eben bei diesem Beschluß bleibt. Der Haushalt und die sogenannten Gemeindeverordnungen genießen ja diesen erweiterten Termin von 60 Tagen, also den verdoppelten Termin, falls ein Gutachten eingeholt werden muß. Wenn dann bei Ablauf dieses Termins eine Rückverweisung erfolgt und der Gemeinderat keine Frist hat, weil ihm eine solche nicht gesetzt ist, um den Beharrungsbeschluß zu fassen, muß er diesen nicht innerhalb eines bestimmten Termins treffen; faßt er ihn aber, dann kann es sich ja nur um einen Beharrungsbeschluß handeln. Ändert er ihn ab, dann haben wir einen neuen Beschluß. Wenn also der bereits überprüfte Beschluß, für welchen diese verlängerten Termine gegeben waren, wieder einlangt, dann hat der Landesausschuß überhaupt keine Möglichkeit mehr, ihn

neu rückzuverweisen und er muß ihn einfach in Kraft treten lassen. Ein neuer Termin von 30 oder 60 Tagen hätte deshalb keinen Sinn, weil es sich um einen Beharrungsbeschluß handelt, und das ist ja die Voraussetzung. Der Landesausschuß kann ja nicht, was er einmal rückverwiesen hat, ein zweitesmal rückverweisen; er kann nur zur Kenntnis nehmen, daß ein Beharrungsbeschluß vorliegt und den Beschluß in Kraft treten lassen.

*(Sì, il consigliere Ziller ha fatto una domanda all'Assessore, vorrei però prima prender posizione in merito. Il consigliere Ceccon non capisce perché si parli di organo normalmente competente. Questo è spiegabile col fatto che ci possono essere deliberazioni urgenti della Giunta comunale che sono sottoposte a questo controllo e che una volta rinviate ritornano al Consiglio comunale e non alla Giunta stessa. Il controllo di tali deliberazioni, richiesto dalla Giunta provinciale quando la deliberazione è sottoposta al cosiddetto controllo di merito, deve essere fatto dal Consiglio comunale, l'organo di per sé competente, e non dalla Giunta comunale che ha emesso la delibera soltanto in via di urgenza. Questo si è inteso dire. La cosa diventa poi di competenza dell'Assessore. L'art. 130 della Costituzione prescrive che soltanto in certi casi, cioè in casi eccezionali, questo controllo di merito possa avvenire sotto forma di una richiesta motivata, che la deliberazione sia riesaminata ed in caso di una deliberazione confermante la prima ci si attenga appunto a questa. Il bilancio ed i cosiddetti decreti comunali godono di un termine protratto a 60 giorni, dunque di un termine doppio, nel caso che debba essere fatta una stima. Se alla scadenza di questo termine si fa un rinvio e non si impone al Consiglio comunale una scadenza per riconfermare la deliberazione, non occorre che questo la prenda en-*

*tro un determinato tempo; se lo fa può trattarsi però soltanto di una conferma della deliberazione, se invece la modifica avremo una nuova deliberazione. Se dunque viene ripresentata una deliberazione già controllata per cui era stata fissata la proroga la Giunta provinciale non avrà più alcuna possibilità di fare un nuovo rinvio e dovrà semplicemente lasciare che la deliberazione entri in vigore. Una nuova scadenza a 30 o 60 giorni non avrebbe alcun senso poiché si tratta di una conferma della deliberazione e questa è la premessa. La Giunta provinciale non può rinviare una seconda volta la stessa deliberazione; essa può soltanto prendere atto dell'esistenza di una conferma della deliberazione e far entrare in vigore quest'ultima.)*

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, qui ci sono due questioni. Prima, per accertare se per caso nel corso della discussione dell'art. 21 sia stato accettato il testo della Giunta per il punto 12 bis o il testo della commissione. Mi pare di ricordare che la commissione proponeva di sopprimere « deliberare i contratti nei limiti delle proprie competenze » e che il Consiglio, se sbaglio ritiro subito l'osservazione, abbia rivotato il testo della Giunta, il 12 bis. Nel qual caso mi pare che debba essere apportato anche qui un completamento, perché il testo della commissione dice « di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 7, 9 e 12 », tralasciando il 12 bis, come appariva nel testo della Giunta. Se il Consiglio ha riaffermato il punto 12 bis nel testo della Giunta, propongo che sia introdotto il punto 12 bis anche per quanto riguarda i controlli di merito. Perché evidentemente la commissione lo aveva tolto in quan-

to aveva proposto la soppressione del punto 12 bis.

In secondo luogo, mi pare di dover richiamare ancora una volta l'attenzione sul tema dei lasciti e delle donazioni. La deliberazione del Consiglio ieri è stata sfavorevole alla mia proposta di aggiungere « fatta salva la autorizzazione governativa, o della Regione, o via dicendo ». Avendo deferito l'attribuzione di accettare o rifiutare lasciti e donazioni dal Consiglio alla Giunta, questa attribuzione, eliminata anche l'autorizzazione governativa o della Regione, viene completamente lasciata senza alcun controllo sostanziale. Ora, ho già avuto modo ieri di dire che è materia veramente delicata, perché nell'accettazione dei lasciti e delle donazioni i comuni finiscono sempre per accollarsi obblighi corrispondenti. Un esame di merito, in questa questione, visto che è stata soppressa di fatto « l'autorizzazione governativa o della Regione », mi pare che sia utile. Non posso presentare l'emendamento perché ho una firma sola, lo faccio come raccomandazione alla Giunta.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ziller.

ZILLER (D.C.): Io posso comprendere ciò che ha fatto presente il dr. Benedikter per quanto riguarda la chiusura dei termini entro i 60 giorni, ove il consiglio comunale insistesse nella propria deliberazione; ma trattandosi appunto dei tre casi cui ho fatto cenno: bilancio preventivo, conto consuntivo e accensione di mutui, io non so se non convenga riaprire eventualmente dei termini. Io devo rendermi conto che in genere le amministrazioni comunali agiranno con un senso di notevole responsabilità nella compilazione di bilanci e nella accensione di mutui, ma non c'è da escludere che qualche volta cerchino di fare il passo più

lungo della gamba, e quindi se non interviene l'autorità tutoria a ridimensionare determinati bilanci, può darsi che si mettano le amministrazioni e le finanze di quei comuni in notevoli difficoltà.

Io non credo che si debba ritenere senz'altro sanata una situazione, quando una amministrazione comunale insiste e riconferma la propria delibera. Potrebbero esserci altri nuovi termini più brevi, eventualmente di un solo mese, per consentire eventualmente all'organo tutorio di intrattenere anche una discussione con i componenti il consiglio o l'amministrazione comunale, per vedere le ragioni per le quali ritengono assolutamente di dover insistere. Diversamente temo che qualche volta ci troveremo dinanzi a dei fatti che possono diventare veramente incresciosi per la vita delle amministrazioni comunali. Io non insisto perché si riaprano tutti i termini, ma se si aprono eventuali termini di altri 30 giorni, questo lo ravviserei senz'altro opportuno e questo lo farei come raccomandazione alla Giunta.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Benedikter.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Ich möchte nicht immer wieder das Wort ergreifen, aber mir kommt vor, daß das, was der Abgeordnete Ziller jetzt gesagt hat, auf eine wirkliche Verfälschung der Gemeindeautonomie hinausläuft, denn Art. 130 der Verfassung sagt, daß es nur eine Gesetzmäßigkeitskontrolle und in den Ausnahmefällen eine sogenannte meritorische Kontrolle mit Rückverweisung gibt, wenn die Gemeinde darauf besteht, — dann ist Schluß. Das ist auch im kommenden Staatsgesetz so und das ist der Grundpfeiler der künftigen Gemeindeautonomie. Nach einem Beharrungsbeschluß gibt es keine Manöver mehr und keine Ausübung irgendeines

Druckes von irgendeiner Seite, indem man die Termine noch einmal laufen läßt. Der Haushalt hat schon verlängerte Termine von 30 oder vielleicht 60 Tagen; man wird dann die Termine noch einmal ablaufen lassen, um die Möglichkeit zu geben, auf die Gemeinde einzuwirken. Das ist aber wirklich gegen den Sinn der Neuerung und der Reform, wie sie der Art. 130 vorsieht.

Ich möchte auch zu den Ausführungen des Abgeordneten Corsini Stellung nehmen, nämlich deswegen, weil der Regionalrat leider zum Schaden der Gemeinden den Art. 12/bis wieder eingeführt hat. Vielleicht läßt sich das im Art. 59 einrenken, d.h. daß die Gemeinderäte die Verträge insgesamt, also den vollen Wortlaut der Verträge abschließen müssen, anstatt nur die grundsätzlichen Bestimmungen der Verträge. Damit ist nicht gesagt, daß auch diese Verträge nur der meritorischen Kontrolle unterworfen werden sollen, denn sie sind ja nur ein Ausfluß anderer Beschlüsse über Kauf, Verkauf oder über Durchführung öffentlicher Arbeiten usw. Wenn der Kauf, der Verkauf, die Verpachtung usw. der meritorischen Kontrolle unterworfen sind, wie es durch die Ziffern 1, 3, 4, 5, 7 und 9 vorgesehen ist und durch Rückverweisung erledigt werden, dann ist es nicht notwendig, daß der Vertrag als solcher noch einmal nicht nur der Gesetzmäßigkeits-, sondern auch der meritorischen Kontrolle unterworfen werden soll. Das wäre wirklich nur eine unnötige Erschwerung.

*(Non vorrei prender sempre la parola ma mi sembra che le affermazioni del cons. Ziller sbocchino in un vero e proprio sfalsamento dell'autonomia comunale dato che l'art. 130 della Costituzione afferma che possono esistere soltanto un controllo di legittimità ed in casi particolari un controllo meritorio con rinvio, se il Comune lo richiede, e nient'altro.*

*Questo rimarrà anche nella prossima legge nazionale e costituirà il pilastro della futura autonomia comunale. Dopo la conferma di una deliberazione non ci sono più manovre possibili né si può esercitare alcuna pressione protrahendo ancora una volta la scadenza. Il bilancio ha già una scadenza dilazionata di 30 o forse di 60 giorni; si vuole poi rimandarne ancora una volta la scadenza per aver modo di influenzare il Comune. Tutto ciò è veramente contro il senso del rinnovamento e della riforma previste nell'art. 130.*

*Vorrei inoltre prender posizione nei riguardi delle affermazioni del cons. Corsini e questo perché purtroppo il Consiglio regionale ha di nuovo introdotto, a danno dei comuni, l'art. 12 bis. Questo articolo secondo cui i Consigli comunali debbono stipulare i contratti nel loro insieme, cioè il testo completo degli stessi, invece delle sole disposizioni fondamentali, si può forse aggiustare nell'art. 59. Con ciò non è detto che questi contratti debbano venir sottoposti al solo controllo di merito, poiché essi sono in fondo soltanto lo sbocco di altre deliberazioni su compere, vendite o realizzazioni di affari pubblici, ecc. Se la compra, vendita, locazione ecc. è sottoposta al controllo di merito previsto ai numeri 1, 3, 4, 5, 7 e 9 e si risolve con un rinvio, non sarà necessario che il contratto come tale sia sottoposto ancora una volta al controllo non solo di legittimità ma anche di merito. Ciò costituirebbe veramente solo un appesantimento superfluo.)*

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Questo art. 48 è uno dei più importanti della legge che stiamo esaminando, perché introduce nella nostra regione, e credo anche nel territorio nazionale per la prima volta, il

controllo attraverso riesame, praticamente venendo ad abolire il controllo di merito, e questo in applicazione dell'art. 130 della Costituzione che, a distanza di tanti anni, non è stato purtroppo ancora applicato. È quindi una delle norme più interessanti e più importanti che riguardano l'autonomia dei comuni. È una chiara riaffermazione di autonomia dei comuni, i quali possono svolgere la loro attività soggetti soltanto a quel controllo di legittimità, che significa appunto ricerca di tutte quelle omissioni, di tutte quelle violazioni della legge che sono state compiute dai comuni nell'esercizio della loro attività e delle loro deliberazioni. Sotto questo aspetto quindi, qualunque limitazione venisse posta al testo di questo art. 48, potrebbe suonare come limitazione posta ai principi di autonomia, che vogliamo affermare in ossequio alle disposizioni della Costituzione.

In questo senso pregherei anche il cons. collega Ziller di non insistere su quelle preoccupazioni che egli giustamente, anche per il settore di attività che svolge, pone innanzi; sappia che la legge, e lo vedrà all'art. 50, prevede il raddoppiamento dei termini e prevede tali garanzie per cui il controllo, anche di atti fondamentali come i bilanci, può venir fatto, entro quei termini che, pure aumentati, sono sempre sufficienti per poter svolgere questa attività di controllo.

Per quanto riguarda la richiesta del cons. Corsini, l'una di inserire il punto 12 bis tra gli atti soggetti a controllo, a seguito della deliberazione già presa dal Consiglio per quanto riguarda i contratti, e l'altra di inserire i lasciti e le donazioni, dovrei rispondere con le stesse parole che ho detto prima. Cioè non è detto che, se a suo tempo, abbiamo inserito il punto 12 bis, debba essere incluso anche qui tra le deliberazioni sottoposte al controllo di

merito. Lei lo chiede, ma noi riteniamo che comunque questi tipi di deliberazioni siano delle più importanti, delle più delicate, per le quali è utile che a un certo momento anche un organo di controllo più che altro segnali una situazione, che è bene che il consiglio comunale riesamini. Si tratta quindi di casi eccezionali, ben indicati, nei quali non mi sentirei di mettere né i contratti di quel punto 12 bis, né i lavori pubblici di cui al punto 10 che pure abbiamo inserito, né quello che riguarda lasciti e donazioni. Tra il resto accettare un lascito è un atto prettamente di merito che compie il consiglio comunale, sul quale ci potrà essere il controllo di legittimità, ma sul quale non troverei utile un controllo di merito da parte della Giunta provinciale. Se cioè un consiglio comunale a maggioranza ritiene che sia utile nell'interesse del comune accettare quel determinato lascito, non vedrei perché un altro organo dovrebbe sovrapporsi al consiglio comunale per effettuare un controllo, che in questo caso sarebbe di merito.

Dovrei dire poi che l'ultima parte dell'art. 48, che sarebbe stata soppressa dalla commissione, e cioè le parole « e quelle per le quali la legge lo prescrive », forse è opportuno che rimanga. Difatti, dopo un affrettato esame, ho trovato che l'art. 60, quando parla delle aste pubbliche, dice: « le deliberazioni relative a contratti di cui al presente comma, sono sottoposte al controllo di merito ». Quindi questo sarebbe un altro caso che implica il controllo di merito e che non è compreso fra i numeri elencati. Altri casi ci devono essere. Comunque non nuoce dire: « Sono sottoposte al controllo di merito le deliberazioni che riguardano i punti tali e tali, che riguardano le competenze del consiglio e della Giunta, e quelle per le quali la legge lo prescrive ». È evidente che ci dovrà essere una legge che

stabilisce esplicitamente se vanno sottoposte o no al controllo di merito. Proporrei quindi il ripristino attraverso un emendamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Prendo atto che la Giunta non ha voluto prendere in considerazione neanche questa ultima forma di cautela per quanto concerne il tema dell'accettazione dei lasciti e delle donazioni.

Faccio presente poi, dato che ci si riferisce continuamente alla proposta di riforma Scelba, che all'art. 12 tale materia era riservata al consiglio comunale e non alla giunta comunale; e che all'art. 30, là dove si parla di controlli, si dice che le deliberazioni indicate ai numeri 3, 6, 7, — il 6 è quello che riguarda i lasciti e le donazioni —, non sono soggette al controllo della Giunta provinciale, quando l'importo complessivo, ecc. e si fa una determinata casistica. Questo perché non si invochi sempre la riforma della legge Scelba, per sostenere delle tesi che in questo caso sono dalla stessa riforma Scelba direttamente disattese e sorpassate.

PRESIDENTE: Viene presentato un emendamento alla fine dell'art. 48, dopo le parole « di cui ai numeri 3, 4, 5, 7, 9, 12 dell'art. 21 », aggiunge « e quelle per le quali leggi speciali regionali e provinciali lo prescrivono »; a firma Benedikter - Brugger - Wahlmüller. Io correggerei « leggi speciali » con « altre leggi regionali e provinciali ». Dr. Benedikter, presentatore, non le sembra che suonino meglio: « altre leggi regionali e provinciali », invece di « leggi speciali? »

Qui si può inserire anche l'art. 60, ma se ci fossero altri articoli che prevedono il con-

trollo di merito, possono essere inseriti in sede di coordinamento? Va bene.

Allora lo pongo in votazione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è accolto a maggioranza, con 5 astensioni.

È posto in votazione l'articolo, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato a maggioranza, con 2 contrari, 1 astenuto.

Rinnovo la preghiera ai capigruppo di vo-  
lersi trovare un po' prima delle ore 15.

I lavori riprendono alle ore 15.

(Ore 12,40)

Ore 15,35.

(Assume la presidenza il vicepresidente Pupp).

PRESIDENTE: La seduta riprende.

#### Art. 49

*Il Presidente della Giunta provinciale può chiedere, entro quindici giorni dal ricevimento della deliberazione, elementi integrativi di giudizio. In tal caso i termini di cui agli artt. 47 e 48 decorrono dalla data dell'effettivo ricevimento degli atti, attestata nella ricevuta rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale o da un funzionario delegato.*

*Le deliberazioni si intendono decadute qualora il comune non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta del Presidente della Giunta provinciale.*

Qui non c'è niente da dire.

NARDIN (P.C.I.): Lo dice lei che non c'è niente da dire!

PRESIDENTE: Chi chiede la parola all'art. 49? Nessuno. È messo in votazione l'art. 49, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

#### Art. 50

*I termini di cui agli artt. 47 e 48 sono raddoppiati per le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e dei regolamenti, o quando per l'esercizio del controllo, la legge prescriva l'audizione di un organo tecnico. In quest'ultimo caso, qualora il parere non venga tempestivamente, la Giunta provinciale può prescindere, oppure fissare un nuovo termine fino al massimo di un mese, dandone comunicazione al comune.*

*I termini di cui al 1° comma e quelli previsti all'art. 48, non si applicano per i bilanci deficitari, per i quali venga chiesta integrazione a sensi della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32.*

Qui c'è un emendamento proposto dal cons. Ceccon, al 1° comma, che dice: « . . . tempestivamente, la Giunta provinciale può decidere anche oltre ai termini di cui al comma precedente, oppure fissare un nuovo termine ».

Chi chiede la parola? Metto in votazione l'emendamento del cons. Ceccon, chi è favorevole è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Metto in votazione l'articolo della Giunta, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: il testo della Giunta è approvato.

#### Art. 51

*Le deliberazioni adottate dal comune e dagli enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione o dalla Provincia ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, sono trasmesse, entro quindici*

giorni, alla Giunta provinciale ed anche alla Giunta regionale qualora la delega sia stata disposta dalla Regione, e diventano esecutive a norma delle disposizioni precedenti.

*La Giunta regionale, ove ritenga una deliberazione non conforme alla legge, trasmette le sue osservazioni al Presidente della Giunta provinciale ed all'ente che ha adottato la deliberazione.*

*La Giunta regionale e la Giunta provinciale possono sempre sostituirsi al comune ed agli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali o provinciali. Le direttive devono essere deliberate dalla Giunta regionale, e rispettivamente dalle Giunte provinciali e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione; esse costituiscono atti amministrativi definitivi.*

All'art. 51 sono stati presentati quattro emendamenti del cons. Ceccon.

Al 1° comma: «... sono trasmesse alla Giunta provinciale, entro 15 giorni dalla loro adozione e diventano esecutive a norma delle disposizioni precedenti».

2° comma: « Se la materia delegata compete alla Regione, copia delle deliberazioni di cui sopra è trasmessa, con le stesse modalità, alla Giunta regionale che invia le proprie osservazioni alla Giunta provinciale e all'ente che ha assunto la deliberazione, qualora la ritenga non conforme alla legge ».

3° comma: «... delle leggi previo invito a provvedere entro 10 giorni ».

4° comma (di nuova istituzione): « Il potere sostitutivo si estrinseca con l'invio di un Commissario. Il provvedimento di nomina dovrà indicare l'oggetto della sua attività, nonché il termine entro il quale esplicitarla. Avverso la nomina del Commissario effettuato dalla Giun-

ta regionale è esperibile il ricorso al Consiglio regionale di giustizia amministrativa nel termine di 60 giorni. Avverso la nomina del Commissario effettuata dalla Giunta provinciale è esperibile il ricorso alla Giunta regionale entro il termine di giorni 30 ».

Chi chiede la parola? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Nel primo e nel secondo comma, on. Assessore, si tratta delle delibere assunte per le materie delegate ai comuni. Mi pare quindi ovvio scindere il testo qui unitario e configurare in un primo comma ciò che riguarda la delega attuata dalle Province, e configurare in un secondo comma quello che riguarda invece le materie delegate della Regione.

L'emendamento è di pura forma, non contiene alcunché di nuovo nella introduzione di concetti che qui esplicitati non siano.

Per quello che riguarda il terzo comma, invece, mi pare doveroso un completamento, là dove si parla di potere sostitutivo. Quando di questo potere si fa menzione, penso che bisogna sempre precisare un termine entro cui, se non si corrisponde a un invito di provvedere, si determina automaticamente la possibilità della sostituzione. Ecco spiegato il motivo per cui alla fine del terzo comma io dico « inerzia o violazione delle leggi, previo invito a provvedere entro 10 giorni ». Questo termine mi pare poi faccia anche parte di un principio generale della nostra legislazione. Detto questo che riguarda la materia già codificata dalla commissione, mi pare sia ovvio dover stabilire come si estrinseca questo potere sostitutivo, e stabilire le modalità di ricorso, entro quali termini i ricorsi siano proponibili e chi sia abilitato a discutere di questi ricorsi.

Altro io non voglio dire, perché so già

che questo ultimo comma contrasta con tutta quanta la impostazione data al disegno di legge e dalla on. Giunta e dalla Commissione legislativa, per cui sarebbe veramente perdita di tempo il voler illustrare i motivi di dottrina, i motivi per i quali veramente un comma così concepito sia funzionale.

Pertanto fermò la mia attenzione ancora sui tre commi precedenti: scissione delle materie; nel primo comma ciò che compete alla Regione, nel secondo comma ciò che compete alle Province; terzo comma, prevedere i giorni di invito ad operare, scaduti i quali il potere sostitutivo si determina.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola su questi emendamenti del cons. Ceccon? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Vede, consigliere, sono articoli così delicati questi, che accogliere degli emendamenti dopo aver esaminato parola per parola nel corso di due o tre presentazioni al Consiglio, riesce perlomeno pericoloso. Quindi non si offenda se non accettiamo questi emendamenti. Può darsi benissimo che il suo testo vada meglio del nostro, non lo nego; soltanto che richiederebbe adesso un lavoro di confronto e di riesame, che non ci dà certo la tranquillità di una norma ormai collaudata da altri.

Per quanto riguarda poi il terzo comma, lei lo sa, abbiamo già avuto modo di dire che il ricorso al tribunale di giustizia amministrativa non lo riteniamo opportuno perché il tribunale non c'è. Per il resto riteniamo che possa andar bene il testo della Giunta.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento al 1° comma, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Emendamento al 2° comma, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Emendamento al 3° comma, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Emendamento al 4° comma, di nuova istituzione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Viene posto in votazione l'art. 51, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato a maggioranza con 1 contrario.

## Art. 52

### *Esclusività del controllo delle Giunte provinciali e della Giunta regionale*

*Nelle materie di competenza legislativa della Regione e delle Province di Trento e Bolzano, i controlli di legittimità e di merito sugli atti degli enti ed istituti locali, nonché i poteri di inchiesta, di controllo sostitutivo e di controllo straordinario sugli organi, attribuiti dalla presente legge, dalle norme di attuazione dello Statuto e da leggi speciali regionali e provinciali alle Giunte provinciali e alla Giunta regionale, sostituiscono tutti i poteri di vigilanza e di controllo da qualsiasi altra autorità e sotto qualsiasi forma esercitato.*

*Sono fatte salve eventuali norme di attuazione per il coordinamento delle materie di competenza dello Stato.*

C'è la proposta del cons. Ceccon di sopprimere l'articolo. È posto in discussione. La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Perché io ho proposto lo stralcio, on. Assessore, di questo

articolo? Evidentemente per motivi di fondo che mi pare trovino conforto nella legge.

1° comma, che cosa statuisce? Statuisce che i regolamenti comunali sono sottoposti al controllo della Giunta provinciale. E fermiamoci qui. E io domando se è necessario affermarlo o se questo non costituisce invece una ridondanza inutile. Io sono convinto di sì, costituisce una ridondanza inutile. È pacifico, ed è pacifico per l'art. 48 dello Statuto, dove si parla della vigilanza e tutela attribuita alle Giunte provinciali. E la vigilanza sulle amministrazioni come si esplica? Evidentemente con il controllo sugli atti, art. 21 della presente legge: «spetta al consiglio comunale: 1) approvare i regolamenti di capitolati generali». Funzione del consiglio quindi. Art. 47, sempre della presente legge: «le deliberazioni del consiglio e della giunta ecc. debbono essere fatte pervenire in duplice copia alle Giunte provinciali». Successivo art. 48: «sono sottoposte al controllo di merito le deliberazioni riguardanti gli oggetti di cui ai n. 1 ecc. ecc.». Quindi anche i regolamenti, lo diciamo più volte nel corso della nostra legge, i regolamenti sono sottoposti al controllo della Giunta provinciale.

Quindi mi pare che ribadire per la quinta volta in un articolo della nostra legge questo concetto fondamentale ormai acquisito, se ne può fare evidentemente a meno.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): È già tolto.

PREVE CECCON (M.S.I.): L'avete tolto? Esatto, la commissione ha già provveduto a toglierlo. Va bene, quindi superato questo mio motivo per il quale dicevo di sospendere questa dizione.

Ed è tolto anche il fatto di intervento sulle leggi delegate? È chiaro che chi delega proprie funzioni, abbia la competenza alla sostitu-

zione o abbia perlomeno la facoltà di richiedere gli atti per vedere se è stata esercitata effettivamente. Questo è mantenuto. Questo è spirito della legge, mi pare una cosa anche questa superata.

Invece non sono affatto d'accordo dove si parla di qualsiasi altro tipo di controllo». Ha già provveduto la commissione anche a sostituire « qualsiasi altro tipo di controllo»? Perché evidentemente noi non possiamo sostituire qualsiasi altro tipo di controllo, on. Assessore. Noi non siamo fermi ai due tipi di controllo, controllo di legittimità e controllo di merito; qui si parla di altre cose. Ci sono dei controlli, i cosiddetti « controlli atipici », e lei per la sua esperienza mi insegna che se si dovesse fare una casistica non riusciremmo affatto a metterla assieme, tanti sono i controlli che la legge dello Stato prescrive vengano rispettati. Ora, non possiamo immaginare minimamente che il controllo della Giunta provinciale, esplicito in materie là dove leggi dello Stato prevedono controlli atipici, possa sostituire anche quelli. Per esempio, lei mi insegna che per avere contributi nell'edificare nuovi istituti scolastici, è necessario il parere del Provveditore agli studi. Io non penso che questo tipo di controllo possa essere tolto di mezzo, stabilendo che il controllo della Giunta provinciale sostituisce qualsiasi altro controllo che venga previsto dalla legge.

Quindi noi, se questo principio accogliamo e statuiamo, indubbiamente correremo il pericolo di impedire l'afflusso, alle finanze della Regione e delle Province, dei contributi che lo Stato prevede nell'ossequio di determinate sue disposizioni per la concorrenza a spese di carattere generale. Ci sono tanti altri esempi: c'è la sanità, ci sono altri controlli anche sui piani regolatori, sono previsti pareri del genio civile. Quindi non possiamo minimamente pensare di

sostituire con questo controllo della Giunta provinciale qualsiasi altro controllo cosiddetto « atipico ».

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Al cons. Ceccon volevo far rilevare che il testo precedente comprendeva già questa dizione: « Nelle materie di competenza legislativa delle Province di Trento e di Bolzano, il controllo della Giunta provinciale sui provvedimenti dei comuni, dei consorzi e delle amministrazioni frazionali, comprendono qualsiasi altro tipo di controllo comunque denominato ». Quindi c'era già questo principio nel precedente provvedimento approvato dal Consiglio e sottoposto al Governo. Il Governo non aveva fatto rilievi se non per dire che l'ultima parte, dove si diceva « salvo quanto dovesse venir stabilito da future leggi speciali », sembra precludere l'adozione di eventuali norme di attuazione ai fini del collegamento dei sistemi normativi statali e regionali. Ed è appunto per questo che la commissione legislativa poi, modificando la prima parte dell'articolo, ha aggiunto un comma nel quale si dice « sono fatte salve eventuali norme di attuazione per il coordinamento delle materie di competenza dello Stato ». In un certo senso ciò avrebbe risposto al rilievo adeguatamente.

Per quanto riguarda i controlli atipici, sì, è vero che ce ne sono tanti, ma la premessa è sempre questa: « nelle materie di competenza legislativa della Regione e delle Province di Trento e di Bolzano ». Quindi c'è una riserva di competenza nelle materie nostre, che ci appartengono, della Regione, della Provincia di Trento e della provincia di Bolzano. In questo caso è evidente che noi vogliamo rivendicare la competenza anche di controllo e implicita-

mente vogliamo escludere i controlli che vengono da qualunque altra parte.

Non direi quindi che la norma possa essere oggetto di rilievi di illegittimità, perché noi non facciamo altro che rivendicare la nostra competenza, e in ciò mi pare che facciamo il nostro dovere.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? È posto in votazione l'emendamento soppressivo del cons. Ceccon, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano; l'emendamento è respinto.

È posto in votazione l'art. 52, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato a maggioranza.

#### Art. 53

*I provvedimenti di annullamento per vizio di legittimità e di controllo sostitutivo delle Giunte provinciali e quelli di controllo straordinario della Giunta regionale sugli organi, sono definitivi.*

*Le deliberazioni degli enti e istituti locali comunque divenute esecutive sono provvedimenti definitivi.*

Ci sono tre emendamenti del cons. Ceccon, che sono riferiti al testo della Giunta.

1° comma: « . . . frazionali, non sono definitivi ».

2° comma: « . . . esecutive, non sono provvedimenti definitivi ».

3° comma - (di nuova istituzione) - « Avverso i provvedimenti della Giunta provinciale è esperibile entro 30 giorni il ricorso alla Giunta regionale. Avverso le deliberazioni dei Comuni, loro Consorzi e delle amministrazioni frazionali è esperibile il ricorso entro 30 giorni alla Giunta regionale ».

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Io non sono d'accordo, on. Assessore, su questa proclamazione della definitività degli atti. Io capisco che qui si sia preso un principio generale della legge, art. 63 della famosa legge sugli organi della Regione, in cui si recita testualmente « le pronuncie degli organi di controllo previste dagli art. 55 e 56, sono provvedimenti definitivi ». Questa è una norma programmatica, la quale trova un suo limite di applicabilità proprio nella citazione degli art. 55 e 56. Cioè praticamente questi provvedimenti possono essere dichiarati definitivi, qualora siano funzionanti e operanti quegli organi che sono previsti dalla stessa legge. L'art. 55 parla di comitato per il controllo sulle Province; l'art. 56 fa cenno ad organi decentrati per il controllo. Ora, è chiaro che fino a quando questi organi previsti dalla legge non sono stati creati, non sono stati nominati, non sono funzionanti, non si può prevedere la definitività degli atti. Mi torna strano se faccio un raffronto con quanto ho sentito dire qui dentro più volte e quanto in questo articolo io vedo invece affermare. Quando modestamente il sottoscritto parla in diversi emendamenti della possibilità di adire al tribunale regionale di giustizia amministrativa, mi si risponde: ma il suo è un principio giusto, evidente, il ricorso è sempre prevedibile per tutti gli atti amministrativi, però non possiamo codificare questo concetto in questa legge, perché il tribunale di giustizia amministrativa è ancora nel limbo, è al di là da venire, noi chissà quando lo riceveremo in grandioso omaggio. Però da una legge che prevede la istituzione di organi, che proprio garantiscono la tutela ai cittadini nelle loro possibilità di ricorso, noi assumiamo un principio generale, lo trasferiamo nella legge, diciamo che i provvedimenti sono definitivi, e non ci preoccupiamo minimamente di pensare che se questo affermiamo, dovremmo

perlomeno domandarci come mai facciamo a renderli definitivi, a togliere alla gente ogni minima possibilità di ricorso, che non chiamo gerarchico per non spaventare le caste orecchie di chi mi ascolta, ma che chiamo soltanto amministrativo per costringere tutti a dispendiosi ricorsi al Consiglio di Stato, quando il principio del ricorso gerarchico improprio deve essere sempre garantito sugli atti amministrativi. E mi pare che questo principio del ricorso amministrativo, lo si debba mantenere proprio perché noi siamo carenti degli organi che ci assicurano questa possibilità nella nostra Regione, proprio perché noi siamo cittadini di seconda scelta, di seconda schiera. Come ci sono i limoni con i pidocchi e i limoni senza pidocchi, qui ci sono i cittadini che possono ricorrere agli organi previsti dalla legge, e ci sono quelli che questa possibilità non hanno perché gli organi non sono stati costituiti. Questo è il caso della Regione Trentino-Alto Adige.

Ora mi pare che la Giunta regionale abbia la possibilità e il dovere di esplicitare questa specie di ricorso, che non chiamo gerarchico, torno a ripetere, ma ricorso amministrativo. Perché essa detiene una sua funzione primaria che è la potestà legislativa in materia di ordinamento dei comuni, ed è evidente che se la potestà legislativa essa detiene, le compete anche la potestà amministrativa nello stesso campo. E non ci dobbiamo affatto adontare quando se per favorire i cittadini si prevede la possibilità, fino a quando saranno istituiti gli organi previsti dalla legge, del ricorso amministrativo a chi di dovere. In fin dei conti sono giornate che io sento proclamare qui dentro che ci si sta battendo proprio per dare la possibilità a tutti i cittadini di tutelare meglio i loro interessi, di vedersi democraticamente amministrati; tante volte ho sentito pronunziare la parola *democrazia* qui dentro, ma proprio in un articolo in cui questo

valore della democrazia lo si deve applicare, in un articolo in cui si deve riconoscere al cittadino la possibilità di ricorrere nel modo più semplice, più facile, meno dispendioso ed immediato, noi cancelliamo questa possibilità in nome di un immortale principio che è sancito in una legge ma che rimane immortale principio fino a quando gli organi, che possono definitivamente permettere la sua attuazione, non saranno creati, non saranno costituiti. Pertanto io penso che veramente si debba prevedere questa possibilità, e non torna affatto a discapito delle prerogative sovrane delle Province se si può concepire il fatto che un cittadino possa adire alla Giunta regionale per tutelare un proprio interesse, senza dover ricorrere al Consiglio di Stato.

Quando gli organi previsti dalla legge, toro a ripetere, ci saranno anche tra noi, dovremmo stabilire senz'altro la definitività dei provvedimenti. Fino a che questi organi non abbiamo, è inutile parlarne.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Corsini.

**CORSINI (P.L.I.):** È una materia questa sulla quale si è intrattenuto ora il cons. Ceccon, che non può non richiamare la nostra attenzione precisa e diligente, perché non c'è nessun dubbio che effettivamente i cittadini della regione Trentino-Alto Adige, come per altri aspetti, anche per questo aspetto qui, verranno a trovarsi in una condizione di minori diritti di fatto di quello che abbiano i cittadini delle altre province e delle altre regioni d'Italia. Noi stiamo innovando radicalmente in un momento in cui non esistono nuove norme statuali che regolamentino tutta questa materia, e in un momento in cui non abbiamo la possibilità di adire a quegli organi di giustizia amministrativa che sono stati previsti nello Statuto, espressa-

mente all'art. 78, proprio in correlazione con quei particolari congegni giuridici che l'autonomia veniva a mettere in atto.

Io dissento da quello che ha detto il cons. Ceccon non per questa osservazione di fondo, che condivido invece in pieno, ma dissento sulla possibilità di ammettere ricorsi di natura gerarchica tra province e regione, e ho qualche dubbio anche sulla possibilità giuridica di istituire questo congegno di ricorsi di natura amministrativa. Per cui penso che questa difficoltà di fondo potrebbe però essere superata, aggiungendo alla fine del disegno di legge una serie di disposizioni transitorie, che sto elaborando, se devo dire la verità, e spero di arrivare in tempo ad averle pronte prima di quelle famose 48 ore che altrimenti non mi consentirebbero di presentare gli emendamenti, data l'unicità della mia rappresentanza politica. Disposizioni transitorie che muovessero da questa constatazione fondamentale: fino al momento in cui non verrà istituito nella regione Trentino-Alto Adige il tribunale di giustizia amministrativa, ai cittadini nella Regione Trentino-Alto Adige nei confronti degli atti amministrativi delle Giunte provinciali e di altra natura, — perché non si limita soltanto a questo il problema, ma travalica anche in settori più ampi —, vengono assicurati determinati ricorsi che dovranno poi successivamente cadere, nel momento in cui sarà istituito il tribunale di giustizia amministrativa. Sulla definitività però degli atti, io invece, a differenza di quanto ha espresso il cons. Ceccon, mi pare di potermi dichiarare consenziente. Tali atti non possono non essere definitivi, proprio perché all'interno dell'ordinamento dell'autonomia regionale e dei rapporti non c'è nessuna possibilità di un ricorso gerarchico proprio e anche i ricorsi gerarchici impropri sarebbero, a mio avviso, ben difficili da configurare con precisione giuridica.

Per cui, a meno che la Giunta non intenda, di sua iniziativa, elaborare ed esaminare queste garanzie che ai cittadini della regione Trentino-Alto Adige devono essere assicurate, anche in carenza del Tribunale di giustizia amministrativa, bisognerà che questo venga fatto di iniziativa consiliare, per non lasciare proprio un vuoto che si è trascinato, già troppo a lungo, si è trascinato in sostanza dall'entrata in vigore dello Statuto fino ad oggi.

La speranza di vedere istituito questo tribunale di giustizia amministrativa, è una speranza che continua ad esistere, e proprio perché continua ad esistere sta a dimostrare che non è stata ancora appagata. Abbiamo presentato un disegno di legge che è stato approvato dalla maggioranza del Consiglio, che perciò rappresenta la volontà del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige, e il Governo se lo è tenuto lì e tranquillamente è andato al Senato, mi pare, ma non ha fatto passi più avanti e intanto si sta pensando alla elaborazione e alla presentazione di un testo di disegno di legge da parte del Governo per la istituzione dei tribunali di giustizia amministrativa, così come sono previsti dalla Costituzione in tutte le regioni d'Italia. Una materia che io non ho speranza di veder definita né in pochi mesi e neanche in qualche anno, perché la polemica sull'ordinamento delle Regioni è più viva che mai.

Quando queste Regioni verranno attuate noi non lo sappiamo, non è essere pessimisti credere che potranno passare ancora due-tre anni prima che questi tribunali di giustizia amministrativa normali previsti dalla Costituzione possano essere attuati, e tra questi anche il tribunale di giustizia amministrativa della Regione Trentino-Alto Adige. In questi due o tre anni, che passeranno da questo momento fino al momento in cui avremo l'organo di giustizia ammi-

nistrativa nella Regione, che cosa intendiamo fare?

È una domanda che io pongo alla Giunta. Intendiamo lasciare che le cose navighino nell'incertezza? Così come sono navigate fino adesso e che scorraggino i cittadini nel ricorso? Li scoraggiano perché tutti sappiamo quanto è lunga e quanto è costosa la procedura dinanzi al Consiglio di Stato, quanto sia aleatoria ed incerta proprio in questa particolare situazione di ordinamento giuridico non ancora definito in cui ci troviamo noi. A me pare veramente che la legge, per quanto buona dovesse essere, sarebbe sempre una legge pessima, nel momento in cui, accanto alla tutela delle autonomie comunali, al rispetto delle autonomie comunali, all'allargamento delle autonomie comunali, all'allargamento dei poteri degli organi e via dicendo, non si ponessero quei capisaldi fondamentali di ogni ordinamento democratico e di ogni stato di diritto, che sono dati dal fatto che il cittadino possa, facilmente, rapidamente nel tempo, senza gravi spese di danaro, esperire un ricorso; anche per sentirsi dare torto magari, perché qualche volta il cittadino si appaga anche nel sentirsi dare torto, dice: va bene, era una cosa che io vedevo in un modo diverso da come essa si presentasse nella realtà.

È una materia delicata ed è una materia difficile. Se la Giunta vuole accogliere questo suggerimento, e fra tutti gli altri studi che ha in corso per quegli articoli che abbiamo accantonato, fra tutti questi altri pareri che sono stati richiesti anche per cose di minore importanza, come ha detto l'Assessore, volesse esaurire l'esame anche di questo punto fondamentale, io credo che farebbe una cosa indubbiamente ben fatta, avendone anche le possibilità. Ma questo tema mi pare proprio che dovrebbe essere attentissimamente esaminato.

RESIDENTE: Chi chiede la parola? La parola all'avv. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): La ragione per la quale i colleghi che mi hanno preceduto si sentono in difficoltà ad accettare il concetto della definitività delle deliberazioni, è stata enunciata così: non esiste ancora il tribunale regionale di giustizia amministrativa; si pone quindi il cittadino, che dovesse dolersi d'un provvedimento definitivo della pubblica amministrazione, nella necessità di presentare ricorso al Consiglio di Stato, con tutte le conseguenze che ne derivano, per quanto riguarda spese, oneri ecc. Ed è vero che purtroppo non solo in sede di giustizia amministrativa ma anche in sede di giustizia ordinaria, l'alto costo dei servizi della giustizia, induce spesso il cittadino a rinunciare al ricorso o alla possibilità di avere una pronuncia, la qual cosa non può essere considerata con indifferenza da noi: è evidente infatti, che in un ordinamento ideale bisognerebbe sempre dare al cittadino la possibilità di conseguire la convinzione piena del buon fondamento della decisione che l'autorità prende, sia a suo vantaggio come a suo svantaggio; bisogna quindi dargli la possibilità di ricorrere con facilità se egli pensa che esistano motivi per ricorrere contro il provvedimento che lo riguarda. Però, qui, prego il signor Assessore che mi chiarisca una cosa. In questa fase transitoria, che dura è vero da molti anni, in cui noi siamo sprovvisti del tribunale regionale di giustizia amministrativa, per quanto a me consti, ha continuato a funzionare la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, con una composizione e costituzione, sulla piena regolarità della quale, da un punto di vista rigidamente costituzionale, si potrebbero fare delle riserve; ma che però ha reso un servizio, per-

ché ha risolto parecchie situazioni attraverso la decisione dei ricorsi presentati. Ora io penso che questo ci sia tuttora, quindi uno strumento che ha natura giurisdizionale, come la avrebbe naturalmente il tribunale regionale di giustizia amministrativa, e che interviene ove il cittadino intenda promuovere l'azione di impugnazione di un determinato provvedimento, lo abbiamo, e dovrebbe essere funzionante.

Quindi l'inconveniente, che trattiene i colleghi, che mi hanno preceduto, dall'accettare questo principio, dovrebbe, almeno in gran parte, essere attenuato se non eliminato, dall'esistenza di uno strumento, quale è quello che io ho accennato. E siccome non sono più aggiornato molto esattamente su tutto ciò che avviene, perché sono spesso assente per altri compiti, non vorrei che nel frattempo fosse intervenuta qualche novità a questo proposito. Se invece è vero tutt'ora che è ammesso ricorso alla Giunta provinciale in sede giurisdizionale, allora per conto mio, mi sentirei senz'altro più tranquillo nell'accettare l'articolo così come proposto.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Per chiarire che non sono contrario, pensavo di averlo detto chiaramente, non sono contrario alla dichiarazione della definitività di questi provvedimenti. Non c'è nessun dubbio, non mi pare che la materia possa essere diversamente regolamentata. Per quanto però concerne l'osservazione fatta dal cons. Odorizzi sulla esistenza delle Giunte provinciali in sede giurisdizionale e sul loro funzionamento, prevenendo quello che dirà il signor Assessore, devo confermare che tali Giunte esistono. Devo confermare anch'io che sulla loro costituzione ci potrebbero essere notevoli riserve di molta natura. Rimane però il

fatto che i compiti delle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale, sono ristretti rispetto a quell'allargamento di potestà di assumere atti amministrativi definitivi, allargamento che è portato e approvato, quando lo sarà, dal nostro disegno di legge; e che perciò parte della materia rimane veramente carente, nel senso che non è possibile sempre il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, ma bisogna eventualmente ricorrere direttamente all'organo giurisdizionale superiore, che è il Consiglio di Stato.

Perciò esistono sì le Giunte in sede giurisdizionale, esistono e funzionano, funzionano meglio che è possibile, data anche questa loro ormai istituzione e costituzione interna che è soggetta a qualche dubbio. Sono organi che non hanno più quella sicurezza di origine e quella sicurezza di pronuncia che avevano nella legislazione precedente, e non offrono perciò tutta la tutela, non dico tutela sufficiente da un punto di vista del giudizio, ma non offrono tutta la possibilità di tutela giurisdizionale per l'ampiezza delle materie, al cittadino che ad esse dovesse ricorrere. Esiste effettivamente una carenza di questo settore, e io credo che tale carenza debba essere colmata attraverso delle norme transitorie che abbiano vigore fino al momento in cui non saranno istituiti i tribunali di giustizia amministrativa nella Regione.

Non è una rivoluzione che facciamo, prendiamo atto di una realtà, prendiamo atto di una situazione, la Regione si è premurata di non essere posta in queste situazioni, approvando un disegno di legge - voto, insistendo presso gli organi centrali perché tale disegno di legge - voto potesse avere la sua procedura spedita, potesse seguire speditamente il suo iter. Non li abbiamo ancora questi tribunali. Mi ricordo che quando ne parlavamo a Bolza-

no, insistevo su questo stesso argomento dicendo che passeranno ancora degli anni e in un certo senso ho incontrato un po' il dubbio del Consiglio regionale.

PARIS (P.S.I.): Non di tutto!

CORSINI (P.L.I.): Non di tutto, esatto. Son già passati due anni dal 1960, son già passati due anni e stiamo qui ancora discutendo. Ma siete veramente voi persuasi che nel 1962, nel 1963, forse anche nel 1964 questo tribunale di giustizia amministrativa lo avremo? Io non ho questa fiducia, e allora è veramente nostro dovere provvedere perché nel frattempo siano dati ai cittadini della Regione Trentino-Alto Adige i loro pieni diritti di ricorso in sede giurisdizionale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Il collega Corsini che è un buon letterato dovrebbe sapere ricordare meglio di me quel verso che spiega come *volere e disvolere* sono due cose che non possono stare assieme. Ora, *volere* i tribunali di giustizia amministrativa e non *volere* le Regioni, che dovrebbero contenere i tribunali, è una cosa piuttosto impossibile. Per cui la tua sete ardente di giustizia amministrativa, cons. Corsini, sarà tanto prima appagata e sedata, quanto prima il tuo Malagodi e i tuoi colleghi in campo nazionale si rassegneranno a lasciar creare le regioni volute dalla Costituzione. E allora, dopo le regioni, verranno sicuramente anche i tribunali di giustizia amministrativa; prima le regioni e poi i tribunali regionali di giustizia amministrativa, anche se in ipotesi teorica e astratta si potrebbero fare i tribunali...

CORSINI (P.L.I.): Scusa, collega Raffaelli, ma non è affatto vero questo, tanto è

vero che il progetto governativo è stato già elaborato prima ancora che questo centro-sinistra mettesse nella padella le regioni a statuto speciale.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non è la prima volta che si fanno le cose con tempestività alla rovescia, non me ne meraviglio, però mi pare che nella logica delle cose, dovrebbero crearsi prima le regioni e poi i tribunali di giustizia amministrativa. Comunque siamo qui tutti ad auspicarli e a sperare che vengano, e riconosciamo che intanto c'è una carenza in cui l'ottenere giustizia in sede amministrativa è difficile quanto meno perché il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato costa parecchio e deve essere fatto attraverso avvocati o gente che lo sappia fare e che si deve pagare.

Però, signori, questa situazione di disagio non giustifica per esempio la confusione che verrebbe creata se noi dovessimo accettare le proposte del collega Ceccon, dove si vuol dichiarare non definitivi gli atti delle Giunte provinciali, quando il diritto amministrativo pacificamente e unanimemente insegna che gli atti degli organi collegiali che non abbiano un superiore gerarchico sono atti definitivi, contro i quali non è ammesso ricorso gerarchico né proprio né improprio.

Io sono rivoluzionario, credo perlomeno di esserlo, ma fin che vivo in uno Stato così come è organizzato, riconosco che certi principi che lo regolano devono essere rispettati. Buttiamo pure tutto all'aria, ma non incominciamo dal Consiglio regionale; non mi sentirei mai di fare la figura ridicola di incominciare una rivoluzione così radicale proprio da una legge regionale sull'ordinamento dei comuni. Incominciare a dire che non sono definitivi gli atti dei consigli comunali e gli atti delle Giunte provinciali, non me lo sentirei.

E poi vediamo le conseguenze delle proposte fatte dal collega Ceccon: verrebbe attribuita alla Giunta regionale una posizione gerarchica che non può avere, che non ha. Ci vorrebbe altro che adesso ci mettessimo ad attribuire alla Giunta regionale una posizione di superiorità gerarchica rispetto alle Giunte provinciali! Dove va il nostro Statuto? Dove va il nostro Statuto e la Costituzione, i principi dell'ordinamento generale? Mi pare che sarebbero completamente sconvolti. Non ci permetterebbero di sconvolgerli perché rimanderebbero indietro tranquillamente la legge senza neanche discutere un momento, io penso. La competenza per la vigilanza e la tutela è dallo Statuto attribuita alle Giunte provinciali, e la Giunta regionale non c'entra per niente. Quindi sarebbe proprio un arbitrio sommo attribuire ciò sia pure per comodità e sia pure nell'interesse dei cittadini, perché riconosco la nobiltà del movente; ma non potremmo farlo in nessuna maniera. D'altra parte guardate che anche invocare come argomento la situazione migliore nella quale si trovano i cittadini senza pidocchi delle altre regioni e delle altre province rispetto alla nostra, è un argomento che va fino a un certo punto. Io vorrei che ci fosse qui qualcuno di quelli che si interessano di questi problemi nelle altre Province e ci direbbe quanto stanno bene. Essi hanno il ricorso gerarchico al Ministro, rispetto alle deliberazioni prefettizie . . .

CORSINI (P.L.I.): Anche al prefetto.

RAFFAELLI (P.S.I.): Sì, va bene, ma corrispondente al ricorso che si vorrebbe istituire contro le delibere della Giunta provinciale, è il ricorso che nelle altre province si ha contro le deliberazioni del prefetto che è il ricorso gerarchico al Ministro.

Io, per esperienza, non posso dir niente, per sentito dire posso riferire che non è proprio neanche quello tutto all'acqua di rosa, non è certo un ricorso che funzioni, che dia soddisfazioni particolari a chi lo esercita. Per cui ci troviamo un po' tutti a soffrire di queste effettive carenze. E non è che noi stiamo molto peggio degli altri. D'altra parte, lasciatemelo dire, se c'era questa preoccupazione e se c'è questa preoccupazione di dare al cittadino la possibilità di ricorso, non vedo perché abbiamo perso tutta la mattina per farci bocciare quella proposta che introduceva un tipo elementare, accessibilissimo, di ricorso improprio.

BERTORELLE (Assessore enti locali D.C.): Non è stata bocciata!

RAFFAELLI (P.S.I.): Sì, va bene, è stata ridotta ai minimi termini, comunque bastava essere più larghi su quel punto, e si sarebbe stati più coerenti con questo espresso e conclamato desiderio di dare ai cittadini la possibilità di farsi rendere giustizia.

Certo è che le proposte del collega Ceccon non possiamo accettarle e motiviamo appunto il rifiuto dei suoi emendamenti, per non fare delle cose che non ci sembra di poter fare e che probabilmente comprometterebbero anche l'approvazione della legge da parte del Governo.

Le proposte del collega Corsini aspettiamo di vederle anche se, dopo quello che lui ha esplicitamente detto sul riconoscimento della definitività dei provvedimenti, non riusciamo a immaginarle. Può darsi che siano proposte valide e in questo caso avranno senz'altro il nostro appoggio.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali D.C.): Il problema che viene discusso oggi dal Consiglio è uno dei più delicati, perché riguarda le garanzie dei cittadini di fronte agli atti della pubblica amministrazione. Ora, i consiglieri forse ricorderanno dei precedenti in materia. La Giunta regionale è sempre stata nell'alternativa se ritenere ammissibile o no il ricorso gerarchico improprio contro gli atti delle Giunte provinciali emanate nella loro attività di vigilanza e tutela, ex art. 48 dello Statuto. E, nonostante pareri richiesti a giuristi di chiara fama, l'incertezza è sempre rimasta. La Giunta regionale stessa ad un certo momento con una sua delibera aveva dichiarato definitivi gli atti delle Giunte provinciali, tale delibera aveva carattere interno, che serviva di guida e di indirizzo per la Giunta. In un secondo momento, avuti pareri diversi, anche di giuristi che ora siedono alla Corte costituzionale, aveva revocato quella delibera ed aveva ritenuto ammissibile il ricorso gerarchico improprio.

RAFFAELLI (P.S.I.): Bisognerebbe sapere in quale materia! . . .

BERTORELLE (Assessore enti locali D.C.): Dico ricorso gerarchico improprio alla Giunta regionale, avverso le deliberazioni delle Giunte provinciali, nello svolgimento della loro attività di vigilanza e tutela. È chiaro, il tema è questo. Qui parliamo di deliberazioni delle Giunte provinciali, svolte in adempimento dell'art. 48 dello Statuto. Devo dire, a onor del vero, che i ricorsi presentati in questo decennio arrivano ad una ventina circa.

PARIS (P.S.I.): È lo scoraggiamento che c'è nel cittadino!!

BERTORELLE (Assessore enti locali D.C.): Questo non lo dico per dare un carat-

tere definitivo a questo scarsissimo numero di ricorsi presentati, però io faccio presente che le Province sono due, che la popolazione è composta di 700.000 e più abitanti, e che in un decennio si poteva pensare ad un numero maggiore di ricorsi.

Sta di fatto che il cittadino ha più fiducia nei ricorsi giurisdizionali che in quelli amministrativi; e questa è una cosa ovvia perché i ricorsi giurisdizionali sono circondati da tali e tante garanzie, — saranno più lunghi, saranno più costosi, ma almeno sono definitivi —, per cui il cittadino che può, sceglie il ricorso giurisdizionale, quindi va al Consiglio di Stato. La Giunta regionale poi si è trovata di fronte ultimamente ad una sentenza della Corte costituzionale, la quale ha chiuso, per conto mio, la discussione. Fino a qualche tempo fa si poteva discutere sull'ammissibilità del ricorso gerarchico improprio e si poteva dire che tale ricorso era ammissibile in quanto previsto dalle nostre leggi, e difatti avevamo sanzionato ancora nel 1958 la definitività degli atti con l'articolo che stiamo esaminando, attribuendo a quelle decisioni un carattere politico oltre che giuridico, ma soprattutto politico, almeno per quanto mi riguarda, perché in verità anch'io in passato ho avuto sempre molti dubbi in materia e anch'io ho sempre avuto davanti la situazione dei cittadini della nostra regione che si trovano ad avere un grado inferiore di garanzia rispetto ai cittadini delle altre province. Comunque avevamo risolto la situazione con una decisione che poteva considerarsi politica o giuridica o quello che fosse, ma comunque l'avevamo risolta.

Naturalmente questo articolo sarebbe stato applicato nel momento in cui la legge fosse stata approvata; per cui, non essendo stata approvata la legge, siamo andati avanti in tutti questi anni in quella alternativa di cui vi ho

detto, tra pareri di un senso e pareri di un altro, finché si è arrivati alla sentenza del 30 dicembre 1961 della Corte costituzionale, che ha deciso proprio in un caso tipico di ricorso alla Giunta regionale, contro una deliberazione della Giunta provinciale, la quale aveva annullato la deliberazione di un ente soggetto alla sua tutela, in particolare qui l'azienda elettrica. La Giunta provinciale e anche l'azienda elettrica sono ricorse, la Giunta provinciale alla Corte costituzionale e l'azienda elettrica al Consiglio di Stato, e la Corte costituzionale ha emesso una sentenza che ha chiuso, per conto mio, la partita. E senza leggerla tutta e senza dir altro, dico soltanto la parte finale e conclusiva: « dichiara che non spetta alla Regione Trentino-Alto Adige decidere ricorsi proposti avverso atti di controllo adottati dalla Giunta provinciale, a seguito dell'art. 48, cioè attività di controllo sugli atti degli enti locali ».

E poi qui c'è una lunga disquisizione che è inutile dire; per altro la sentenza è così chiara che ormai la discussione è inutile; qualunque opinione possa avere ciascuno di fronte a una tale decisione, ormai la situazione è definita. Però desidero dire che il ricorso gerarchico era già una eccezione rispetto alla regola; difatti, l'art. 343 del testo unico dice: « Le deliberazioni dei comuni, delle province, dei consorzi, integrate ove occorra con le prescritte approvazioni e comunque diventate esecutive, sono provvedimenti definitivi ». E lo art. 5 del testo unico del 1934 ammetteva il ricorso gerarchico. Ecco che allora rappresenta effettivamente nel nostro ordinamento, cioè nell'ordinamento degli enti autonomi, autarchici che si voglia dire, una regola, la definitività degli atti, mentre rappresenta una eccezione il principio del ricorso gerarchico improprio.

La legge poi 10 febbraio del 1953, quella sulle Regioni a statuto normale, che la sen-

tenza della Corte costituzionale ha richiamato, ha ammesso anche questa, ha ribadito, non ammesso, ha ribadito il principio della definitività degli atti delle Giunte provinciali, degli organi di controllo.

Stando così le cose quindi non si può più dire altro. Resta però il problema affacciato qui e che anche in passato ci è sempre stato davanti, cioè che cosa si fa? Mentre nelle altre province bene o male, ricorso o non ricorso, c'è questa possibilità di ricorrere contro gli atti del prefetto al ministro — ricorso gerarchico — qui non c'è. La Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, di cui parlava il cons. Odorizzi, continua a funzionare, continua a funzionare con scarsi risultati e con scarsa soddisfazione generale, tanto è vero che da più parti si sono elevate voci per affrettare la conclusione di quell'iter legislativo, della legge per la istituzione dei tribunali di giustizia amministrativa. La G. P. A. però ha competenze limitate; per esempio in materia di personale comunale ha competenza esclusiva lì sì, e lì non ci possono essere lagnanze. Per altre materie però non ha alcuna competenza e quindi non si può invocare la G. P. A.

Quali altre norme di garanzia si possono trovare per i cittadini della nostra Regione, dico la verità, non siamo capaci di dire, anche avendo pensato a questo. Il tribunale di giustizia amministrativa noi confidiamo che venga, ormai non dovrebbe tardare molto, la cosa è legata alla attuazione del sistema regionale in tutto il territorio nazionale. Per altro noi potremmo anche, con un provvedimento di legge-stralcio, ottenerlo, avendo anche una norma specifica all'art. 86 o 87 dello Statuto che lo prevede. Che noi poi in questa settimana possiamo anche esaminare tra gli altri tre o quattro articoli in sospeso anche qualche cosa

del genere, questo sì, lo faremo senz'altro. Per altro dico la verità che sono fin d'ora assai scettico circa le garanzie che potremmo trovare per risolvere questa situazione, che allo stato attuale non vedo risolvibile.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? È stato presentato un emendamento formale da parte della Giunta, che dice: . . . « i provvedimenti di annullamento per vizio di legittimità e gli atti di controllo sostitutivo ». Con ciò si inserisce la dizione « e gli atti ».

Se nessuno chiede più la parola metto in votazione questo emendamento formale; chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato. Metto in votazione gli emendamenti presentati dal cons. Ceccon. La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Ritiro i miei emendamenti dopo l'assicurazione del signor Assessore che verso la fine del disegno di legge saranno studiate quelle cautele, se è possibile, che possano garantire anche ai nostri cittadini questa possibilità di ricorso.

Quindi resto in attesa.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 53, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

#### Art. 54

*La Giunta provinciale dispone visite saltuarie e periodiche di assistenza e consulenza, al fine di assicurare il buon andamento degli enti ed istituti locali. Sono fatte salve eventuali norme di attuazione per il coordinamento nelle materie di competenza dello Stato.*

*La Giunta provinciale ed il suo Presidente, il Consiglio comunale, la Giunta comu-*

nale e il Sindaco, nonché gli organi di amministrazione dei consorzi possono, nell'ambito delle loro attribuzioni, ordinare inchieste. Le spese per le inchieste ordinate dalla Giunta provinciale o dal suo Presidente sono liquidate dall'organo che ha disposto l'inchiesta e possono essere poste a carico dell'ente ispezionato.

All'art. 54 è stato presentato un emendamento del cons. Ceccon al I° comma, che dice: « . . . il buon andamento degli enti ed istituti locali », sopprimendo tutto il resto.

PREVE CECCON (M.S.I.): Avevo spiegato il perché, per me è superfluo; ma visto il concetto di impostazione, lo ritiro.

PRESIDENTE: Lei lo ritira. Chiede la parola qualcuno su questo articolo? Nessuno. Metto in votazione l'art. 54, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato.

#### Art. 55

*La Giunta provinciale invia appositi commissari presso gli enti locali per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente invitati a provvedere dal Presidente della Giunta provinciale, atti obbligatori per legge o eseguire impegni validamente assunti, e per reggere gli enti stessi, qualora non possano per qualsiasi ragione funzionare.*

*La durata in carica del commissario non può eccedere il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo.*

*Le spese per il commissario sono a carico dell'ente, salvo rivalsa sugli amministratori eventualmente responsabili.*

Qui c'è un emendamento del cons Ceccon sostitutivo del primo comma: « La Giunta pro-

vinciale, trascorsi 10 giorni dall'invito a provvedere, invia appositi commissari presso gli enti locali per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, atti obbligatori per legge o eseguire impegni validamente assunti ».

Questo è il testo del cons. Ceccon. Chi chiede la parola? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Assessore, qui io mi sono permesso di proporre la divisione dell'articolo in due articoli distinti. Nel primo articolo si configura che cosa deve avvenire, che cosa può avvenire. Nel secondo articolo si configura necessariamente il dispositivo che vien messo in atto, qualora si determinino quelle determinate cose studiate nel primo articolo. Mi pare una divisione logica. L'emendamento proposto all'art. 55 è il solito emendamento per introdurre il concetto dei termini entro i quali bisogna invitare l'organo a provvedere: « trascorsi i 10 giorni dall'invito a provvedere invia appositi commissari ».

Per quello che riguarda il secondo articolo, cioè il 55 bis, è mantenuto in pratica il testo del proponente, è soltanto configurata un'altra possibilità di invio dei commissari. « Nel caso di impossibilità di funzionamento degli organi », dice il testo presentato. Qui è contemplata una sola possibilità sostitutiva, cioè gli organi ci sono, esistono, ma per un qualche motivo non funzionano. Ci possono essere altri motivi per cui gli organi non funzionano. E il concetto io l'ho introdotto con l'aggiunta della dizione « o di annullamento delle elezioni ».

È evidente che in questo caso gli organi non funzionano perché non esistono, perché non ci sono. Quindi è la seconda possibilità prospettata.

Non ricordo poi bene se negli altri arti-

coli il fatto dell'obbligatorietà fissa, tre mesi per il commissario, sia stata mantenuta come tale o si sia concepita anche la possibilità di un rinvio a 6 mesi. Mi pare che questo era stato tolto, quindi non ci sarà alcuna difficoltà a toglierlo eventualmente anche qui.

**PRESIDENTE:** Il cons. Ceccon propone all'art. 55 un unico comma, che ho letto; il secondo deve essere soppresso. Poi propone un art. 55 bis che dice: « Nel caso di impossibilità di funzionamento degli organi comunali o di annullamento delle elezioni, la Giunta regionale provvede alla amministrazione straordinaria colla procedura prevista dall'art. 44. La commissione o il commissario durano in carica per un periodo non eccedente il termine di tre mesi, salvo proroga fino a sei mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo ».

Poi viene il secondo comma: « Le spese per il commissario sono a carico dell'ente, salvo rivalsa sugli amministratori eventualmente responsabili ».

Chi chiede adesso la parola? La parola al cons Corsini.

**CORSINI:** (P.L.I.): Io prego il signor Assessore di avere un po' di pazienza se presento qui in aula una questione che, lo riconosco, forse avrebbe potuto essere sollevata prima o quando abbiamo visto questa legge in altra sede. Ma, a mia giustificazione, richiamo anche il fatto che la stessa on. Giunta ha presentato qui degli emendamenti, questa mattina o negli altri giorni, e anche emendamenti di un certo peso, come quello riguardante per esempio i lavori pubblici che è stato proposto ieri.

Ora, rivedendo con una certa attenzione il testo di questo art. 55 ed approfittando di esperienze che sono state determinate dall'e-

sercizio amministrativo, cioè che vengono direttamente dalla vita, come dicevo l'altro giorno a proposito del caso di Tuenno, io mi sono domandato se sia sufficiente, pur essendo stabilito in tutte le leggi comunali precedenti, se sia sufficiente per la tutela dell'interesse pubblico generale, l'invio di commissari presso gli enti locali per compiere atti obbligatori per legge, o eseguire impegni validamente assunti. È vero che questa restrizione rispetta formalmente e sostanzialmente l'autonomia dei comuni. In sostanza c'è un potere di sostituzione, soltanto lì dove l'organo comunale non adempia a quelle che sono funzioni obbligatorie. Però, possono accadere casi in cui, pur non trattandosi di atti obbligatori, si tratta di atti, non assumendo i quali, si crea veramente un danno di natura generale. Voglio fare un esempio. Esiste un comune qui nella provincia di Trento, dove c'è una cava di quarzo, che produce esattamente il 72% del quarzo impiegato nelle industrie metallurgiche, ceramiche, ecc. esistenti nella Regione Trentino-Alto Adige. In sostanza questa cava corrisponde quasi completamente al fabbisogno di quarzo per l'industria. In questo comune, per motivi vari, buoni o cattivi, come accade facilmente anche nelle amministrazioni comunali, siamo arrivati fino all'estremo limite di tempo per il contratto della ditta che aveva in concessione lo sfruttamento della cava, e c'è stato per un momento il pericolo che ci fosse un intervallo per inerzia o per incapacità degli organi comunali di prendere una decisione, per il rinnovo dello stesso contratto alla stessa ditta, oppure per la concessione di un'altra ditta, con una sospensione dell'attività e con un evidentissimo grave danno dell'economia nella regione, particolarmente per quello che concerneva appunto tutto il settore dell'industria metallurgica e ceramica, con un probabile aumento dei prezzi per-

ché la materia prima avrebbe dovuto essere importata da fuori regione.

Ora, questo caso mi porta a pensare: non è possibile prevedere che sia lecito un intervento da parte di commissari ad hoc, per quel determinato e specifico argomento e motivo, nel momento in cui si riconosca che siamo di fronte ad un situazione di utilità pubblica. La cosa non rivoluziona niente, perché abbiamo principi che sono messi in non cale di fronte alla dichiarazione di pubblica utilità: per esempio, il principio di proprietà, che viene accantonato attraverso l'istituto dell'esproprio, nel momento in cui si riconosca che questo è bene di utilità generale.

Questo era quanto volevo proporre: se era possibile allargare questo invio di commissari, non soltanto destinati ad assumere atti obbligatori per legge, ma anche a compiere quegli atti, a definire in un modo o in un altro determinate questioni, la cui soluzione sia riconosciuta di pubblica e generale utilità. Non dico di definirle in un modo o in un altro, ma veramente qualche volta queste cose ristagnano nelle amministrazioni comunali perché i consigli comunali si dividono in due parti, perché c'è chi parteggia per l'uno e chi parteggia per l'altro, perché si creano quelle cricche personali che sono anche umane, vorrei dire che sono anche inevitabili.

Ecco, questa era la proposta che io volevo fare all'on. Assessore.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Per dichiarare che mi riesce molto difficile affermare la libertà e la democrazia del concetto espresso e dell'istanza avanzata dal cons. Corsini. Sarei propenso però ad avvicinarmi a ciò qualora egli dichiarasse di essere disposto all'applicazione di ugua-

le principio, nei confronti delle amministrazioni di alcune grandi industrie che, in dispregio dell'interesse generale, chiudono i battenti, non fabbricano più cemento per mesi e mesi, compromettendo l'edilizia popolare e anche non popolare, determinando aumenti di prezzo e cose di questo genere, soltanto per insipienza o per troppa sapienza amministrativa esclusivamente diretta nel proprio interesse.

Diversamente, mi pare che proporre una facoltà di controllo sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche sarebbe fare una grossa e grave invasione nel campo delle competenze sovrane, che sono anche competenze di male amministrare, purtroppo. Qualche volta si tratta proprio del diritto di male amministrare, sul quale si deve esercitare l'unica possibile censura che è quella dell'elettorato.

Purtroppo abbiamo assistito in tutti i campi e sotto tutti i paralleli che attraversano il nostro paese, a casi come quelli citati e anche a casi peggiori, e non per questo è stato nominato il commissario.

Anche a Napoli avremmo avuto probabilmente tutti quanti voglia di mandare un commissario al tempo in cui amministrava il comandante Lauro! Io di sicuro ce l'avrei mandato, ma non l'avrei mandato anche se me ne avessero dato la facoltà, perché il popolo napoletano si era meritato Lauro che ha strappato le rotaie del tram, che ha tagliato gli alberi, che ha lasciato i tuguri come erano e che ha speso miliardi e miliardi per far alcune belle piazze. Evidentemente è il gioco della democrazia, che comporta che un'amministrazione, finché non scade o finché non contravviene alla legge, possa essere anche una cattiva amministrazione. Imparino i cittadini a darsi delle buone amministrazioni. Ma se mettiamo un tutore che a un certo momento può interve-

nire, questo si è controllo di merito, e come! Addirittura io capisco che ci si possa trovare proprio di fronte a casi gravissimi, come quello citato, che non voglio certo sottovalutare, ma non possiamo assolutamente attribuire ad un altro ente quella saggezza che il consiglio comunale può non avere, perché allora non solo ripristiniamo il controllo di merito, ma mi pare che si potrebbe chiamare un controllo sostitutivo di merito che non è neanche mai esistito.

CORSINI (P.L.I.): Non è a fare in un determinato senso o in un altro senso, è a fare.

RAFFAELLI (P.L.I.): Va bene, a fare, ma chi è che decide come fare? Il fare non esiste, esiste solo il fare qualche cosa. Mi pare che non ci sia la possibilità di fare . . . c'è il dolce far niente. Si usa il verbo in maniera impropria nella frase far niente o dolce far niente, ma in senso proprio il verbo fare è un verbo transivo, che comporta che si faccia qualche cosa. Bisogna andare a fare quel contratto nel caso tuo specifico, o a impedire che si faccia quel contratto malfatto, quindi a sostituirsi all'organo.

CORSINI (P.L.I.): Non è così.

RAFFAELLI (P.S.I.): Allora spiegati meglio, gli altri consiglieri hanno capito come ho capito io? Altrimenti vado a rinfrescarmi la mente, perché non vorrei parlare su equivoci.

Mi pare che il caso è stato chiarito in una maniera e precisato con tanti dettagli che non si prestava ad equivoci. Si tratta di mandare qualcuno che si sostituisca al consiglio comunale o alla Giunta o al sindaco, nel fare quel contratto che il sindaco non ha fatto o che la Giunta non ha rinnovato. E allora vuol dire sostituirsi agli organi nel merito di atti non ob-

bligatori, che restano alla discrezione del buono o del cattivo amministratore. Perché appunto, ripeto, dobbiamo accettare anche che ci siano dei cattivi amministratori e il rimedio non è quello di sostituirli paternalisticamente o di forza, ma è quello di illuminare gli elettori. E per questo, Corsini, andiamo a fare i comizi, voi e noi, andiamo in quel paese, andrai anche tu a dire: guardate cosa hanno fatto i vostri amministratori, cambiateli. Ma è l'unico rimedio che possiamo ammettere in democrazia.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich bin gegen die Abänderungsanträge des Abgeordneten Ceccon. Ohne mich weiter hier aufzuhalten, möchte ich sagen, daß es neben dem Verfassungsurteil vom 19. Dezember 1961, das ich dem Abgeordneten Corsini raten möchte zu lesen, auch ein anderes Urteil vom 19. Juni 1958 gibt, das in klarer Weise die sogenannte substituierende Kontrolle klärt, wo der Landesausschuß anstelle von Organen dieser örtlichen, öffentlichen Körperschaften tritt und die Kontrolle dem Landesausschuß zugewiesen wird. Der wesentliche Teil dieses Urteils ist in dem Bericht der Kommission abgedruckt; vielleicht ist es notwendig, daran zu erinnern. Es heißt dort: « Secondo l'art. 19 della legge comunale e provinciale nel testo adottato dalla legge 9 marzo 1949, n. 277, il Prefetto ha la facoltà di inviare appositi Commissari presso le Amministrazioni degli Enti locali anche per reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario qualora non fossero per qualsiasi ragione in grado di funzionare ». « Ora » — sagt der Verfassungsgerichtshof — « le attribuzioni dei Prefetti in materia di vigilanza e tutela degli Enti locali spettano alla Giunta provinciale in base all'art. 48, n. 5, dello Statuto. Ne conse-

gue che la deliberazione del 10 settembre 1957 della Giunta provinciale di Bolzano » — mit welcher der Landesaussschuß einen Kommissär zu den Etschwerken entsandt hat — « impugnata per aver ricevuto la competenza spettante alla Giunta provinciale, è da ritenersi un provvedimento, per il quale la Giunta provinciale di Bolzano ha esercitato un controllo sostitutivo che non eccede il controllo sugli atti degli Enti locali, per il quale non è controversa la competenza della Giunta provinciale secondo l'art. 48, n. 5, dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige ». Also ist es Zuständigkeit der Landesaussschüsse, anstelle des Präfekten alle Verfügungen gemäß Art. 19 des Gemeinde- und Provinzgesetzes zu treffen, einschließlich der Entsendung von Kommissären, falls, wie es heißt, die Gemeindeorgane nicht in der Lage sein sollten zu funktionieren. Das ist vom Verfassungsgerichtshof schon seit dem Juni 1958 klar anerkannt und es sollte darüber kein Zweifel mehr obwalten.

*(Sono contrario alla mozione del cons. Ceccon. Senza soffermarmi troppo vorrei dire che, oltre alla sentenza della Corte costituzionale del 19 dicembre 1961, sentenza di cui vorrei consigliare la lettura al cons. Corsini, ne esiste anche una del 19 giugno 1959 spiegante chiaramente il cosiddetto controllo sostitutivo, secondo cui la Giunta provinciale si sostituisce ad organi di tali Enti pubblici locali, ed in cui questo controllo viene assegnato alla stessa Giunta. La parte essenziale di questa sentenza è riprodotta nella relazione della commissione, forse sarà utile ricordarla. Vi si dice: « Secondo l'art. 19 della legge comunale e provinciale nel testo adottato dalla legge 9 marzo 1949, no. 277, il Prefetto ha facoltà di inviare appositi commissari presso le amministrazioni degli Enti locali anche per reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario qualora non fos-*

*sero per qualsiasi ragione in grado di funzionare ». « Ora - dice la Corte costituzionale - le attribuzioni dei Prefetti in materia di vigilanza e tutela degli Enti locali spettano alla Giunta provinciale in base all'art. 48, no. 5 dello Statuto. Ne consegue che la deliberazione del 10 settembre 1957 della Giunta provinciale di Bolzano » - con cui la stessa Giunta ha mandato un commissario all'Azienda elettrica consorziale - « impugnata per avere ricevuto la competenza spettante alla Giunta provinciale, è da ritenersi un provvedimento, per il quale la Giunta provinciale di Bolzano ha esercitato un controllo sostitutivo che non eccede il controllo sugli atti degli Enti locali, per il quale non è controversa la competenza della Giunta provinciale secondo l'art. 48, n. 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ». È dunque competenza della Giunta provinciale, anziché del Prefetto, il prendere tutti i provvedimenti di cui all'art. 19 della legge comunale e provinciale, compreso l'invio di commissari nel caso che gli Organi del comune non fossero in grado di funzionare. Questo è stato chiaramente riconosciuto dalla Corte costituzionale già dal giugno 1958 e non ci dovrebbero esser più dubbi in proposito.)*

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Evidentemente siamo in due a non aver parlato chiaro, io e indubbiamente anche il cons. Benedikter; perché non si trattava della materia alla quale lei ha accennato, e la ringrazio del consiglio di leggere la sentenza della Corte Costituzionale, consiglio che a mia volta cortesemente le rimando, perché forse un esame più accurato le avrebbe dimostato che non era pertinente con il tema che io stavo trattando.

Al cons. Raffaelli io vorrei dire che se vo-

gliamo fare delle discussioni e delle polemiche, ne potremmo fare a decine e a centinaia. Io mi sono attenuto ad un proposto di natura pratica, nato anche questo dall'esperienza della realtà.

Innanzitutto l'esempio che ha fatto per domandarmi se io sarei consenziente nel caso in cui questa norma venisse estesa anche al settore delle iniziative private, è un esempio che proprio non vale. Stiamo parlando di amministrazioni comunali, non stiamo parlando di gestioni private e di industrie od altro.

RAFFAELLI (P.S.I.): Io le considero più stabili, guarda un po'.

CORSINI (P.L.I.): Per cui non ha rilevanza questa polemica qui.

Io volevo dire questo: l'invio di commissari qui è previsto soltanto per far assumere atti obbligatori per legge o eseguire impegni validamente assunti.

Ho chiarito con un esempio un caso in cui non l'inerzia ma la incapacità di un consiglio comunale di uscire da determinati dubbi intorno ad una situazione, o la volontà di trascinare le cose alle lunghe, poteva creare un disagio generale. Dice il cons. Raffaelli che non si può fare ma che bisogna fare qualche cosa. È anche vero questo, che se io domandassi in questo momento cons. Raffaelli « ti alzi o stai seduto? » e lui mi rispondesse: « io non prendo nessuna decisione », una decisione però implicitamente restando seduto l'avrebbe presa. Ora, qualche volta gli organi comunali, come nel caso in cui ho illustrato, nel non fare fanno già in un determinato senso, trovano già una soluzione nel non fare.

Comunque, il problema è stato buttato qui. A me pare che se si ammette un intervento a tutela della utilità generale, dell'utilità pubblica in determinati altri settori, per

cui ad esempio si può arrivare addirittura all'esproprio, all'esproprio coatto, non vedo che gravità ci sarebbe nell'ipotizzare anche l'invio di commissari straordinari per questo settore di pubblica utilità, di generale utilità. Evidentemente il compito del commissario non dovrebbe essere quello di propendere per una soluzione o per un'altra, ma constatato che l'organo comunale non riesce o non intende o è impacciato per motivi interni ad affrontare e a sciogliere un determinato problema, il cui mancato scioglimento torna di danno generale a numerosi cittadini, il commissario avrebbe il dovere di intervenire per la soluzione del problema stesso, sentito magari anche il consiglio comunale, accertate quelle che sono le situazioni, e arrivare comunque ad una soluzione. Questo.

RAFFAELLI (P.S.I.): Siamo sempre lì insomma, a fare lui quello che non fa il consiglio comunale.

PRESIDENTE: Chi prende la parola? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): A specificare che quanto il cons. Benedikter aveva prima detto non andava riferito al cons. Corsini, ma andava riferito a me. Ero io che dovevo documentarmi e leggere quella sentenza, ed è vero. Questo sta a dimostrare quanta fatica si faccia nel confrontare un testo legislativo, e inevitabilmente qualche cosa scappa. Io mi sono battuto proprio nei giorni scorsi per dimostrare come la potestà sostitutiva sugli organi fosse della Giunta provinciale, quando essa era collegata all'esercizio della vigilanza e tutela sugli atti, e non volendo, scrivendo il mio emendamento, m'è scappato proprio nel più palese di questi motivi, il fatto di attribuire la competenza alla Giunta regionale anziché alla Giunta provinciale. Questo è un errore del tutto

involontario e del quale faccio ammenda, faccio ammenda soprattutto perché ha provocato la risposta del cons. Benedikter al cons. Corsini anziché a me.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Segnana.

**SEGNANA (D.C.):** Solo per osservare che nella breve polemica che vi è stata, dove abbiamo sentito delle ragioni espresse dal cons. Corsini e delle altrettanti ragioni espresse da altri consiglieri, non abbiamo avuto, perlomeno dal cons. Corsini che è stato quello che ha sollevato il problema, alcuna proposta specifica di emendamento o di modifica dell'articolo presentato dalla Giunta. Quindi per poter anche più chiaramente giudicare l'iniziativa sua, sarebbe opportuno perlomeno che lei formulasse espressamente quello che potrebbe essere l'emendamento.

Senza voler entrare molto nel merito della cosa, anch'io sono molto perplesso circa la possibilità di accedere alla proposta da lei fatta. Mi sembra che già l'art. 55 configura chiaramente quelli che devono essere i compiti di questo commissario, e cioè il provvedere alla esecuzione di atti obbligatori per legge, l'eseguire impegni validamente assunti e il far funzionare l'amministrazione qualora gli enti non possano per qualsiasi ragione funzionare.

Uscire da questi tre casi ritengo che sia pericoloso e introdurre una norma di carattere generico lasciando le cose imprecise può veramente costituire, mi scusi la parola un po' forte, un piccolo attentato alla libertà e alla democrazia che noi con questo disegno di legge vogliamo assolutamente propugnare.

**PRESIDENTE:** La parola all'Assessore.

**BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.):** In merito agli emendamenti presentati

dal cons. Ceccon. Prendo l'emendamento al 1° comma dell'art. 55 e mi fermo sul termine di 10 giorni. Io capisco come sia utile dare un termine prima di provvedere ad atti così gravi come quelli dell'invio del commissario, però non dubito che le Giunte provinciali, prima di arrivare a questo atto, proprio per la sensibilità politica che li anima, che li spinge a non provocare dei risentimenti che non siano perfettamente giustificati, prima di mandare commissari presso gli enti locali per compiere in caso di ritardo o di omissione ecc., li metterà in mora, cioè darà un termine. La Giunta provinciale dirà: provvedete a questo. E, passato un tempo congruo, visto che l'amministrazione comunale non si muove, visto che ritarda ecc., allora provvederà all'atto. Direi che quindi 10 giorni possono essere anche pochi, ne possono occorrere anche 30, anche 40 giorni; e la Giunta provinciale è arbitra nel dare questi termini.

Quindi non ritengo opportuno questo emendamento.

Parlo anche dell'art. 55 bis perché è legato intimamente con l'art. 55. Nell'art. 55 bis si ipotizzano nuovi casi di scioglimento del consiglio; l'impossibilità di funzionamento degli organi comunali, e l'annullamento delle elezioni. Per quanto riguarda il primo caso, mi pare che è già contemplato tra i casi di scioglimento dell'ente comunale, quindi direi che è una ripetizione. L'annullamento delle elezioni poi è un caso tanto raro, per cui penso che in questo caso non resti altro che provvedere con i normali mezzi, cioè nominando un commissario; non si tratta più di scioglimento, non ci sono gli organi e quindi rientra in uno dei casi in cui un commissario dovrà reggere temporaneamente l'amministrazione, fino a che non si ripete l'elezione.

Il secondo comma poi dell'art. 55 bis è quello dell'art. 55.

Per quanto riguarda l'osservazione del cons. Corsini, credo che la materia sia già stata sufficientemente discussa dal Consiglio, ed è una materia anche questa delicatissima, per cui è evidente che nel discorso si va a finire su valutazioni politiche. Perché io mi rendo conto della esigenza che sente il cons. Corsini che i commissari inviati per compiere determinati atti in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, possano poi adire anche in altre situazioni nelle quali c'è pericolo per l'interesse pubblico. Però qui il campo è minato, perché si parla di un argomento di interesse locale. Il mancato scioglimento dell'organo, dice il cons. Corsini, torna a danno del pubblico interesse. La prima osservazione che c'è da fare è questa: come si fa a giudicare se effettivamente c'è stato un danno del pubblico interesse? Anche questa è una valutazione soggettiva, perché elementi estranei possono considerare che effettivamente l'inerzia del comune nel non rinnovare un contratto che avrebbe potuto dare possibilità di lavoro alle popolazioni, sia effettivamente un danno; altri elementi potrebbero viceversa dire che le condizioni erano così onerose per l'amministrazione comunale che doveva garantire certi contributi, certi allacciamenti, per cui in ultima analisi è stato opportuno per il comune ritardare nel rinnovare il contratto per formularne uno migliore, se questa azienda privata aveva veramente interesse di chiedere il rinnovo di quel determinato contratto. Io faccio sempre l'ipotesi che egli fa. In ogni caso, pure nella contrastata valutazione di quello che è il bene pubblico, bisogna ritenere che primo arbitro di questa valutazione del bene pubblico sia il comune. E qui debbo ripetere quello che ha detto il cons. Raffaelli: l'amministrazione comunale può compiere anche degli errori, degli errori grossi, la cui valutazione è rimessa poi

agli elettori, che al momento opportuno negheranno fiducia ad una amministrazione che ha lasciato cadere delle possibilità di risorse economiche e sociali. Ciò però non autorizza un ente estraneo come è la Giunta provinciale ad intervenire in un atto che potrebbe essere di amministrazione attiva. Questo atto cioè di una Giunta provinciale che mandi dei commissari per compiere un atto che si ritiene utile per il bene pubblico o il cui mancato scioglimento possa danneggiare il bene pubblico, è un atto di amministrazione attiva che non spetta alla Giunta provinciale, che ha il compito primario di controllo e in via eccezionale anche di potere sostitutivo.

Quindi, valutato tutto, non direi che si possa andare più oltre in questa ipotesi che, pur interessante, rimane sempre una materia assai scottante nella quale è difficile poter prevedere interventi estranei da parte dell'ente provinciale.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Poniamo in votazione l'articolo, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

#### Art. 56

*Il Presidente della Giunta provinciale, oltre le ordinanze di urgenza nell'esercizio della funzione sostitutiva di cui all'art. 28, può emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica, interessanti l'intera provincia o più comuni della medesima.*

*Le ordinanze di urgenza del Presidente della Giunta provinciale, sono eseguite in via amministrativa indipendentemente dell'eventuale azione penale. Quando gli interessati non*

*vi ottemperino, sono adottate, previa diffida, da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi di indifferibilità, le misure necessarie per la esecuzione d'ufficio, compreso l'impiego della forza pubblica.*

*La nota delle spese è resa esecutoria dal Presidente della Giunta provinciale ed è rimessa all'esattore, che ne fa riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.*

*Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Presidente della Giunta provinciale, sono punite a norma di legge.*

Emendamenti del cons. Ceccon. Al 2° comma: « . . . sono adottate le misure necessarie per la esecuzione d'ufficio, compreso l'impiego della forza pubblica, previa diffida da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi di indifferibilità ».

5° comma — di nuova istituzione —: « I provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta provinciale, sono impugnabili entro 60 giorni al tribunale regionale di giustizia amministrativa ».

È aperta la discussione. Nessuno chiede la parola, allora pongo in votazione l'emendamento al 2° comma che la Giunta dichiara di accettare: accolto all'unanimità.

Comma 5° (di nuova istituzione), chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'art. 56, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'art. 56 è approvato a maggioranza.

#### Art. 57

*I beni comunali si distinguono in beni demaniali e patrimoniali. Alla manutenzione*

*ordinaria e straordinaria dei beni comunali si deve provvedere con i mezzi del bilancio.*

*Nella amministrazione dei beni patrimoniali deve curarsi che il reddito complessivo dei beni comunali non subisca diminuzioni; in particolare il ricavo deve essere impiegato in beni patrimoniali o nella estinzione straordinaria di debiti o per diminuire il fabbisogno di mutui per spese straordinarie.*

Se nessuno prende la parola è posto in votazione l'art. 57, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

#### Art. 58

*L'amministrazione comunale deve formare e tenere al corrente un inventario dei beni demaniali e patrimoni distinti in beni mobili ed immobili, disponibili ed indisponibili, completato da un elenco degli atti relativi ai beni medesimi. Per i beni patrimoniali destinati ad un pubblico servizio, nell'inventario dovrà essere fatta menzione del servizio medesimo.*

*Distinti da quelli del comune debbono tenersi inventari separati per:*

*a) ciascuna delle istituzioni o delle aziende speciali amministrate dal comune;*

*b) ciascuna frazione avente patrimonio separato;*

*c) ciascuna frazione avente amministrazione separata dei beni di uso civico.*

*Gli inventari devono essere riveduti ad ogni cambiamento dell'amministrazione dalla Giunta comunale, entro due mesi dalla sua nomina. Essi sono firmati dal sindaco, dal segretario e, ove esistano, dal ragioniere e dall'economo.*

Nessun emendamento. Chi prende la pa-

rola? Nessuno. È posto in votazione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

### Art. 59

*Le deliberazioni del consiglio e della giunta che comportino la stipulazione dei contratti devono contenere lo schema del contratto o comunque gli elementi essenziali dello stesso.*

*In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori, si può stipulare l'obbligo di fare pagamenti se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita, tranne in casi di inderogabile necessità.*

Emendamenti presentati dal cons. Ceccon:

1° comma: « ... devono contenere lo schema del contratto o gli elementi essenziali di esso ».

2° comma, sostituito dal seguente: « Le somme che dovessero essere pagate per obbligazioni scaturenti da contratti per forniture, opere o servizi, dovranno essere corrisposte nei limiti dell'opera e servizi prestati, salvo casi di assoluta necessità e urgenza ».

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Regionalrat hat beim Art. 21 mit Mehrheit gegen unsere Stimmen beschlossen, daß der Gemeinderat verpflichtet ist, über die Verträge — auch alle Beschlüsse, in denen Verträge impliziert sind — Beschluß zu fassen, d.h. also daß die Verträge als solche in allen Einzelheiten beschlossen werden müssen. Es war so, daß der frühere Text organisch mit dem Text des Art. 59 koordiniert war, der vorsieht, daß es genügt, wenn der Gemeinderat oder Gemeindeausschuß nur die wesentlichen Bestandteile dieser Verträge beschließt, und zwar im Zusammenhang damit, wie es z.B. eine öffentliche Arbeit durch-

zuführen, etwas zu kaufen, zu verkaufen, zu verpachten usw. ist. Und es war im Sinne der Erleichterung und Vereinfachung, weil der Abschluß des Vertrages und die Festlegung der anderen Einzelheiten, die nicht zum Wesen gehören, Sache des Bürgermeisters wäre. Nun sollte man diese Erleichterung oder Vereinfachung, die im Art. 59 vorgesehen ist, trotzdem aufrecht erhalten und irgendwie mit der Tatsache koordinieren, daß der Gemeinderat nun verpflichtet ist, die Verträge abzuschließen. Es heißt hier: « Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che comportino la stipulazione di contratti ». Das wäre soweit im Einklang mit der Bestimmung, daß der Gemeinderat die Verträge beschließen muß. Aber vielleicht ist jetzt das Wort « devono - muß » nicht zweckentsprechend. Denn wir haben die Bestimmung: « Der Gemeinderat muß die Verträge beschließen », und nun müssen wir meiner Ansicht nach dieses « devono » in ein « possono », in eine Kannvorschrift umwandeln, d.h. der Gemeinderat ist verpflichtet, die Verträge zu beschließen, aber sie können im Rahmen, d.h. in der Angabe der wesentlichen Elemente und Bestandteile bestehen. Auf diese Art und Weise würden vielleicht beide Bestimmungen noch einmal vereinbart und würde diese Vereinfachung, die hier bezweckt war, doch aufrecht bleiben. Also ich möchte das zu bedenken geben, daß wir auf Grund dessen dieses « muß » in ein « kann » verwandeln müssen. Besser wäre, wenn das « muß » beibehalten werden könnte.

*(Nell'art. 21 il Consiglio regionale ha deciso a maggioranza, mentre noi abbiamo votato contro, che il Consiglio comunale è obbligato a deliberare sui contratti - come pure su tutte le deliberazioni che implicano contratti - cioè che i contratti come tali debbono venir deliberati in ogni particolare.*

*Il vecchio testo era coordinato organicamente con quello dell'art. 59 il quale fa sufficiente che il Consiglio o la Giunta comunale approvino le parti essenziali di tali contratti, ed esattamente in relazione con questi, come per esempio realizzazione di lavori pubblici, compere, vendite e locazioni. Era dunque nel senso di un alleggerimento e di una semplificazione, poiché la stipulazione di un contratto e la definizione dei particolari non essenziali sarebbero compito del sindaco. Ora bisognerebbe mantenere in vigore questo alleggerimento o semplificazione previsto nell'art. 59, magari coordinandolo col fatto che il Consiglio comunale ha l'obbligo di stipulare i contratti. Vi si dice: « Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che comportino la stipulazione di contratti ».*

*Fin qui sarebbe in accordo con le disposizioni che il consiglio comunale debba stipulare i contratti, forse però l'espressione « deve » è ora inutile. La disposizione infatti suona: « Il Consiglio comunale deve stipulare i contratti », a perer mio dobbiamo ora cambiare questo « deve » in un « può », in una disposizione facoltativa. Ciò significa che il Consiglio comunale ha l'obbligo di stipulare i contratti ma che essi possono constare della sola « cornice », cioè della indicazione degli elementi e delle parti essenziali. A questo modo si potrebbero forse riunire ancora una volta le due disposizioni e si conserverebbe la semplificazione a cui si tendeva.*

*Vorrei dunque pregarVi di considerare che in base a ciò il « deve » va modificato in un « può »; meglio sarebbe però se si potesse conservare il « deve ».)*

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): È rimasto nella macchina qualche cosa, perché nel primo comma io dicevo: « le deliberazioni del consiglio e della giunta che autorizzano contratti, devono contenere il loro schema o comunque ecc. ».

Il 2° comma lo abbiamo mutuato dalla legislazione siciliana, e mi pare ridondante, inutile, ma c'era e lo manteniamo. Io mi son permesso di rielaborarlo, però ho tolto nella rielaborazione il concetto del contratto e della stipulazione per fare pagamenti per servizi e forniture che non ci sono, ed ho ritenuto di dover sostituire a questo concetto del contratto e della stipulazione, le somme dei versamenti. Perché io mi domando come si possa fare un contratto in cui si stipuli di pagare di più della prestazione che si riceve o della fornitura che si riceve. Penso che questo non potrà mai avvenire, ed è evidente allora che qui si è configurato un caso speciale, un caso straordinario. Ma non si può parlare di autorizzazione di contratto, di stipulazione del contratto e di questa possibilità straordinaria, si deve affermare il concetto che si possono dare le somme scaturienti da lavori, da prestazioni d'opera o forniture, in deroga a quanto stabilito, in misura maggiore che non la fornitura o il servizio prestato, soltanto appunto per casi eccezionali. E poi sulla eccezionalità del caso, quando si debba intervenire d'urgenza, mi pare che non ci sia neanche più bisogno del contratto, perché si può procedere direttamente alla requisizione. Se domani c'è un'inondazione ed io ho bisogno di coperte, mi pare che le coperte le requisisco e non ho bisogno di stabilire contratti con procedure speciali.

Mi pare quindi che sia migliore la mia dizione, anche perché i contratti, così come sono configurati in questo secondo comma, non si possono fare, in quanto che essi ricadono

sotto il controllo dell'art. 48 della presente legge. Quindi il consiglio comunale e la giunta comunale rispettivamente, non potranno mai approvare un contratto che stabilisca a priori di dover pagare di più del servizio che si riceve o alla prestazione d'opera fornita.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Ho presentato un emendamento per conciliare l'art. 59 con l'art. 21 nel quale, come loro ricordano, è stato inserito il punto 12 bis: deliberare i contratti nei limiti della propria competenza. Siccome l'emendamento della commissione era stato fatto in previsione della soppressione di questo comma, che poi è stato ripristinato, occorre ora modificare, e l'emendamento consiste in questo: « Le deliberazioni del consiglio e della giunta che comportino la stipulazione di contratti, possono limitarsi agli elementi essenziali dello stesso », in conformità anche di quanto prescrive il Codice civile, e penso che qui non ci siano difficoltà.

Desideravo però con l'occasione far presente che la soppressione dell'ultimo comma dell'art. 59 forse non ha ragione di essere.

L'art. 33 dice: « I componenti di organi collegiali debbono astenersi dal prender parte a deliberazioni riguardanti liti o interessi propri, di enti, stabilimenti da essi rappresentati ». Quindi questo riguarda un divieto di partecipare a deliberazioni nelle quali ci sono interessi propri.

Invece l'ultimo comma dell'art. 59 dice: « Gli amministratori devono astenersi dal prender parte a servizi, esazioni, forniture od appalti », cioè non devono i fornitori di scarpe fornire le scarpe allo stabilimento del quale sono amministratori. In questo senso mi pare che siano due ipotesi diverse.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Im Bericht der Kommission ist eine kurze Begründung enthalten. Dort heißt es: « Il terzo comma viene stralciato in considerazione del fatto che la materia è già regolata dalla legge elettorale, art. 18, n. 6, e art. 12 ». Im Gesetz vom 6. April 1956 Nr. 5 steht unter Punkt 6 hinsichtlich der Gründe der Unwählbarkeit: « Non sono eleggibili a consiglieri comunali: coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte del servizio di esazione di diritti, di somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune in modo continuativo o per un valore superiore al 5% delle spese ordinarie del bilancio comunale, e coloro i quali hanno parte di società od imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal Comune ». Es war nun so, daß dieser letzte Absatz des Art. 59 hier nicht mit diesem Punkt 6 des Art. 18 übereingestimmt hätte. Man hätte entweder den Punkt 6 abändern oder diesen letzten Absatz gleich gestalten müssen wie im Punkt 6. Um hier nicht die Frage neu aufzurollen, war man der Ansicht, ohne die Sache neu zu gestalten, es bei der Bestimmung zu lassen, die im Wahlgesetz enthalten ist, die ja die Nichtwählbarkeit aus diesen Gründen vorsieht. Es heißt hier: « Sie müssen sich enthalten », während im Wahlgesetz eine Grenze nach unten festgesetzt ist, und zwar die 5%-Grenze. Also nachdem diese 5%-Grenze vom Regionalrat neu eingeführt worden ist, während dieser letzte Absatz vom bestehenden Staatsgesetz übernommen wird, war es naheliegend, daß man den Willen des Regionalrates respektiert, der hier bereits eine gewisse Abänderung eingeführt hatte, und daher kam es zur Abschaffung dieses letzten Absatzes, weil

man ihn als überflüssig erachtet hat, indem ja dieser Punkt 6 des Art. 18 vom Wahlgesetz besteht; dies auch im Zusammenhang mit dem Art. 12 des Wahlgesetzes, der besagt: « La qualità di consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge ». Also auch wenn sich so etwas während der Amtszeit der Gemeinderäte ereignen sollte.

(La relazione della commissione contiene una breve causale, cioè: « Il terzo comma viene stralciato in considerazione del fatto che la materia è già regolata dalla legge elettorale, art. 18, n. 6, e art. 12 ». Nella legge n. 5 del 6 aprile 1956 al punto 6 riguardo alle ragioni di ineleggibilità, si dice: « Non sono eleggibili a consiglieri comunali: coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte del servizio di esazione di diritti, di somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune in modo continuativo o per un valore superiore al 5% delle spese ordinarie del bilancio comunale, e coloro i quali hanno parte di società od imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal Comune ». Tale ultimo comma dell'art. 59 non corrisponderebbe cioè a questo punto 6 dell'art. 18. O si sarebbe dovuto modificare il punto 6 o confermare quest'ultimo comma al punto 6. Per non intavolare nuovamente la questione si fu del parere di non riformare la cosa bensì di far valere la disposizione contenuta nella legge elettorale, disposizione che prevede la non eleggibilità per tali ragioni. Vi si dice: « Debbono astenersi » mentre nella legge elettorale è prescritto un limite inferiore ed esattamente quello del 5%. Dopo che il Consiglio regionale ha introdotto ex novo questo limite del 5% e essendo questo ultimo comma ripreso dalla legge nazionale vigente, fu ovvio rispettare la volontà del Consiglio regionale che aveva già introdotto una certa modifica ed ar-

*rivare all'eliminazione di quest'ultimo comma perché considerato superfluo, mentre tale punto 6 dell'art. 18 della legge elettorale ancora esiste; questo in relazione con l'art. 12 della stessa legge, in cui si dice: « La qualità di consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge ». Cioè anche se qualcosa del genere dovesse verificarsi nel corso del periodo di carica dei consiglieri comunali.*

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

PERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Qui si tratta di chiarire la cosa. Mi pare che il cons. Benedikter abbia detto: l'ultimo comma dell'art. 59 è inutile, perché? Perché l'art. 18 della legge regionale 6-4-1956, n. 5, nel prevedere le cause di ineleggibilità, cita anche coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti ecc. Ora, siccome l'art. 12 della stessa legge dice che la qualità di consigliere si perde anche al verificarsi di uno di quegli impedimenti, si deduce che l'ultimo comma dell'art. 59 sia inutile.

Però facevo osservare che l'art. 12, il quale è la chiave di tutto questo problema, si riferisce ai casi di incompatibilità e incapacità, e non di ineleggibilità. Cioè il mio timore è che questo art. 18, punto 6, si applichi soltanto nel momento in cui un cittadino si presenta come candidato alle elezioni, eletto, non può venir dichiarato tale perché era in rapporti di affari con il comune, perché faceva delle forniture allo stesso.

Io non so, forse non è meglio aspettare a decidere su questo articolo? Altrimenti non ha nessun significato, se per caso dovesse cadere questo e non potessimo trovare un esatto aggancio con la legge sulle elezioni comunali,

si verificherebbe una situazione assurda di uno il quale partecipa ad adunanze nelle quale vengono discussi interessi che lo riguardano e decade dalla carica perché ha partecipato, mentre non decade dalla carica colui che, essendo amministratore, ha effettivamente fornito delle merci proprie al comune, del quale è appunto amministratore.

Io pregherei il Presidente eventualmente di tenere in sospeso questo articolo.

PRESIDENTE: Allora resta in sospeso l'art. 59.

#### Art. 60

*I contratti del comune che riguardano alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono di regola essere preceduti da pubblici incanti. È consentita la licitazione privata quando si tratti:*

*A) per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti:*

*1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 10.000.000;*

*2) di spesa che non superi annualmente le lire 2.000.000 ed il comune non resti obbligato oltre cinque anni;*

*3) di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, se il canone annuo non superi le lire 1.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;*

*B) per i comuni con popolazione superiore ai 10.000.000 abitanti:*

*1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 5.000.000;*

*2) di spesa che non superi annualmente le lire 1.000.000 ed il comune non resti vincolato oltre cinque anni;*

*3) di locazione di fondi rustici, fabbrica-*

*ti ed altri immobili, se il canone annuo non superi le lire 500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;*

*C) per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti:*

*1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 2.500.000;*

*2) di spesa che non superi annualmente le lire 500.000 ed il comune non resti obbligato oltre cinque anni;*

*3) di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, se il canone annuo non superi le lire 250.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.*

*È consentita la trattativa privata se i valori di cui al comma precedente siano inferiori ad un quarto. La licitazione e la trattativa privata non sono ammesse se per lo stesso oggetto vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassano i limiti di valore stabilito.*

*Quando sia andata deserta l'asta è consentita la licitazione o trattativa privata, purché le condizioni del contratto non subiscano variazioni in danno del comune.*

*Il consiglio comunale può, allorché ricorrano circostanze eccezionali, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune, deliberare la licitazione o la trattativa privata in caso di evidente necessità o convenienza. In tale caso, quando si tratti di lavori pubblici, l'invito alla licitazione privata dovrà venire esteso ad almeno cinque ditte. Le deliberazioni relative a contratti di cui al precedente comma sono sottoposte al controllo di merito.*

Ci sono emendamenti presentati dal cons. Ceccon:

1° comma: « . . . pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato. È consentito di provvedere mediante la licitazione privata ».

2° comma: « La trattativa privata, se i valori di cui al comma precedente siano inferiori ad un quarto, è autorizzata dalla Giunta provinciale allorché ricorrano circostanze eccezionali e ne siano evidenti la necessità e la convenienza.

La deliberazione del consiglio comunale deve essere assunta dai due terzi dei consiglieri presenti. La trattativa privata non è ammessa se per lo stesso oggetto vi sia altro contratto, compiuto il quale si oltrepassano i limiti di valore stabiliti ».

3° comma: « . . . è consentita la licitazione privata, purché . . . ».

4° comma: « Quando si tratti di lavori pubblici, l'invito alla licitazione privata dovrà venire esteso ad almeno 5 ditte. Le deliberazioni relative a contratti di cui al presente comma sono sottoposte al controllo di merito ».

È aperta la discussione. La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Assessore, una breve premessa per illustrare il perché degli emendamenti. Noi abbiamo una potestà legislativa per quello che riguarda l'ordinamento dei comuni e per tante altre materie, è logico e giusto che la si eserciti, ed è logico e giusto che la si eserciti là dove le esigenze di vita, di ambiente, di storia, di costume, hanno indicato motivi nuovi e validi, a che si introducano nuovi strumenti, nuovi organi, nuove previsioni, nuove possibilità. In questo senso è perfettamente legittimo, giusto e doveroso che il Consiglio regionale intervenga.

Ora io mi domando quale novità o quale diversità esiste in provincia di Trento o in provincia di Bolzano anche, per cui questi istituti giuridici, che sono collaudati da tradizioni secolari e che sono istituti giuridici fondamentali, nell'esercizio di attività pubbliche, debbano es-

sere rivoluzionati, al punto che un cittadino di Bologna non deve venire in provincia di Trento e in provincia di Bolzano a partecipare ad aste ecc., ecc., come prima avveniva in base alla legge dello Stato. Io questo non riesco a spiegarmelo.

A un certo momento noi qua diciamo: « . . . od appalti di opere devono di regola essere preceduti da pubblici incanti ». Che cosa vuol dire? Perché abbiamo tolto quella che è la dizione tradizionale dello Stato, la quale afferma « pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato »? È chiaro ed evidente che questa è la norma che regola i pubblici incanti, perché se noi la togliamo di mezzo, allora di grazia sostituiamola con qualche cosa di nuovo. Stabiliamo noi come devono avvenire queste modalità; ma se togliamo la precisazione che gli appalti di opere devono di regola essere preceduti da pubblici incanti e non spieghiamo che questi pubblici incanti sono quelli che avvengono con le forme stabilite per i contratti dello Stato, qui uno è arbitrato a pensare che ci siano sistemi diversi, metodi nuovi, possibilità non previste.

Mi pare poi ovvio ancora introdurre l'altro concetto « è consentito di provvedere mediante licitazione privata ». Infatti non è che io, legislatore, autorizzi la licitazione privata: se autorizzassi questa dovrei stabilire a chi la autorizzo. Io autorizzo che si provveda mediante la licitazione privata. Questo in termini legislativi.

Come vede poi per quello che riguarda il secondo comma, io non ho fatto altro che separare i concetti contenuti nello stesso, come la Giunta regionale li ha proposti, trasportando in mezzo ai due periodi il concetto contenuto invece all'inizio del 4° comma della Giunta regionale. Quindi non è che abbia innovato, tranne in una cosa, tranne nel provve-

dere che la trattativa privata sia autorizzata dalla Giunta provinciale, perché essa può avvenire, a mio modesto modo di vedere, soltanto qualora condizioni speciali di urgenza o di favore determinino questa forma per gli amministratori comunali. Deve proprio ricorrere questa causa speciale, che del resto è prevista nella legislazione dello Stato, perché si possa impiegare questo tipo di contratto.

Penso quindi che proprio anche in una corretta interpretazione di questi principi generali, noi si debba mantenere questo imperativo: « Il consiglio comunale deve essere convocato e deve esprimere con una sua maggioranza l'adesione a questo metodo di contratto e la Giunta provinciale deve essere abilitata a giudicare della convenienza di questo metodo e a dare il suo parere o il suo diniego ».

PRESIDENTE: La parola al cons. Vinante.

VINANTE (Segret. questore - P.S.I.): Noi siamo d'accordo su quanto inserito nel secondo comma dell'emendamento presentato dal cons. Ceccon, e cioè della limitazione all'eccezionalità del provvedimento riguardante la trattativa privata. Noi abbiamo numerosi casi che ci dimostrano che è molto più saggio, molto più prudente il non consentire la trattativa privata. Però il vietarla in forma assoluta potrebbe creare, in determinati casi e in determinate situazioni, delle difficoltà alla amministrazione, e forse anche qualche interesse potrebbe venir eventualmente incrinato. Ma quello che comunque deve essere affermato, è la eccezionalità del sistema della trattativa privata, ciò che oggi non avviene. Si ricorre con troppa facilità alla trattativa privata, e con questo sistema si sfugge a quello che può essere l'interesse dell'amministrazione, favorendo anche determinati cittadini, determinate categorie.

Ora, il fatto di affermare, come dice l'art. 60, « di regola devono essere preceduti di pubblici incanti », non è sufficiente.

L'inserimento quindi del secondo comma — del resto anche previsto dall'art. 87 della legge del 1934 — che circoscrive e limita le possibilità di adire alla trattativa privata, mi pare che sia opportuno e utile.

Pertanto la proposta del cons. Ceccon per quanto riguarda il secondo comma relativo alla trattativa privata, viene senz'altro da noi accolta.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte dem Abgeordneten Vinante sagen, daß wir vor kurzem — ich glaube auch, daß die Sozialisten dafür gestimmt haben — Art. 52, die gesamten sogenannten atypischen Kontrollen (kontrolli atipici), d.h. die Zustimmungen, Ermächtigungen, Sichtvermerke usw., durchwegs abgeschafft haben. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, es braucht eine Ermächtigung des Landesausschusses, um im freien Verhandlungswege gewisse Verträge abzuschließen, dann landen wir wieder bei einem sogenannten Kontrollakt, der mit der Gesetzmäßigkeitskontrolle, bzw. mit der meritorischen Kontrolle nichts zu tun hat, nur durch Aufforderung die Sache neu zu überprüfen, der also nach unserer Auffassung verfassungswidrig wäre. Es sind hier in diesem Artikel schon gewisse Sicherungen eingebaut, daß diese Privatverhandlung nicht leichtsinnig erfolgt. Erstens einmal die Begrenzung im Wert und dann, daß zwei Drittel der Gemeinderäte dafür sein müssen und daß es offensichtlich für die Gemeinde als solche notwendig oder von Nutzen ist. Und darüber soll dann wieder, wie es heißt, die meritorische Kontrolle ausgeübt werden. Aber das ist ein

Vorgang, der die Gemeindeautonomie gewissermaßen mehr wahrt als der andere Vorgang, wo es heißt, daß der Landesauschuß zustimmen muß. Es soll keinen Willensakt von seiten der Kontrollbehörde für die Amtshandlungen der Gemeinde geben, es soll nur eine Kontrolle, aber nicht eine Zustimmung, nicht eine Ermächtigung geben. Insofern also stünde das im Widerspruch zur Abschaffung der sogenannten atypischen Kontrollen.

Und nun möchte ich dem Abgeordneten Cecon etwas sagen, was den ersten Absatz betrifft. Der Ruf nach Abbau, nach Vereinfachung und Erleichterung der Bürokratie ist allgemein. Hier heißt es, daß für diese Verträge über Kauf, Verkauf, Verpachtung, Vergebung von Arbeiten usw. die öffentliche Versteigerung der Regel nach erfolgen soll und es wird offengelassen, welche Bestimmungen für diese öffentlichen Versteigerungen gelten. Wenn dieses Gesetz in Kraft tritt und keine besondere Regelung, z.B. in der Durchführungsverordnung, erfolgt, wird das Staatsgesetz gelten, bis auf regionaler Ebene vielleicht eine vereinfachte Prozedur herauskommt. Diese vereinfachte Prozedur möchten wir eben dadurch ermöglichen, daß wir uns nicht einfach wieder sklavisch an die staatliche Vorschrift halten wollen. Und wenn dann z.B. ein Unternehmen von Bologna kommt und feststellt, daß in der Region die Prozedur einfacher ist, dann glaube ich, wird auch dasselbe oder wer immer es sei nichts dagegen haben, sondern darüber erfreut sein. Denn ich nehme an, daß, wenn die Region diesbezüglich Vorschriften erläßt, sie morgen nicht die Sache gegenüber den staatlichen Vorschriften verkomplizieren werden, sondern eher vereinfachen.

*(Vorrei dire al cons. Vinante che abbiamo poco tempo fa (art. 52, e credo che anche i socialisti abbiano votato a favore) eliminati com-*

*pletamente i cosiddetti controlli atipici, cioè le approvazioni, le autorizzazioni, i visti, ecc. Se ora diciamo che occorre un'autorizzazione della Giunta provinciale per stipulare certi contratti in libera trattativa, arriveremo di nuovo, soltanto con la richiesta di esaminare la cosa, ad un cosiddetto atto di controllo che non avrebbe niente a che fare col controllo di merito e con quello di legittimità e che perciò secondo il nostro punto di vista sarebbe incostituzionale. In questo articolo sono già contenute certe garanzie che le trattative private non vengano condotte con leggerezza: prima di tutto la limitazione di valore e poi che due terzi dei consiglieri comunali devono essere favorevoli, inoltre ancora che la cosa sia di palese necessità od utilità per il Comune. Su questo si vuole poi ancora esercitare, come sembra, un controllo di merito. Ma questo è un processo che in un certo qual modo tutela l'autonomia comunale più dell'altro, secondo cui la Giunta provinciale deve dare la sua approvazione! Non deve esistere nessun atto di volontà degli enti di controllo sugli atti ufficiali del Comune, deve esistere soltanto un controllo, non un'approvazione, non un'autorizzazione. Fin qui ciò sarebbe dunque in contraddizione con l'eliminazione dei cosiddetti controlli atipici.*

*Ed ora vorrei dire al cons. Cecon qualcosa che riguarda il primo comma. C'è un desiderio generale di smantellamento, di semplificazione ed alleggerimento della burocrazia. Qui si dice che per questi contratti di compra, vendita, locazione, appalto di lavoro si deve di regola tenere un pubblico incanto mentre si lascia indeterminato quali norme debbano essere valide per tali incanti. Se questa legge entra in vigore senza che la segua un regolamento particolare, per es. per quanto riguarda le disposizioni di attuazione, saranno valide le leggi nazionali finché forse non uscirà su piano regio-*

nale una procedura semplificata. Noi vorremmo appunto renderla possibile non attenendoci ancora una volta servilmente alle prescrizioni statali. E se per es. una impresa di Bologna si presentasse e constatasse che la procedura della Regione è più semplice, credo che questa impresa o chiunque altro non abbia niente in contrario ma anzi ne sia soddisfatto. Presumo infatti che se la Regione emanasse norme in questo campo non lo farebbe complicando le norme statali ma piuttosto semplificandole.)

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La Giunta voleva far presente al Consiglio che questo articolo è stato già approvato senza rilievi governativi, senza discussione le due precedenti volte, è stato studiato anche questo molto attentamente, e non si sente, così improvvisamente, di mutare, pur essendoci delle cose interessanti anche negli emendamenti previsti.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? Allora metto in votazione gli emendamenti del cons. Ceccon.

1° comma, chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

2° comma, chi è favorevole è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

3° comma, chi è favorevole è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

4° comma, chi è favorevole è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Metto in votazione l'art. 60, chi è favorevole è pregato di alzare la mano: l'art. 60 è approvato a maggioranza.

## Art. 61

*Sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche del comune, deve essere sentito il parere, in linea tecnica ed economica:*

- a) dell'Assessorato provinciale dei lavori pubblici, se il loro importo superi le lire 5 milioni;
- b) del Comitato tecnico provinciale di cui alla legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28, se il loro importo sia compreso tra le lire 20.000.000 e le lire 50.000.000;
- c) del Comitato tecnico regionale di cui alla legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28, se l'importo superi le lire 50.000.000.

*Quando si tratti di progetti parziali, il parere è richiesto all'organo competente a norma del comma precedente per l'opera complessiva, salvo che tali progetti costituiscano esecuzioni di un progetto di massima, sul quale tale organo abbia già espresso parere favorevole; in questo caso il progetto parziale deve riportare il parere favorevole dell'organo competente per valore.*

Emendamenti del cons. Ceccon.

1° comma: « Su progetti di massima od esecutivi di opere pubbliche di un comune, in linea tecnica ed economica, deve sentirsi il parere: ».

2° comma: « Quando si tratti di progetti parziali, il parere è richiesto, a norma del comma precedente, all'organo cui compete l'opera complessiva ».

3° comma (di nuova istituzione): « Quando si tratti invece di progetti di esecuzione parziale di un progetto di massima, sul quale l'organo competente già abbia emesso parere favorevole, il progetto di esecuzione parziale deve pur esso riportare il parere favorevole dell'or-

gano cui compete per valore l'approvazione del progetto parziale ».

Chi chiede la parola? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Per dire, on. Assessore, che non è che io abbia presentato commi od emendamenti nuovi. Il primo comma non presenta che degli emendamenti formali, così per il secondo. Quello che viene definito terzo comma nuovo, non è altro che la materia contemplata nel secondo comma. Sol tanto che io ho fatto questa innovazione, perché mi sono chiesto che cosa voglia dire « progetto parziale di un'opera ». Penso — e lei mi corregga se erro perché allora veramente non ho capito nulla, ma il concetto qui è difficile da afferrarsi —, penso che si intendesse dire « i progetti di esecuzione parziale di un progetto di massima ». Dal contesto mi par di apprendere che questa voleva essere l'intenzione della Giunta, e allora ha ragione di essere l'emendamento così come l'ho formulato: « Quando si tratti invece di progetti di esecuzione parziale di un progetto di massima, sul quale l'organo competente già abbia emesso il parere favorevole, il progetto di esecuzione parziale deve pur esso riportare il parere favorevole dell'organo cui compete per valore l'approvazione del progetto parziale ». Perché altrimenti se così non fosse, avremmo già stabilito nelle precedenti righe l'eccezione.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Mi permetto di fare un'osservazione sulla proposta della commissione, in base alla quale il parere dell'assessorato provinciale ai lavori pubblici è richiesto per le opere che superino i 5.000.000. Pur

considerando che con importi inferiori ai 5 milioni si possono fare delle opere pubbliche molto modeste, ritengo tuttavia che soprattutto per i piccoli comuni, per i comuni che non hanno una attrezzatura particolare, la cosa possa presentare indubbiamente dei punti di vista molto negativi. Io ritengo ad esempio che i piccoli comuni, che non hanno a disposizione un ufficio tecnico, che non hanno la possibilità di avere una consulenza al di fuori di quella del professionista, magari che vive sul posto, si trovino nella impossibilità di poter adire a un organo di tutela, il quale, con i propri uffici tecnici, riesca effettivamente a considerare l'opera, sia pure di piccola mole, la riesca a considerare, a vagliare anche nei minimi particolari e a esprimere sulla stessa un giudizio. Io vedo anche dalla pratica che più di una volta, anche per piccolissimi lavori, l'esame fatto da un ufficio tecnico, che ha la possibilità di vedere molti progetti, ha consentito, anche per piccoli lavori di 3-4 milioni, di suggerire alle amministrazioni comunali delle modifiche che hanno fatto risparmiare le 500.000 lire, che hanno fatto risparmiare il milione o le 800.000 lire. Ora, per una piccola amministrazione che ha magari un bilancio di 8 - 9 milioni, risparmiare anche mezzo milione rappresenta un vantaggio non trascurabile. Quindi io personalmente non sarei d'accordo con l'emendamento proposto dalla commissione, ma sarei piuttosto per il mantenimento del testo proposto dalla Giunta.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich wollte den Abgeordneten Segnana nur daran erinnern, daß der Regionalauschuß beim Art. 21 beantragt hat, daß hinsichtlich der öffentlichen Arbeiten eine Dezentralisierung vom Gemeinderat auf

den Gemeindeausschuß innerhalb bestimmter Wertgrenzen erfolgen soll, so daß in den Gemeinden bis zu 10.000 Einwohnern sogar der Gemeindeausschuß ermächtigt ist, öffentliche Arbeiten bis zu 3 Millionen zu beschließen. Das ist also eine Dezentralisierung, eine Erweiterung der Befugnisse des Gemeindeausschusses gegenüber dem Gemeinderat und wir haben auch dafür gestimmt. Es verträgt sich sehr gut mit dieser elastischen Fassung, daß man sagt, diese untere Grenze von 5 Millionen gilt für alle Gemeinden, auch wenn sie keine sogenannten technischen Büros haben. Denn wenn die Gemeindeausschüsse sogar auf Grund einer Bestimmung, die neu eingeführt worden ist, befugt sind, in den Gemeinden bis zu 10.000 Einwohnern Projekte bis zu 3 Millionen kurzer Hand (in via breve) zu verabschieden, dann müßte diese Bestimmung hier umso mehr gelten, daß dann bis zu 5 Millionen keine Kontrolle, kein Gutachten irgendeiner technischen Instanz noch vorgeschrieben werde. Es liegt also genau auf derselben Linie, wie der Regionalausschuß hier zum Art. 21 die Vereinfachung vorgeschlagen hat.

*(Vorrei soltanto ricordare al cons. Segnana che la Giunta regionale ha proposto all'articolo 21 che per quanto riguarda i lavori pubblici sia messa in atto, entro certi limiti di valore, un decentramento dal Consiglio alla Giunta comunale cosicché in comuni fino a 10.000 abitanti la Giunta avrebbe perfino la facoltà di decidere lavori pubblici per importi fino a 3 milioni. Questa è dunque un decentramento, un ampliamento dei poteri della Giunta comunale nei confronti del Consiglio ed anche noi abbiamo votato in favore. Va molto d'accordo con questa formula elastica il far valere per tutti i Comuni questo limite inferiore di 5 milioni, anche se non hanno un cosiddetto Ufficio tecnico. Questo perché se in*

*comuni fino a 10.000 abitanti la Giunta è autorizzata, in base ad una norma introdotta ex novo, a congedare in via breve progetti fino ai 3 milioni, tanto più dovrebbe esser valida la norma che fino ai 5 milioni non sia prescritto nessun controllo, nessuna stima di qualsiasi istanza tecnica. Ciò fa parte dunque della stessa direttiva secondo cui il Consiglio regionale ha proposto la semplificazione dell'articolo 21.)*

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Quanto ha detto ora il cons. Benedikter non mi convince, perché qui si tratta di un esame di ordine tecnico. Negli articoli precedenti noi abbiamo previsto quanto ha detto or ora il cons. Benedikter circa i limiti e le possibilità di deliberazione da parte dei comuni, ma io ritengo opportuno che anche i progetti fino a due milioni per i comuni piccoli vengano visti da un organo tecnico competente superiore. Questo, a mio giudizio, dà maggiore garanzia che le opere possano veramente essere programmate con maggiore aderenza alle reali esigenze.

Io non sono ancora convinto circa la opportunità dell'introduzione di questo emendamento.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Der Regionalausschuß hat anlässlich der Neubestellung ein Programm gegeben, worin auch ein Punkt enthalten ist, der besagt, daß sich der heutige Regionalausschuß bereit erklärt hat, sämtliche Befugnisse auf dem Gebiete der öffentlichen Arbeiten zu dezentralisieren. Und selbstver-

ständig gehört zu dieser Dezentralisierung auch die Neufassung des Regionalgesetzes vom 16. Dezember 1955 Nr. 28. Nun, mit diesem Art. 61 wird dieses Gesetz ja bereits zum Teil geändert. Man führt jedoch wiederum Einschränkungen ein, die sicher nicht im Sinne der Dezentralisierung sind, wie sie der Regionalausschuß sicherlich gedacht hat. Mir kommt nämlich vor, wenn man schon im Begriffe ist, eine solche Dezentralisierung durchzuführen, so müßte man es jetzt schon in Angriff nehmen, daß man sämtliche öffentliche Arbeiten der Gemeinden nicht mehr der Begutachtung des technischen Beirates der Region, sondern nur mehr der Begutachtung des technischen Beirates des Landes unterwirft. Also wäre es meines Erachtens recht und billig, wenn man bereits jetzt anläßlich der Genehmigung dieses Art. 61 beginnen würde und somit den Punkt c) streicht, sowie den Punkt b) in dem Sinn ändert, daß man sämtliche Projekte über 50 Millionen dem technischen Beirat des Landes unterbreitet. Ich glaube, dies wäre eigentlich richtig, will man das Programm des heutigen Regionalausschusses durchführen. Ich weiß nicht, ob sich der heutige Ausschuß mit der Formulierung dieses Gesetzes im Sinne der Dezentralisierung befaßt hat, denn dieses Gesetz wurde ja bereits früher ausgearbeitet und der Text ist gleich geblieben, so wie ihn der frühere Ausschuß genehmigt hat. Nun möchte ich eben fragen, ob der Ausschuß nicht einverstanden wäre, jetzt den Punkt c) zu streichen und den Punkt b) in dem Sinn zu ändern, daß sämtliche Projekte der Gemeinden dem technischen Beirat des Landes zur Begutachtung unterbreitet werden.

*(In occasione della sua nomina la Giunta regionale ha reso noto un programma, uno dei cui punti contiene la dichiarazione secondo cui la attuale Giunta regionale si dichiara dispo-*

*sta a decentrare tutte le sue funzioni nel campo dei lavori pubblici. Rientra in questo decentramento naturalmente anche il rifacimento della legge regionale n. 28 del 16 dicembre 1955 e con questo art. 61 tale legge viene già in parte modificata. Ora si introducono nuove limitazioni che non sono certo nel senso di un decentramento com'è stato sicuramente concepito dalla Giunta regionale. Giacché siamo in procinto di realizzare tale decentramento, mi sembra che da ora si dovrebbe iniziare ad assestare tutti i lavori pubblici dei Comuni non più alla perizia del comitato tecnico della Regione ma a quella del comitato tecnico della Provincia. A parer mio sarebbe perciò conveniente se si cominciasse già da ora, in occasione dell'approvazione di questo art. 61, cancellando il punto c) e modificando contemporaneamente il punto b) nel senso che tutti i progetti per una spesa superiore ai 50 milioni vengano sottoposti al comitato tecnico della Provincia. Credo che questo sarebbe giusto se si vuol applicare il programma dell'attuale Giunta regionale. Non so se l'attuale Giunta si è occupata della formulazione di questa legge nel senso di un decentramento; infatti la presente legge è stata elaborata già da tempo ed il testo è rimasto quello approvato dalla Giunta scorsa.*

*Vorrei ora chiedere se la Giunta sarebbe d'accordo di cancellare già da ora il punto c) e di modificare il punto b) in modo tale che tutti i progetti dei Comuni vengano sottoposti per una perizia al comitato tecnico della Provincia).*

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il discorso del cons. Dalsass esce un po' dal discorso che stiamo facendo qui, perché noi dobbiamo legiferare oggi con gli stru-

menti che abbiamo in mano, con le norme che abbiamo in mano, e non possiamo modificare la legge che stiamo esaminando in previsione della legge che trasferirà alle province le competenze nel campo dei lavori pubblici. Oggi come oggi noi dobbiamo porci davanti la realtà che abbiamo e non quella che potevamo avere, e non si può modificare una legge in previsione di un'altra legge.

PRESIDENTE. Chi chiede la parola? La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Die Antwort des zuständigen Assessors Bertorelle ist meines Erachtens ausweichend. Denn wenn wir diese Fassung, also diese Formulierung des Art. 61 genehmigen, so ändern wir praktisch bereits das Regionalgesetz vom 16. Dezember 1955 Nr. 28. Wir ändern es, nur halten wir, was den technischen Beirat des Landes betrifft, die Beträge ziemlich niedrig. Also mit diesem Artikel wird das Gesetz, das ich angeführt habe, bereits geändert. Ich möchte jedoch, daß die Änderung soweit geht, daß man das Programm, das der heutige Ausschuß sich selbst gegeben hat, auch einhält, d.h. alles auf den technischen Beirat des Landes überträgt.

*(La risposta dell'Assessore Bertorelle mi sembra elusiva, perché se noi approviamo questa formulazione dell'art. 61, praticamente già modifichiamo la L.R. n. 28 del 16 dicembre 1955, anche se, per quanto riguarda il comitato tecnico della Provincia, manteniamo le somme entro certi limiti.)*

*Con quest'articolo dunque già si modifica la legge da me citata: vorrei però che questa modifica fosse tanto ampliata da mantenere il programma che l'attuale Giunta si è dato, cioè che tutte le perizie siano passate al comitato tecnico della Provincia.)*

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Nella legge di decentramento, in base all'art. 14, saranno stabilite tutte le competenze possibili ed immaginabili per le province. È in quella sede che va fatto. Come possiamo noi oggi legiferare in base ad una legge che non abbiamo?

Noi non abbiamo la legge di decentramento, è solo affermato il principio e su questo principio la Giunta intende mantener fede.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno. È presentato un emendamento dal cons. Segnana: al 1° comma, punto a), mantenere il testo della Giunta che dice: « . . . se il loro importo superi le lire 2.000.000 per i comuni fino a 10.000 abitanti, le lire 5 milioni per gli altri comuni ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto prima in votazione gli emendamenti del cons. Ceccon.

1° comma, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

2° comma, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

3° comma, di nuova istituzione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Metto in votazione l'emendamento presentato dal cons. Segnana che ripristina il testo della Giunta, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Metto in votazione l'art. 61, chi è favorevole è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato a maggioranza, con 2 astenuti.

#### Art. 62

*Chiunque intenda eseguire opere che possano comunque interessare la sicurezza e la so-*

*lità di costruzioni di cui le leggi pongano spese di ripristini a carico, anche eventuali, di enti pubblici locali, deve ottenere il consenso preventivo dell'ente interessato.*

*L'inosservanza di tale regola dà diritto all'ente di ottenere dal giudice l'immediata inibizione del prosieguo delle opere, salvo l'azione per risarcimento di danni.*

*Il consenso è dato o negato con deliberazione della giunta comunale.*

Emendamenti del cons. Ceccon:

1° comma: « . . . di costruzione che le leggi pongono per le spese di ripristino a carico di enti pubblici locali, deve ottenere il . . . ».

È proposta la soppressione del 2° comma.

3° comma: « Competente a decidere sulle domande di cui al capoverso è il consiglio comunale, il quale, in caso di diniego deve motivare il proprio provvedimento ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione gli emendamenti:

1° comma, chi è favorevole è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Per la soppressione del 2° comma, chi è favorevole è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

3° comma, chi è favorevole è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Metto in votazione l'articolo, chi è favorevole è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato a maggioranza.

#### Art. 63

*Per lavori o forniture che richiedano competenza o mezzi di esecuzione speciali, può essere deliberato a maggioranza dei componenti l'organo collegiale competente, l'invito a ditte ritenute idonee di presentare, secondo norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni di esecuzioni, con facoltà di demandarne l'esame ad una commissione.*

*L'aggiudicazione dell'appalto è riservata al Consiglio o alla Giunta, secondo la rispettiva competenza per valore.*

Nessun emendamento.

È posto in discussione l'articolo, nessuno chiede la parola? L'articolo è posto in votazione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato.

La seduta è tolta.

(Ore 18.25).